

DECRETO LEGISLATIVO 9 Novembre 2007 , n. 206

Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania.

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI Capo I Ambito di applicazione e definizioni

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4 e l'allegato B;

Vista la direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista la direttiva 2006/100/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, recante attuazione della direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante approvazione del Codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229, recante attuazione della direttiva 99/42/CE che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche;

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE;

Vista la legge 13 giugno 1985, n. 296, relativa al diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi da parte delle ostetriche con cittadinanza di uno degli Stati membri della Comunità economica europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129, relativo all'attuazione delle direttive 85/384/CEE, n. 85/614/CEE e n. 86/17/CEE in materia di riconoscimento dei diplomi, delle certificazioni e altri titoli nel settore dell'architettura;

Vista la legge 24 luglio 1985, n. 409, relativa alla istituzione della professione sanitaria di odontoiatra e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da

parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunita' europee;

Vista la legge 18 dicembre 1980, n. 905, relativa al diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi da parte degli infermieri professionali cittadini degli Stati membri della Comunita' economica europea;

Vista la legge 8 novembre 1984, n. 750, relativa al diritto di stabilimento e libera prestazione di servizi da parte dei veterinari cittadini degli Stati membri della Comunita' economica europea;

Visto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 258, relativo alla attuazione delle direttive 85/432/CEE, n. 85/433/CEE e n. 85/584/CEE, in materia di formazione e diritto di stabilimento dei farmacisti a norma dell'articolo 6 della legge 30 luglio 1990, n. 212;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 luglio 2007;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 ottobre 2007;

Sulla proposta dei Ministri per le politiche europee, della pubblica istruzione, dell'universita' e della ricerca, della salute e della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale, dello sviluppo economico, per i beni e le attivita' culturali, dei trasporti e per gli affari regionali e le autonomie locali;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

O g g e t t o

1. Il presente decreto disciplina il riconoscimento, per l'accesso alle professioni regolamentate e il loro esercizio, con esclusione di quelle il cui svolgimento sia riservato dalla legge a professionisti in quanto partecipi sia pure occasionalmente dell'esercizio di pubblici poteri ed in particolare le attivita' riservate alla professione notarile, delle qualifiche professionali gia' acquisite in uno o piu' Stati membri dell'Unione europea, che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitare nello Stato membro di origine la professione corrispondente.

2. Restano salve le disposizioni vigenti che disciplinano il profilo dell'accesso al pubblico impiego.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea che vogliano esercitare sul territorio nazionale, quali lavoratori subordinati o autonomi, compresi i liberi professionisti, una professione regolamentata in base a qualifiche professionali conseguite in uno Stato membro dell'Unione europea e che, nello Stato d'origine, li abilita all'esercizio di detta professione.

2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea titolari di qualifiche professionali non acquisite in uno Stato membro, per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti. Per le professioni che rientrano nel titolo III, capo IV, il riconoscimento deve avvenire nel rispetto delle condizioni minime di formazione elencate in tale capo.

3. Per il riconoscimento dei titoli di formazione acquisiti dai cittadini dei Paesi aderenti allo Spazio economico europeo e della Confederazione Svizzera, si applicano gli accordi in vigore con

l'Unione europea.

Art. 3.

Effetti del riconoscimento

1. Il riconoscimento delle qualifiche professionali operato ai sensi del presente decreto legislativo permette di accedere, se in possesso dei requisiti specificamente previsti, alla professione corrispondente per la quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, sono qualificati nello Stato membro d'origine e di esercitarla alle stesse condizioni previste dall'ordinamento italiano.

2. Ai fini dell'articolo 1, comma 1, la professione che l'interessato eserciterà sul territorio italiano sarà quella per la quale è qualificato nel proprio Stato membro d'origine, se le attività sono comparabili.

3. Salvo quanto previsto dagli articoli 12 e 16, comma 10, con riguardo all'uso del titolo professionale, il prestatore può usare nella professione la denominazione del proprio titolo di studio, ed eventualmente la relativa abbreviazione, nella lingua dello Stato membro nel quale il titolo di studio è stato conseguito. L'uso di detta denominazione o dell'abbreviazione non è tuttavia consentito se idoneo ad ingenerare confusione con una professione regolamentata nel territorio nazionale, per la quale l'interessato non ha ottenuto il riconoscimento della qualifica professionale; in tal caso la denominazione potrà essere utilizzata a condizione che ad essa siano apportate le modifiche o aggiunte idonee alla differenziazione, stabilite dall'autorità competente di cui all'articolo 5.

Art. 4.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a) "professione regolamentata":

1) l'attività, o l'insieme delle attività, il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione in Ordini o Collegi o in albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici, se la iscrizione è subordinata al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità;

2) i rapporti di lavoro subordinato, se l'accesso ai medesimi è subordinato, da disposizioni legislative o regolamentari, al possesso di qualifiche professionali;

3) l'attività esercitata con l'impiego di un titolo professionale il cui uso è riservato a chi possiede una qualifica professionale;

4) le attività attinenti al settore sanitario nei casi in cui il possesso di una qualifica professionale è condizione determinante ai fini della retribuzione delle relative prestazioni o della ammissione al rimborso;

5) le professioni esercitate dai membri di un'associazione o di un organismo di cui all'Allegato I.

b) "qualifiche professionali": le qualifiche attestate da un titolo di formazione, un attestato di competenza di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), numero 1), o un'esperienza professionale; non costituisce qualifica professionale quella attestata da una decisione di mero riconoscimento di una qualifica professionale acquisita in Italia adottata da parte di un altro Stato membro;

c) "titolo di formazione": diplomi, certificati e altri titoli

rilasciati da un'universita' o da altro organismo abilitato secondo particolari discipline che certificano il possesso di una formazione professionale acquisita in maniera prevalente sul territorio della Comunita'. Hanno eguale valore i titoli di formazione rilasciati da un Paese terzo se i loro possessori hanno maturato, nell'effettivo svolgimento dell'attivita' professionale, un'esperienza di almeno tre anni sul territorio dello Stato membro che ha riconosciuto tale titolo, certificata dal medesimo;

d) "autorita' competente": qualsiasi autorita' o organismo abilitato da disposizioni nazionali a rilasciare o a ricevere titoli di formazione e altri documenti o informazioni, nonche' a ricevere le domande e ad adottare le decisioni di cui al presente decreto;

e) "formazione regolamentata": la formazione che porta al conseguimento degli attestati o qualifiche conseguiti ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nonche' qualsiasi formazione che, secondo le prescrizioni vigenti, e' specificamente orientata all'esercizio di una determinata professione e consiste in un ciclo di studi completato, eventualmente, da una formazione professionale, un tirocinio professionale o una pratica professionale, secondo modalita' stabilite dalla legge;

f) "esperienza professionale": l'esercizio effettivo e legittimo della professione;

g) "tirocinio di adattamento": l'esercizio di una professione regolamentata sotto la responsabilita' di un professionista qualificato, accompagnato eventualmente da una formazione complementare secondo modalita' stabilite dalla legge. Il tirocinio e' oggetto di una valutazione da parte dell'autorita' competente;

h) "prova attitudinale": un controllo riguardante esclusivamente le conoscenze professionali del richiedente effettuato dalle autorita' competenti allo scopo di valutare l'idoneita' del richiedente ad esercitare una professione regolamentata.

i) "dirigente d'azienda": qualsiasi persona che abbia svolto in un'impresa del settore professionale corrispondente:

1) la funzione di direttore d'azienda o di filiale;

2) la funzione di instutore o vice direttore d'azienda, se tale funzione implica una responsabilita' corrispondente a quella dell'imprenditore o del direttore d'azienda rappresentato;

3) la funzione di dirigente responsabile di uno o piu' reparti dell'azienda, con mansioni commerciali o tecniche;

l) "Stato membro di stabilimento": lo stato membro dell'Unione europea nel quale il prestatore e' legalmente stabilito per esercitarvi una professione;

m) "Stato membro d'origine": lo Stato membro in cui il cittadino dell'Unione europea ha acquisito le proprie qualifiche professionali;

n) "piattaforma comune": l'insieme dei criteri delle qualifiche professionali in grado di colmare le differenze sostanziali individuate tra i requisiti in materia di formazione esistenti nei vari Stati membri per una determinata professione. Queste differenze sostanziali sono individuate tramite il confronto tra la durata ed i contenuti della formazione in almeno due terzi degli Stati membri, inclusi tutti gli Stati membri che regolamentano la professione in questione. Le differenze nei contenuti della formazione possono risultare dalle differenze sostanziali nel campo di applicazione delle attivita' professionali.

Art. 5.

Autorita' competente

1. Ai fini del riconoscimento di cui al titolo II e al titolo III, capi II e IV, sono competenti a ricevere le domande, a ricevere le dichiarazioni e a prendere le decisioni:

a) la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le

politiche giovanili e le attivita' sportive, per le attivita' che riguardano il settore sportivo ed, in particolare, quelle esercitate con la qualifica di professionista sportivo;

b) la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e competitivita' del turismo, per le attivita' che riguardano il settore turistico;

c) il Ministero titolare della vigilanza per le professioni che necessitano, per il loro esercizio, dell'iscrizione in Ordini, Collegi, albi, registri o elenchi, fatto salvo quanto previsto alla lettera g);

d) la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per le professioni svolte in regime di lavoro subordinato presso la pubblica amministrazione, salvo quanto previsto alle lettere e), f) e g);

e) il Ministero della salute, per le professioni sanitarie;

f) il Ministero della pubblica istruzione, per i docenti di scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria superiore e per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola;

g) il Ministero dell'universita' e della ricerca per il personale ricercatore e per le professioni di architetto, pianificatore territoriale, paesaggista, conservatore dei beni architettonici ed ambientali, architetto junior e pianificatore junior;

h) il Ministero dell'universita' e della ricerca per ogni altro caso relativamente a professioni che possono essere esercitate solo da chi e' in possesso di qualifiche professionali di cui all'articolo 19, comma 1, lettere d) ed e), salvo quanto previsto alla lettera c);

i) il Ministero per i beni e le attivita' culturali per le attivita' afferenti al settore del restauro e della manutenzione dei beni culturali, secondo quanto previsto dai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

l) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per ogni altro caso relativamente a professioni che possono essere esercitate solo da chi e' in possesso di qualifiche professionali di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c);

m) le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano per le professioni per le quali sussiste competenza esclusiva, ai sensi dei rispettivi statuti.

2. Per le attivita' di cui al titolo III, capo III, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano l'autorita' competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento presentate dai beneficiari.

3. Fino all'individuazione di cui al comma 2, sulle domande di riconoscimento provvedono:

a) la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e le attivita' sportive, per le attivita' di cui all'allegato IV, Lista III, punto 4), limitatamente alle attivita' afferenti al settore sportivo;

b) la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo, per le attivita' di cui all'allegato IV, Lista II e III, e non comprese nelle lettere c), d) e) ed f);

c) il Ministero dello sviluppo economico per le attivita' di cui all'allegato IV, Lista I, Lista II e Lista III e non comprese nelle lettere d), e) ed f);

d) il Ministero per i beni e le attivita' culturali per le attivita' di cui all'allegato IV, Lista III, punto 4), limitatamente alle attivita' riguardanti biblioteche e musei;

e) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per le attivita' di cui all'allegato IV, Lista III, punto 4), classe ex 851 e 855;

f) il Ministero dei trasporti per le attivita' di cui

all'allegato IV, Lista II e Lista III, nelle parti afferenti ad attivita' di trasporto.

Art. 6.

Punto di contatto

1. Il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie assolve i compiti di:

a) Coordinatore nazionale presso la Commissione europea;
b) Punto nazionale di contatto per le informazioni e l'assistenza sui riconoscimenti di cui al presente decreto legislativo.

2. Il coordinatore di cui al comma 1, lettera a) promuove:

a) una applicazione uniforme del presente decreto da parte delle autorità di cui all'articolo 5;

b) la circolazione di ogni informazione utile ad assicurare l'applicazione del presente decreto, in particolare quelle relative alle condizioni d'accesso alle professioni regolamentate.

3. Le autorità di cui all'articolo 5 mettono a disposizione del coordinatore di cui al comma 1, lettera a) le informazioni e i dati statistici necessari ai fini della predisposizione della relazione biennale sull'applicazione del presente decreto da trasmettere alla Commissione europea.

4. Il punto di contatto di cui al comma 1, lettera b):

a) assicura ai cittadini e ai punti di contatto degli altri Stati membri le informazioni utili ai fini dell'applicazione del presente decreto e in particolare informazioni sulla legislazione nazionale che disciplina le professioni e il loro esercizio compresa la legislazione sociale ed eventuali norme deontologiche ;

b) assiste, se del caso, i cittadini per l'ottenimento dei diritti attribuiti loro dal presente decreto cooperando con le autorità competenti. Su richiesta della Commissione europea, entro due mesi a partire dalla data di ricevimento di tale richiesta, il punto di contatto assicura le informazioni sui risultati dell'assistenza prestata;

c) valuta le questioni di particolare rilevanza o complessità, congiuntamente con un rappresentante delle regioni e province autonome designato in sede di Conferenza Stato-regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

5. L'Autorità competente di cui all'articolo 5 può istituire un proprio punto di contatto che, in relazione ai riconoscimenti di propria competenza, assicura i compiti di cui alla lettera a) e b) del comma 4. I casi trattati ai sensi del comma 4, lettera b) sono comunicati al punto di contatto di cui al comma 1, lettera b).

6. Della attivazione del punto di contatto l'amministrazione competente ai sensi dell'articolo 5 informa il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, ai fini dell'esercizio delle competenze a questo attribuite quale coordinatore nazionale.

Art. 7.

Conoscenze linguistiche

1. Fermi restando i requisiti di cui al titolo II ed al titolo III, per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie.

Capo II
Rapporti con autorità non nazionali

Art. 8.

Cooperazione amministrativa

1. Ogni autorità di cui all'articolo 5 assicura che le informazioni richieste dall'autorità dello Stato membro d'origine nel rispetto della disciplina nazionale relativa alla protezione dei dati personali siano fornite non oltre trenta giorni. Lo scambio di informazioni può avvenire anche per via telematica secondo modalità definite con l'Unione europea.

2. Lo scambio di informazioni di cui al comma 1 può riguardare, in particolare, le azioni disciplinari e le sanzioni penali adottate nei riguardi del professionista oggetto di specifica procedura di riconoscimento professionale di cui al titolo II e al titolo III, qualora suscettibili di incidere, anche indirettamente, sulla attività professionale.

3. Al fine di cui al comma 1 gli Ordini e Collegi professionali competenti, se esistenti, danno comunicazione all'autorità di cui all'articolo 5 di tutte le sanzioni che incidono sull'esercizio della professione.

4. Nell'ambito della procedura di riconoscimento a norma del titolo III l'autorità di cui all'articolo 5, in caso di fondato dubbio, può chiedere all'autorità competente dello Stato membro d'origine conferma sull'autenticità degli attestati o dei titoli di formazione da esso rilasciati e, per le attività previste dal titolo III, capo IV, conferma che siano soddisfatte le condizioni minime di formazione previste dalla legge.

5. Nei casi di cui al titolo III, in presenza di un titolo di formazione rilasciato da una autorità competente dello Stato membro di origine a seguito di una formazione ricevuta in tutto o in parte in un centro legalmente stabilito in Italia, ovvero nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea, l'autorità competente di cui all'articolo 5 assicura l'ammissione alla procedura di riconoscimento previa verifica, presso la competente autorità dello Stato membro d'origine, che:

a) il programma di formazione del centro che ha impartito la formazione sia stato certificato nelle forme prescritte dall'autorità competente che ha rilasciato il titolo di formazione;

b) il titolo di formazione in oggetto sia lo stesso titolo rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro d'origine a seguito del percorso formativo impartito integralmente nella propria struttura d'origine;

c) i titoli di formazione di cui alla lettera b) conferiscano gli stessi diritti d'accesso e di esercizio della relativa professione.

Titolo II
LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI

Capo I
Principi generali

Art. 9.

Libera prestazione di servizi e prestazione occasionale e temporanea

1. Fatti salvi gli articoli da 10 a 15, la libera prestazione di servizi sul territorio nazionale non puo' essere limitata per ragioni attinenti alle qualifiche professionali:

a) se il prestatore e' legalmente stabilito in un altro Stato membro per esercitarvi la corrispondente professione;

b) in caso di spostamento del prestatore; in tal caso, se nello Stato membro di stabilimento la professione non e' regolamentata, il prestatore deve aver esercitato tale professione per almeno due anni nel corso dei dieci anni che precedono la prestazione di servizi.

2. Le disposizioni del presente titolo si applicano esclusivamente nel caso in cui il prestatore si sposta sul territorio dello Stato per esercitare, in modo temporaneo e occasionale, la professione di cui al comma 1.

3. Il carattere temporaneo e occasionale della prestazione e' valutato, dall'autorita' di cui all'art. 5, caso per caso, tenuto conto anche della natura della prestazione, della durata della prestazione stessa, della sua frequenza, della sua periodicita' e della sua continuita'.

4. In caso di spostamento, il prestatore e' soggetto alle norme che disciplinano l'esercizio della professione che e' ammesso ad esercitare, quali la definizione della professione, l'uso dei titoli e la responsabilita' professionale connessa direttamente e specificamente alla tutela e sicurezza dei consumatori, nonche' alle disposizioni disciplinari applicabili ai professionisti che, sul territorio italiano, esercitano la professione corrispondente.

Capo II

Adempimenti per l'esercizio della prestazione di servizi temporanea e occasionale.

Art. 10.

Dichiarazione preventiva in caso di spostamento del prestatore

1. Il prestatore che ai sensi dell'articolo 9 si sposta per la prima volta da un altro Stato membro sul territorio nazionale per fornire servizi e' tenuto ad informare 30 giorni prima, salvo i casi di urgenza, l'autorita' di cui all'articolo 5 con una dichiarazione scritta, contenente informazioni sulla prestazione di servizi che intende svolgere, nonche' sulla copertura assicurativa o analoghi mezzi di protezione personale o collettiva per la responsabilita' professionale. Tale dichiarazione ha validita' per l'anno in corso e deve essere rinnovata, se il prestatore intende successivamente fornire servizi temporanei o occasionali in tale Stato membro. Il prestatore puo' fornire la dichiarazione con qualsiasi mezzo idoneo di comunicazione.

2. In occasione della prima prestazione, o in qualunque momento interviene un mutamento oggettivo della situazione attestata dai documenti, la dichiarazione di cui al comma 1 deve essere corredata di:

a) un certificato o copia di un documento che attesti la nazionalita' del prestatore;

b) una certificazione dell'autorita' competente che attesti che il titolare e' legalmente stabilito in uno Stato membro per esercitare le attivita' in questione e che non gli e' vietato esercitarle, anche su base temporanea, al momento del rilascio dell'attestato;

c) un documento che comprovi il possesso delle qualifiche professionali;

d) nei casi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), una prova con qualsiasi mezzo che il prestatore ha esercitato l'attivita' in questione per almeno due anni nei precedenti dieci anni;

e) per le professioni nel settore della sicurezza la prova di assenza di condanne penali.

3. Per i cittadini dell'Unione europea stabiliti legalmente in Italia l'attestato di cui al comma 2, lettera b) e' rilasciato, a richiesta dell'interessato e dopo gli opportuni accertamenti, dall'autorita' competente di cui all'articolo 5.

4. Il prestatore deve informare della sua prestazione, prima dell'esecuzione o, in caso di urgenza, immediatamente dopo, l'ente di previdenza obbligatoria competente per la professione esercitata. La comunicazione, che non comporta obblighi di iscrizione o di contribuzione, puo' essere effettuata con qualsiasi mezzo idoneo.

Art. 11.

Verifica preliminare

1. Nel caso delle professioni regolamentate aventi ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanita' pubblica, che non beneficiano del riconoscimento ai sensi del titolo III, capo IV, all'atto della prima prestazione di servizi le Autorita' di cui all'articolo 5 possono procedere ad una verifica delle qualifiche professionali del prestatore prima della prima prestazione di servizi.

2. La verifica preliminare e' esclusivamente finalizzata ad evitare danni gravi per la salute o la sicurezza del destinatario del servizio per la mancanza di qualifica professionale del prestatore.

3. Entro un mese dalla ricezione della dichiarazione e dei documenti che la corredano, l'autorita' di cui all'articolo 5 informa il prestatore che non sono necessarie verifiche preliminari, ovvero comunica l'esito del controllo ovvero, in caso di difficolta' che causi un ritardo, il motivo del ritardo e la data entro la quale sara' adottata la decisione definitiva, che in ogni caso dovra' essere adottata entro il secondo mese dal ricevimento della documentazione completa.

4. In caso di differenze sostanziali tra le qualifiche professionali del prestatore e la formazione richiesta dalle norme nazionali, nella misura in cui tale differenza sia tale da nuocere alla pubblica sicurezza o alla sanita' pubblica, il prestatore puo' colmare tali differenze attraverso il superamento di una specifica prova attitudinale, con oneri a carico dell'interessato secondo quanto previsto dall'articolo 25. La prestazione di servizi deve poter essere effettuata entro il mese successivo alla decisione adottata in applicazione del comma 3.

5. In mancanza di determinazioni da parte dell'autorita' competente entro il termine fissato nei commi precedenti, la prestazione di servizi puo' essere effettuata.

Art. 12.

Titolo professionale

1. Per le professioni di cui al titolo III, capo IV e nei casi in

cui le qualifiche sono state verificate ai sensi dell'articolo 11, la prestazione di servizi e' effettuata con il titolo professionale previsto dalla normativa italiana.

2. In tutti gli altri casi la prestazione e' effettuata con il titolo professionale dello Stato membro di stabilimento allorché un siffatto titolo regolamentato esista in detto Stato membro per l'attivita' professionale di cui trattasi.

3. Il titolo di cui al comma 2 e' indicato nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di stabilimento.

4. Nei casi in cui il suddetto titolo professionale non esista nello Stato membro di stabilimento il prestatore indica il suo titolo di formazione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di detto Stato membro.

Art. 13.

Iscrizione automatica

1. Copia delle dichiarazioni di cui all'articolo 10, comma 1, e' trasmessa dall'autorita' competente di cui all'articolo 5 al competente Ordine o Collegio professionale, se esistente, che provvede ad una iscrizione automatica in apposita sezione degli albi istituiti e tenuti presso i consigli provinciali e il consiglio nazionale con oneri a carico dell'Ordine o Collegio stessi.

2. Nel caso di professioni di cui all'articolo 11, comma 1, e di cui al titolo III, capo IV, contestualmente alla dichiarazione e' trasmessa copia della documentazione di cui all'articolo 10, comma 2.

3. L'iscrizione di cui al comma 1 e' assicurata per la durata di efficacia della dichiarazione di cui all'articolo 10, comma 1.

4. L'iscrizione all'ordine non comporta l'iscrizione ad enti di previdenza obbligatoria.

Art. 14.

Cooperazione tra autorita' competenti

1. Le informazioni pertinenti circa la legalita' dello stabilimento e la buona condotta del prestatore, nonché l'assenza di sanzioni disciplinari o penali di carattere professionale sono richieste e assicurate dalle autorita' di cui all'articolo 5.

2. Le autorita' di cui all'articolo 5 provvedono affinché lo scambio di tutte le informazioni necessarie per un reclamo del destinatario di un servizio contro un prestatore avvenga correttamente. I destinatari sono informati dell'esito del reclamo.

Art. 15.

Informazioni al destinatario della prestazione

1. Nei casi in cui la prestazione e' effettuata con il titolo professionale dello Stato membro di stabilimento o con il titolo di formazione del prestatore, il prestatore e' tenuto a fornire al destinatario del servizio, in lingua italiana o in altra lingua comprensibile dal destinatario del servizio, le seguenti informazioni:

a) se il prestatore e' iscritto in un registro commerciale o in un analogo registro pubblico, il registro in cui e' iscritto, il suo numero d'iscrizione o un mezzo d'identificazione equivalente, che appaia in tale registro;

b) se l'attivita' e' sottoposta a un regime di autorizzazione

nello Stato membro di stabilimento, gli estremi della competente autorità di vigilanza;

c) l'ordine professionale, o analogo organismo, presso cui il prestatore è iscritto;

d) il titolo professionale o, ove il titolo non esista, il titolo di formazione del prestatore e lo Stato membro in cui è stato conseguito;

e) se il prestatore esercita un'attività soggetta all'IVA, il numero d'identificazione IVA di cui agli articoli 214 e 215 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;

f) le prove di qualsiasi copertura assicurativa o analoghi mezzi di tutela personale o collettiva per la responsabilità professionale.

Titolo III
LIBERTA' DI STABILIMENTO
Capo I
Norme procedurali

Art. 16.

Procedura di riconoscimento in regime di stabilimento

1. Ai fini del riconoscimento professionale come disciplinato dal presente titolo, il cittadino di cui all'articolo 2 presenta apposita domanda all'autorità competente di cui all'articolo 5.

2. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l'autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l'Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.

3. Fuori dai casi previsti dall'articolo 5, comma 2, per la valutazione dei titoli acquisiti, l'autorità indice una conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, previa consultazione del Consiglio Universitario Nazionale per le attività di cui al titolo III, capo IV, sezione VIII, alla quale partecipano rappresentanti:

a) delle amministrazioni di cui all'articolo 5;

b) del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie;

c) del Ministero degli affari esteri.

4. Nella conferenza dei servizi sono sentiti un rappresentante dell'Ordine o Collegio professionale ovvero della categoria professionale interessata.

5. Il comma 3 non si applica se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV del presente titolo, sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII.

6. Sul riconoscimento provvede l'autorità competente con decreto motivato, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Per le professioni di cui al capo II e al capo III del presente titolo il termine è di quattro mesi.

7. Nei casi di cui all'articolo 22, il decreto stabilisce le condizioni del tirocinio di adattamento e della prova attitudinale, individuando l'ente o organo competente a norma dell'articolo 24.

8. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nei casi di cui all'articolo 5, comma 2, individuano le modalita' procedurali di valutazione dei titoli di loro competenza, assicurando forme equivalenti di partecipazione delle altre autorita' interessate. Le autorita' di cui all'articolo 5, comma 2, si pronunciano con proprio provvedimento, stabilendo, qualora necessario, le eventuali condizioni di cui al comma 7 del presente articolo.

9. Se l'esercizio della professione in questione e' condizionato alla prestazione di un giuramento o ad una dichiarazione solenne, al cittadino interessato e' proposta una formula appropriata ed equivalente nel caso in cui la formula del giuramento o della dichiarazione non possa essere utilizzata da detto cittadino.

10. I beneficiari del riconoscimento esercitano la professione facendo uso della denominazione del titolo professionale, e della sua eventuale abbreviazione, prevista dalla legislazione italiana.

Art. 17.

Domanda per il riconoscimento

1. La domanda di cui all'articolo 16 e' corredata dei seguenti documenti:

a) un certificato o copia di un documento che attesti la nazionalita' del prestatore;

b) una copia degli attestati di competenza o del titolo di formazione che da' accesso alla professione ed eventualmente un attestato dell'esperienza professionale dell'interessato;

c) nei casi di cui all'articolo 27, un attestato relativo alla natura ed alla durata dell'attivita', rilasciato dall'autorita' o dall'organismo competente dello Stato membro d'origine o dello Stato membro da cui proviene il cittadino di cui all'articolo 2, comma 1.

2. Le autorita' competenti di cui all'articolo 5 possono invitare il richiedente a fornire informazioni quanto alla sua formazione nella misura necessaria a determinare l'eventuale esistenza di differenze sostanziali rispetto alla formazione richiesta sul territorio dello Stato italiano. Qualora sia impossibile per il richiedente fornire tali informazioni, le autorita' competenti di cui all'articolo 5 si rivolgono al punto di contatto, all'autorita' competente o a qualsiasi altro organismo pertinente dello Stato membro di origine.

3. Qualora l'accesso a una professione regolamentata sia subordinato ai requisiti dell'onorabilita' e della moralita' o all'assenza di dichiarazione di fallimento, o l'esercizio di tale professione possa essere sospeso o vietato in caso di gravi mancanze professionali o di condanne per reati penali, la sussistenza di tali requisiti si considera provata da documenti rilasciati da competenti autorita' dello Stato membro di origine o dello Stato membro da cui proviene il cittadino di cui all'articolo 2, comma 1.

4. Nei casi in cui l'ordinamento dello Stato membro di origine o dello Stato membro da cui proviene l'interessato non preveda il rilascio dei documenti di cui al comma 3, questi possono essere sostituiti da una dichiarazione giurata o, negli Stati membri in cui tale forma di dichiarazione non e' contemplata, da una dichiarazione solenne, prestata dall'interessato dinanzi ad un'autorita' giudiziaria o amministrativa competente o, eventualmente, dinanzi ad un notaio o a un organo qualificato dello Stato membro di origine o dello Stato membro da cui proviene l'interessato.

5. Le certificazioni di cui al comma 3, nel caso in cui cittadini stabiliti in Italia intendano stabilirsi in altri Stati membri, devono essere fatte pervenire alle autorita' degli Stati membri richiedenti entro due mesi.

6. Qualora l'accesso ad una professione regolamentata sia

subordinato al possesso di sana costituzione fisica o psichica, tale requisito si considera dimostrato dal documento prescritto nello Stato membro di origine o nello Stato membro da cui proviene l'interessato. Qualora lo Stato membro di origine o di provenienza non prescriva documenti del genere, le autorità competenti di cui all'articolo 5 accettano un attestato rilasciato da un'autorità competente di detti Stati.

7. Qualora l'esercizio di una professione regolamentata sia subordinato al possesso di capacità finanziaria del richiedente o di assicurazione contro i danni derivanti da responsabilità professionale, tali requisiti si considerano dimostrati da un attestato rilasciato da una banca o società di assicurazione con sede in uno Stato membro.

8. I documenti di cui ai commi 3, 6 e 7 al momento della loro presentazione non devono essere di data anteriore a tre mesi.

9. Nei casi previsti dal titolo III, capo IV, la domanda è corredata da un certificato dell'autorità competente dello Stato membro di origine attestante che il titolo di formazione soddisfa i requisiti stabiliti dalla normativa comunitaria in materia di riconoscimento dei titoli di formazione in base al coordinamento delle condizioni minime di formazione.

Capo II

Regime generale di riconoscimento di titoli di formazione

Art. 18.

Ambito di applicazione

1. Il presente capo si applica a tutte le professioni non coperte dai capi III e IV del presente titolo e nei seguenti casi:

a) alle attività elencate all'allegato IV, qualora il migrante non soddisfi i requisiti di cui agli articoli da 28 a 30;

b) ai medici chirurghi con formazione di base, i medici chirurghi specialisti, gli infermieri responsabili dell'assistenza generale, gli odontoiatri, odontoiatri specialisti, i veterinari, le ostetriche, i farmacisti e gli architetti, qualora il migrante non soddisfi i requisiti di pratica professionale effettiva e lecita previsti agli articoli 32, 37, 40, 43, 45, 47, 49 e 55.

c) agli architetti, qualora il migrante sia in possesso di un titolo di formazione non elencato all'allegato V, punto 5.7;

d) fatti salvi gli articoli 31, comma 1, 32 e 35, ai medici, agli infermieri, agli odontoiatri, ai veterinari, alle ostetriche, ai farmacisti e agli architetti in possesso di titoli di formazione specialistica, che devono seguire la formazione che porta al possesso dei titoli elencati all'allegato V, punti 5.1.1, 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e 5.7.1, e solamente ai fini del riconoscimento della pertinente specializzazione;

e) agli infermieri responsabili dell'assistenza generale e agli infermieri specializzati in possesso di titoli di formazione specialistica, che seguono la formazione che porta al possesso dei titoli elencati all'allegato V, punto 5.2.2, qualora il migrante chieda il riconoscimento in un altro Stato membro in cui le pertinenti attività professionali sono esercitate da infermieri specializzati sprovvisti della formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale;

f) agli infermieri specializzati sprovvisti della formazione di

infermiere responsabile dell'assistenza generale, qualora il migrante chieda il riconoscimento in un altro Stato membro in cui le pertinenti attività professionali sono esercitate da infermieri responsabili dell'assistenza generale, da infermieri specializzati sprovvisti della formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale o da infermieri specializzati in possesso di titoli di formazione specialistica, che seguono la formazione che porta al possesso dei titoli elencati all'allegato V, punto 5.2.2;

g) ai migranti in possesso dei requisiti previsti all'articolo 4, comma 1, lettera c), secondo periodo.

Art. 19.

Livelli di qualifica

1. Ai soli fini dell'applicazione delle condizioni di riconoscimento professionale di cui all'articolo 21, le qualifiche professionali sono inquadrare nei seguenti livelli:

a) attestato di competenza: attestato rilasciato da un'autorità competente dello Stato membro d'origine designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato membro, sulla base:

1) o di una formazione non facente parte di un certificato o diploma ai sensi delle lettere b), c), d) o e), o di un esame specifico non preceduto da una formazione o dell'esercizio a tempo pieno della professione per tre anni consecutivi in uno Stato membro o a tempo parziale per un periodo equivalente nei precedenti dieci anni,

2) o di una formazione generale a livello d'insegnamento elementare o secondario attestante che il titolare possiede conoscenze generali;

b) certificato: certificato che attesta il compimento di un ciclo di studi secondari,

1) o generale completato da un ciclo di studi o di formazione professionale diversi da quelli di cui alla lettera c) o dal tirocinio o dalla pratica professionale richiesti in aggiunta a tale ciclo di studi,

2) o tecnico o professionale, completato eventualmente da un ciclo di studi o di formazione professionale di cui al punto 1, o dal tirocinio o dalla pratica professionale richiesti in aggiunta a tale ciclo di studi;

c) diploma: diploma che attesta il compimento:

1) o di una formazione a livello di insegnamento post-secondario diverso da quello di cui alle lettere d) ed e) di almeno un anno o di una durata equivalente a tempo parziale, di cui una delle condizioni di accesso è, di norma, il completamento del ciclo di studi secondari richiesto per accedere all'insegnamento universitario o superiore ovvero il completamento di una formazione scolastica equivalente al secondo ciclo di studi secondari, nonché la formazione professionale eventualmente richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari;

2) o, nel caso di professione regolamentata, di una formazione a struttura particolare inclusa nell'allegato II equivalente al livello di formazione indicato al punto 1 che conferisce un analogo livello professionale e prepara a un livello analogo di responsabilità e funzioni;

d) diploma: diploma che attesta il compimento di una formazione a livello di insegnamento post-secondario di una durata minima di tre e non superiore a quattro anni o di una durata equivalente a tempo parziale, impartita presso un'università o un istituto d'insegnamento superiore o un altro istituto che impartisce una formazione di livello equivalente, nonché la formazione professionale eventualmente richiesta oltre al ciclo di studi

post-secondari;

e) diploma: diploma che attesta che il titolare ha completato un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni, o di una durata equivalente a tempo parziale, presso un'universita' o un istituto d'insegnamento superiore ovvero un altro istituto di livello equivalente e, se del caso, che ha completato con successo la formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondari.

Art. 20.

Titoli di formazione assimilati

1. E' assimilato a un titolo di formazione che sancisce una formazione di cui all'articolo 19, anche per quanto riguarda il livello, ogni titolo di formazione o insieme di titoli di formazione rilasciato da un'autorita' competente di un altro Stato membro, se sancisce una formazione acquisita nella Comunita', riconosciuta da tale Stato membro come formazione di livello equivalente al livello in questione e tale da conferire gli stessi diritti d'accesso o di esercizio alla professione o tale da preparare al relativo esercizio.

2. E' altresì assimilata ad un titolo di formazione, alle stesse condizioni del comma 1, ogni qualifica professionale che, pur non rispondendo ai requisiti delle norme legislative, regolamentari o amministrative dello Stato membro d'origine per l'accesso a una professione o il suo esercizio, conferisce al suo titolare diritti acquisiti in virtu' di tali disposizioni. La disposizione trova applicazione se lo Stato membro d'origine eleva il livello di formazione richiesto per l'ammissione ad una professione e per il suo esercizio, e se una persona che ha seguito una precedente formazione, che non risponde ai requisiti della nuova qualifica, beneficia dei diritti acquisiti in forza delle disposizioni nazionali legislative, regolamentari o amministrative; in tale caso, detta formazione precedente e' considerata, ai fini dell'applicazione dell'articolo 21, corrispondente al livello della nuova formazione.

Art. 21.

Condizioni per il riconoscimento

1. Al fine dell'applicazione dell'articolo 18, comma 1, per l'accesso o l'esercizio di una professione regolamentata sono ammessi al riconoscimento professionale le qualifiche professionali che sono prescritte da un altro Stato membro per accedere alla corrispondente professione ed esercitarla. Gli attestati di competenza o i titoli di formazione ammessi al riconoscimento soddisfano le seguenti condizioni:

a) essere stati rilasciati da un'autorita' competente in un altro Stato membro, designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato;

b) attestare un livello di qualifica professionale almeno equivalente al livello immediatamente precedente a quella prevista dalle normative nazionali.

2. L'accesso e l'esercizio della professione regolamentata di cui al comma 1 sono consentiti anche ai richiedenti che abbiano esercitato a tempo pieno tale professione per due anni, nel corso dei precedenti dieci, in un altro Stato membro che non la regolamenti e abbiano uno o piu' attestati di competenza o uno o piu' titoli di formazione che soddisfino le seguenti condizioni:

a) essere stati rilasciati da un'autorita' competente in un altro Stato membro, designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato membro;

b) attestare un livello di qualifica professionale almeno equivalente al livello immediatamente precedente a quello previsto dalle normative nazionali;

c) attestare la preparazione del titolare all'esercizio della professione interessata.

3. Non sono necessari i due anni di esperienza professionale di cui al comma 2 se i titoli di formazione posseduti dal richiedente attestano una formazione regolamentata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera e), dei livelli di cui all'articolo 19, comma 1, lettere b), c), d) ed e). Sono considerate formazioni regolamentate del livello di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c), quelle di cui all'allegato III.

4. In deroga al comma 2, lettera b), e al comma 3, il riconoscimento di cui al comma 1 e' assicurato nel caso in cui l'accesso a detta professione e' subordinato al possesso di un titolo di formazione che attesta il compimento di una formazione a livello di insegnamento superiore o universitario di una durata pari a quattro anni e se il richiedente possiede un titolo di formazione di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c).

Art. 22.

Misure compensative

1. Il riconoscimento di cui al presente capo puo' essere subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni o di una prova attitudinale, a scelta del richiedente, in uno dei seguenti casi:

a) se la durata della formazione da lui seguita ai sensi dell'articolo 21, comma 1 e 2, e' inferiore di almeno un anno a quella richiesta in Italia;

b) se la formazione ricevuta riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto in Italia;

c) se la professione regolamentata include una o piu' attivita' professionali regolamentate, mancanti nella corrispondente professione dello Stato membro d'origine del richiedente, e se la differenza e' caratterizzata da una formazione specifica, richiesta dalla normativa nazionale e relativa a materie sostanzialmente diverse da quelle dell'attestato di competenza o del titolo di formazione in possesso del richiedente.

2. Nei casi di cui al comma 1 per l'accesso alle professioni di avvocato, dottore commercialista, ragioniere e perito commerciale, consulente per la proprieta' industriale, consulente del lavoro, attuario e revisore contabile, nonche' per l'accesso alle professioni di maestro di sci e di guida alpina, il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale.

3. Con decreto dell'autorita' competente di cui all'articolo 5, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, sono individuate altre professioni per le quali la prestazione di consulenza o assistenza in materia di diritto nazionale costituisce un elemento essenziale e costante dell'attivita'.

4. Nei casi di cui al comma 1 il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale se:

a) riguarda casi nei quali si applica l'articolo 18, lettere b) e c), l'articolo 18, comma 1, lettera d), per quanto riguarda i medici e gli odontoiatri, l'articolo 18, comma 1, lettera f), qualora il migrante chieda il riconoscimento per attivita' professionali esercitate da infermieri professionali e per gli infermieri specializzati in possesso di titoli di formazione specialistica, che seguono la formazione che porta al possesso dei titoli elencati all'allegato V, punto 5.2.2 e l'articolo 18, comma 1, lettera g);

b) riguarda casi di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), per quanto riguarda attivita' esercitate a titolo autonomo o con funzioni direttive in una societa' per le quali la normativa vigente richianda la conoscenza e l'applicazione di specifiche disposizioni nazionali.

5. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere b) e c), per "materie sostanzialmente diverse" si intendono materie la cui conoscenza e' essenziale all'esercizio della professione regolamentata e che in termini di durata o contenuto sono molto diverse rispetto alla formazione ricevuta dal migrante.

6. L'applicazione del comma 1 comporta una successiva verifica sull'eventuale esperienza professionale attestata dal richiedente al fine di stabilire se le conoscenze acquisite nel corso di detta esperienza professionale in uno Stato membro o in un Paese terzo possano colmare la differenza sostanziale di cui al comma 3, o parte di essa.

7. Con decreto del Ministro interessato, sentiti il Ministro per le politiche europee e i Ministri competenti per materia, osservata la procedura comunitaria di preventiva comunicazione agli altri Stati membri e alla Commissione contenente adeguata giustificazione della deroga, possono essere individuati altri casi per i quali in applicazione del comma 1 e' richiesta la prova attitudinale.

8. Il decreto di cui al comma 7 e' efficace tre mesi dopo la sua comunicazione alla Commissione europea, se la stessa nel detto termine non chiede di astenersi dall'adottare la deroga.

Art. 23.

Tirocinio di adattamento e prova attitudinale

1. Nei casi di cui all'articolo 22, la durata e le materie oggetto del tirocinio di adattamento e della prova attitudinale sono stabilite dall'Autorita' competente a seguito della Conferenza di servizi di cui all'articolo 16, se convocata. In caso di valutazione finale sfavorevole il tirocinio puo' essere ripetuto. Gli obblighi, i diritti e i benefici sociali di cui gode il tirocinante sono stabiliti dalla normativa vigente, conformemente al diritto comunitario applicabile.

2. La prova attitudinale si articola in una prova scritta o pratica e orale o in una prova orale sulla base dei contenuti delle materie stabilite ai sensi del comma 1. In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova attitudinale non puo' essere ripetuta prima di sei mesi.

3. Ai fini della prova attitudinale le autorita' competenti di cui all'articolo 5 predispongono un elenco delle materie che, in base ad un confronto tra la formazione richiesta sul territorio nazionale e quella posseduta dal richiedente, non sono contemplate dai titoli di formazione del richiedente. La prova verte su materie da scegliere tra quelle che figurano nell'elenco e la cui conoscenza e' una condizione essenziale per poter esercitare la professione sul territorio dello Stato. Lo status del richiedente che desidera prepararsi per sostenere la prova attitudinale e' stabilito dalla normativa vigente.

Art. 24.

Esecuzione delle misure compensative

1. Con riferimento all'articolo 5, comma 1, con decreto del Ministro competente ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite, con riferimento alle singole professioni, le procedure necessarie per assicurare lo svolgimento, la conclusione, l'esecuzione e la valutazione delle misure di cui

agli articoli 23 e 11.

Art. 25.

Disposizioni finanziarie

1. Gli eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'attuazione delle misure previste dagli articoli 11 e 23 sono a carico dell'interessato sulla base del costo effettivo del servizio, secondo modalita' da stabilire con decreto del Ministro competente da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 26.

Piattaforma comune

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, al fine di elaborare proposte in materia di piattaforme comuni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera n), da sottoporre alla Commissione europea, convoca apposite conferenze di servizi cui partecipano le autorità competenti di cui all'articolo 5. Sulla ipotesi di piattaforma elaborata dall'autorità competente di cui all'articolo 5 o, in mancanza, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, vengono sentiti, se si tratta di professioni regolamentate, gli ordini, i collegi o gli albi, ove esistenti, e, in mancanza, le associazioni rappresentative sul territorio nazionale, se si tratta di professioni non regolamentate in Italia, le associazioni rappresentative sul territorio nazionale e, se si tratta di attività nell'area dei servizi non intellettuali e non regolamentate, le associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale.

2. All'elaborazione di piattaforme comuni, proposte da altri Stati membri, partecipano le autorità competenti di cui all'articolo 5, sentiti, se si tratta di professioni regolamentate, gli ordini, i collegi o gli albi, ove esistenti, e, in mancanza, le associazioni rappresentative sul territorio nazionale, se si tratta di professioni non regolamentate in Italia, le associazioni rappresentative sul territorio nazionale e, se si tratta di attività nell'area dei servizi non intellettuali e non regolamentate, le associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale. Analogamente si procede in ogni altro caso in cui a livello europeo deve essere espressa la posizione italiana in materia di piattaforma comune.

3. Al fine della valutazione in ordine alla rappresentatività a livello nazionale delle professioni non regolamentate si tiene conto:

a) della avvenuta costituzione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per scrittura privata registrata presso l'ufficio del registro, da almeno quattro anni;

b) della adozione di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica, senza scopo di lucro, la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce e dei titoli professionali o di studi necessari per farne parte, la rappresentatività elettiva delle cariche interne e l'assenza di situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità, la trasparenza degli assetti organizzativi e l'attività dei relativi organi, la esistenza di una struttura organizzativa, e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione;

c) della tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;

d) di un sistema di deontologia professionale con possibilità di

sanzioni;

e) della previsione dell'obbligo della formazione permanente;

f) della diffusione su tutto il territorio nazionale;

g) della mancata pronuncia nei confronti dei suoi rappresentanti legali di condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima.

4. Qualora le qualifiche professionali del richiedente rispondano ai criteri stabiliti nel provvedimento comunitario di adozione della piattaforma comune, il riconoscimento professionale non può prevedere l'applicazione dei provvedimenti di compensazione di cui all'articolo 22. Le associazioni in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente sono individuate, previo parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per le politiche europee e del Ministro competente per materia.

5. Se successivamente all'adozione da parte dell'Unione europea le autorità competenti di cui all'articolo 5 ritengono che i criteri stabiliti nel provvedimento comunitario di adozione della piattaforma comune non offrano più garanzie adeguate quanto alle qualifiche professionali, ne informa il coordinatore di cui all'articolo 6 che cura la trasmissione dell'informazione alla Commissione europea per le iniziative del caso.

Capo III

Riconoscimento sulla base dell'esperienza professionale

Art. 27.

Requisiti in materia di esperienza professionale

1. Per le attività elencate nell'allegato IV il cui accesso o esercizio è subordinato al possesso di conoscenze e competenze generali, commerciali o professionali, il riconoscimento professionale è subordinato alla dimostrazione dell'esercizio effettivo dell'attività in questione in un altro Stato membro ai sensi degli articoli 28, 29 e 30.

Art. 28.

Condizioni per il riconoscimento delle attività di cui alla Lista I dell'allegato IV

1. In caso di attività di cui alla Lista I dell'allegato IV, l'attività deve essere stata precedentemente esercitata:

a) per sei anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda; oppure

b) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure

c) per quattro anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno due

anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure

d) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo, se il beneficiario prova di aver esercitato l'attivita' in questione per almeno cinque anni come lavoratore subordinato; oppure

e) per cinque anni consecutivi in funzioni direttive, di cui almeno tre anni con mansioni tecniche che implicino la responsabilita' di almeno uno dei reparti dell'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attivita' in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale.

2. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 1 l'attivita' non deve essere cessata da piu' di 10 anni alla data di presentazione della documentazione completa dell'interessato alle autorita' competenti di cui all'articolo 5.

3. Il comma 1, lettera e), non si applica alle attivita' del gruppo ex 855 (parrucchieri) della nomenclatura ISIC.

Art. 29.

Condizioni per il riconoscimento delle attivita'
di cui alla Lista II dell'Allegato IV

1. In caso di attivita' di cui alla Lista II dell'allegato IV, l'attivita' in questione deve essere stata precedentemente esercitata:

a) per cinque anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda; oppure

b) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attivita' in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure

c) per quattro anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attivita' in questione, una formazione di almeno due anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure

d) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver esercitato l'attivita' in questione per almeno cinque anni come lavoratore subordinato; oppure

e) per cinque anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attivita' in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure

f) per sei anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attivita' in questione, una formazione di almeno due anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale.

2. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 1, l'attivita' non deve essere cessata da piu' di 10 anni alla data di presentazione della documentazione completa dell'interessato alle autorita' competenti di cui all'articolo 5.

Art. 30.

Condizioni per il riconoscimento delle attivita'
di cui alla Lista III dell'allegato IV

1. In caso di attivita' di cui alla Lista III dell'allegato IV, l'attivita' in questione deve essere stata precedentemente esercitata:

a) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda; oppure

b) per due anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attivita' in questione, una formazione sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure

c) per due anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda se il beneficiario prova di aver in precedenza esercitato l'attivita' in questione come lavoratore subordinato per almeno tre anni; oppure

d) per tre anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attivita' in questione, una formazione sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale.

2. Nei casi di cui alle lettere a) e c) del comma 1, l'attivita' non deve essere cessata da piu' di 10 anni alla data di presentazione della documentazione completa dell'interessato alle autorita' competenti di cui all'articolo 5.

Capo IV

Riconoscimento sulla base del coordinamento
delle condizioni minime di formazione

SEZIONE I

Disposizioni comuni

Art. 31.

Principio di riconoscimento automatico

1. I titoli di formazione di medico, che danno accesso alle attivita' professionali di medico con formazione di base e medico specialista, infermiere responsabile dell'assistenza generale, odontoiatra, odontoiatra specialista, veterinario, farmacista e architetto, di cui all'allegato V e rispettivamente ai punti 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 e 5.7.1, conformi alle condizioni minime di formazione di cui rispettivamente agli articoli 33, 34, 38, 41, 42, 44, 46 e 50, rilasciati a cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, da altri Stati membri, sono riconosciuti dalle autorita' di cui all'articolo 5 con gli stessi effetti dei titoli rilasciati in Italia per l'accesso, rispettivamente, all'attivita' di medico chirurgo, medico chirurgo specialista, infermiere responsabile dell'assistenza generale, odontoiatra, odontoiatra specialista, veterinario, farmacista e architetto.

2. I titoli di formazione di cui al comma 1 devono essere rilasciati dalle autorita' competenti degli altri Stati membri e essere accompagnati dai certificati di cui all'allegato V e rispettivamente ai punti 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 e 5.7.1.

3. Le disposizioni del primo e secondo comma, non pregiudicano,

rispettivamente, i diritti acquisiti di cui agli articoli 32, 35, 37, 40, 43, 45, 49 55.

4. I diplomi e i certificati rilasciati da altri Stati membri conformemente all'articolo 36 ed elencati nell'allegato V punto 5.1.4, sono riconosciuti con gli stessi effetti dei diplomi rilasciati in Italia per l'accesso all'attivita' di medico di medicina generale nel quadro del regime nazionale di previdenza sociale; sono fatti comunque salvi i diritti acquisiti di cui all'articolo 37.

5. I titoli di formazione di ostetrica rilasciati ai cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, da altri Stati membri elencati nell'allegato V punto 5.5.2, conformi alle condizioni minime di formazione di cui all'articolo 46 e rispondenti alle modalita' di cui all'articolo 47, sono riconosciuti dall'Autorita' di cui all'articolo 5, con gli stessi effetti dei titoli rilasciati in Italia per l'accesso all'attivita' di ostetrica; sono fatti comunque salvi i diritti acquisiti di cui all'articolo 49.

6. I titoli di formazione di architetto oggetto di riconoscimento automatico di cui al comma 1, attestano una formazione iniziata al piu' presto nel corso dell'anno accademico indicato nell'allegato V, punto 5.7.1.

7. L'accesso e l'esercizio delle attivita' professionali di medico chirurgo, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica e farmacista sono subordinati al possesso di un titolo di formazione di cui all'allegato V, e rispettivamente ai punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 e 5.6.2.

8. Il Ministero della salute e il Ministero dell'universita' e della ricerca, rispettivamente per le professioni sanitarie e per le professioni nel campo dell'architettura di cui al presente Capo, notificano alla Commissione europea le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che adottano in materia di rilascio di titoli di formazione nei settori coperti dal presente capo. Inoltre per i titoli di formazione nel settore dell'architettura, questa notifica e' inviata anche agli altri Stati membri.

9. Le informazioni notificate di cui al comma 8 sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea attraverso una comunicazione della Commissione europea nella quale sono indicate le denominazioni date dagli Stati membri ai titoli di formazione e, eventualmente, l'organismo che rilascia il titolo di formazione, il certificato che accompagna tale titolo e il titolo professionale corrispondente, che compare nell'allegato V e, rispettivamente, nei punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e 5.7.1.

10. Gli elenchi di cui all'allegato V sono aggiornati e modificati, in conformita' alle relative modifiche definite in sede comunitaria, relativamente alle professioni sanitarie, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca, e, relativamente alla professione di architetto, con decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca.

11. I beneficiari del riconoscimento sono tenuti ad assolvere gli obblighi di formazione continua previsti dalla legislazione vigente.

12. Non hanno diritto al riconoscimento professionale ai sensi del presente decreto come medico chirurgo e infermiere responsabile dell'assistenza generale le persone in possesso del titolo bulgaro di feldsher rilasciato in Bulgaria anteriormente al 31 dicembre 1999 e che esercitavano questa professione nell'ambito del regime nazionale di sicurezza sociale bulgaro alla data del 1° gennaio 2000.

Art. 32.

Diritti acquisiti

1. Fatti salvi i diritti acquisiti relativi alle professioni di cui

al presente capo i titoli di formazione che danno accesso alle attivita' professionali di medico con formazione di medico di base e di medico specialista, di infermiere responsabile dell'assistenza generale, di odontoiatra, di odontoiatra specialista, di veterinario, di farmacista in possesso dei cittadini di cui all'articolo 2, comma 1 e che non soddisfano l'insieme dei requisiti di formazione di cui agli articoli 33, 34, 38, 41, 42, 44, 46 e 50 sono riconosciuti se sanciscono il compimento di una formazione iniziata prima delle date indicate nell'allegato V, punti 5.1.1., 5.1.2., 5.2.2., 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e se sono accompagnati da un attestato che certifica l'esercizio effettivo e lecito dell'attivita' in questione per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato stesso.

2. Il riconoscimento e' altresì assicurato ai titoli di formazione in medicina che danno accesso alle attivita' professionali di medico con formazione di base e di medico specialista, di infermiere responsabile dell'assistenza generale, di odontoiatra, di odontoiatra specialista, di veterinario, di ostetrica e di farmacista acquisiti sul territorio della ex Repubblica democratica tedesca, che non soddisfano i requisiti minimi di formazione di cui agli articoli 33, 34, 38, 41, 42, 44, 46 e 50 se tali titoli sanciscono il completamento di una formazione iniziata:

a) prima del 3 ottobre 1990 per i medici con formazione di base, infermieri responsabile dell'assistenza generale, odontoiatri, odontoiatri specialisti, veterinari, ostetriche e farmacisti;

b) prima del 3 aprile 1992 per i medici specialisti.

3. I titoli di formazione di cui al comma 2 consentono l'esercizio delle attivita' professionali su tutto il territorio della Germania alle stesse condizioni dei titoli di formazione rilasciati dalle competenti autorità tedesche di cui all'allegato V, 5.1.1., 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2.

4. Sono altresì riconosciuti i titoli di formazione in medicina, che danno accesso alle attivita' professionali di medico con formazione di base e di medico specialista, di infermiere responsabile dell'assistenza generale, di veterinario, di ostetrica, di farmacista e di architetto che sono in possesso dei cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, e che sono stati rilasciati nell'ex Cecoslovacchia, o per i quali la corrispondente formazione e' iniziata, per la Repubblica ceca e la Slovacchia, anteriormente al 1° gennaio 1993, qualora le autorità dell'uno o dell'altro Stato membro sopra indicato attestino che detti titoli di formazione hanno sul loro territorio la stessa validita' giuridica dei titoli che esse rilasciano e, per quanto riguarda gli architetti, la stessa validita' giuridica dei titoli menzionati, per detti Stati membri, all'allegato VI, punto 6), per quanto riguarda l'accesso e l'esercizio delle attivita' professionali di medico con formazione di base, medico specialista, infermiere responsabile dell'assistenza generale, veterinario, ostetrica e farmacista, relativamente alle attivita' di cui all'articolo 51, e di architetto, relativamente alle attivita' di cui all'articolo 54. Detto attestato deve essere corredato da un certificato rilasciato dalle medesime autorità, il quale dimostri l'effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini in questione, nel territorio di questi, delle attivita' in oggetto per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio del certificato.

5. Sono altresì riconosciuti ai sensi dell'articolo 31 i titoli di formazione in medicina, che danno accesso alle attivita' professionali di medico con formazione di base e di medico specialista, di infermiere responsabile dell'assistenza generale, di odontoiatra, di odontoiatra specialista, di veterinario, di ostetrica, di farmacista e di architetto che sono in possesso dei cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, e che sono stati rilasciati nell'ex Unione Sovietica, o per cui la corrispondente formazione e' iniziata: a) per l'Estonia, anteriormente al 20 agosto 1991; b) per

la Lettonia, anteriormente al 21 agosto 1991; c) per la Lituania, anteriormente all'11 marzo 1990, qualora le autorità di uno dei tre Stati membri sopra citati attestino che detti titoli hanno sul loro territorio la stessa validità giuridica dei titoli che esse rilasciano e, per quanto riguarda gli architetti, la stessa validità giuridica dei titoli menzionati, per detti Stati membri, all'allegato VI, punto 6, per quanto riguarda l'accesso alle, e l'esercizio delle, attività professionali di medico con formazione di base, medico specialista, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, dentista specialista, veterinario, ostetrica e farmacista, relativamente alle attività di cui all'articolo 46, e di architetto, relativamente alle attività di cui all'articolo 54. Detto attestato deve essere corredato da un certificato rilasciato dalle medesime autorità, il quale dimostri l'effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini in questione, nel territorio di questi, delle attività in oggetto per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio del certificato.

6. Sono altresì ammessi al riconoscimento di cui all'articolo 31 i titoli di formazione in medicina, che danno accesso alle attività professionali di medico con formazione di base e di medico specialista, di infermiere responsabile dell'assistenza generale, di odontoiatra, di odontoiatra specialista, di veterinario, di ostetrica, di farmacista e di architetto che sono in possesso dei cittadini di cui all'articolo 1 e che sono stati rilasciati nell'ex Jugoslavia, o per i quali la corrispondente formazione è iniziata, per la Slovenia, anteriormente al 25 giugno 1991, qualora le autorità dello Stato membro sopra citato attestino che detti titoli hanno sul loro territorio la stessa validità giuridica dei titoli che esse rilasciano e, per quanto riguarda gli architetti, la stessa validità giuridica dei titoli menzionati, per detto Stato membro, all'allegato VI, punto 6, per quanto riguarda l'accesso alle, e l'esercizio delle, attività professionali di medico con formazione di base, medico specialista, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, dentista specialista, veterinario, ostetrica e farmacista, relativamente alle attività di cui all'articolo 51, e di architetto, relativamente alle attività di cui all'articolo 54. Detto attestato deve essere corredato da un certificato rilasciato dalle medesime autorità, il quale dimostri l'effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini di tale Stato membro, nel territorio di questo, delle attività in questione per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio del certificato.

7. I titoli di formazione di medico, di infermiere responsabile dell'assistenza generale, di odontoiatra, di veterinario, di ostetrica e di farmacista rilasciati ai cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, da un altro Stato membro e che non corrispondono alle denominazioni che compaiono per tale Stato all'allegato V, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, e 5.6.2 sono riconosciuti se accompagnati da un certificato rilasciato da autorità od organi competenti di detto Stato membro che attesti che tali titoli di formazione sanciscono il compimento di una formazione ai sensi degli articoli 33, 34, 36, 38, 41, 42, 44, 46 e 50 e che sono assimilati dallo Stato membro che li ha rilasciati a quelli le cui denominazioni appaiono nell'allegato V, punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 e 5.6.2.

Art. 33.

Formazione dei medici chirurghi

1. L'ammissione alla formazione di medico chirurgo e' subordinata al possesso del diploma di scuola secondaria superiore, che dia accesso, per tali studi, alle universita'.

2. La formazione di medico chirurgo garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle seguenti conoscenze e competenze:

a) adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fonda l'arte medica, nonche' una buona comprensione dei metodi scientifici, compresi i principi relativi alla misura delle funzioni biologiche, alla valutazione di fatti stabiliti scientificamente e all'analisi dei dati;

b) adeguate conoscenze della struttura, delle funzioni e del comportamento degli esseri umani, in buona salute e malati, nonche' dei rapporti tra l'ambiente fisico e sociale dell'uomo ed il suo stato di salute;

c) adeguate conoscenze dei problemi e delle metodologie cliniche atte a sviluppare una concezione coerente della natura delle malattie mentali e fisiche, dei tre aspetti della medicina: prevenzione, diagnosi e terapia, nonche' della riproduzione umana;

d) adeguata esperienza clinica acquisita sotto opportuno controllo in ospedale.

3. La formazione di cui al comma 1 comprende un percorso formativo di durata minima di sei anni o un minimo di 5.500 ore di insegnamento teoriche e pratiche impartite in una universita' o sotto il controllo di una universita'.

4. Per coloro che hanno iniziato i loro studi prima del 1° gennaio 1972, la formazione di cui al comma 2 puo' comportare una formazione pratica a livello universitario di 6 mesi effettuata a tempo pieno sotto il controllo delle autorità competenti.

5. Fermo restando il principio dell'invarianza della spesa, la formazione continua, ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, assicura la formazione professionale e l'aggiornamento permanente di coloro che hanno completato i loro studi, per tutto l'arco della vita professionale.

Art. 34.

Formazione medica specialistica e denominazione medica specialistica

1. L'ammissione alla formazione medica specializzata e' subordinata al compimento e alla convalida di sei anni di studi nel quadro del ciclo di formazione di cui all'articolo 33 durante i quali sono state acquisite appropriate conoscenze di medico chirurgo.

2. La formazione che permette di ottenere un diploma di medico chirurgo specialista nelle specializzazioni indicate nell'allegato V, punti 5.1.2, 5.1.3 risponde ai seguenti requisiti:

a) presupporre il conferimento e validita' del titolo conseguito a seguito di un ciclo di formazione di cui all'articolo 33 nel corso del quale siano state acquisite adeguate conoscenze nel campo della medicina di base;

b) insegnamento teorico e pratico, effettuato in un centro universitario, un centro ospedaliero universitario o anche un istituto di cure sanitarie a tal fine autorizzato da autorità od organi competenti;

c) formazione a tempo pieno sotto il controllo delle autorità o enti competenti.

3. Il rilascio di un diploma di medico chirurgo specialista e' subordinato al possesso di un diploma di medico chirurgo di cui

all'allegato V, punto 5.1.1.

4. Le durate minime della formazione specialistica non possono essere inferiori a quelle indicate, per ciascuna di tale formazione, nell'allegato V, punto 5.1.3.

5. I titoli di formazione di medico specialista di cui all'articolo 31 sono quelli rilasciati dalle autorità od organi competenti di cui all'allegato V, punto 5.1.2 che corrispondono per la formazione specialistica in questione alle denominazioni vigenti negli Stati membri così come riportato all'allegato V, 5.1.3.

Art. 35.

Diritti acquisiti specifici dei medici specialisti

1. I cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, in possesso di un diploma di medico specialista di cui all'allegato V, punti 5.1.2 e 5.1.3 conseguito in un altro Stato membro, la cui formazione medico specialistica, svolta secondo le modalità del tempo parziale, era disciplinata da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti alla data del 20 giugno 1975, che hanno iniziato la loro formazione di specialisti entro il 31 dicembre 1983, possono ottenere il riconoscimento del loro titolo di medico specialista, purché detto titolo di specializzazione sia accompagnato da un attestato rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro presso cui è stato conseguito il titolo che certifichi l'effettivo e lecito esercizio da parte degli interessati dell'attività specialistica in questione per almeno tre anni consecutivi nei cinque precedenti il rilascio dell'attestato.

2. È riconosciuto il titolo di medico specialista rilasciato in Spagna ai medici, cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, che hanno completato una formazione specialistica prima del 1° gennaio 1995 anche se tale formazione non soddisfa i requisiti minimi di formazione di cui all'articolo 34, se ad esso si accompagna un certificato rilasciato dalle competenti autorità spagnole attestante che gli interessati hanno superato la prova di competenza professionale specifica organizzata nel contesto delle misure eccezionali di regolarizzazione di cui al decreto reale 1497/99, al fine di verificare se detti interessati possiedono un livello di conoscenze e di competenze comparabile a quello dei medici che possiedono titoli di medico specialista menzionati per la Spagna, all'allegato V, punti 5.1.2 e 5.1.3.

3. Laddove siano state abrogate le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative sul rilascio dei titoli di formazione di medico specialista di cui all'allegato V, punti 5.1.2 e 5.1.3, e siano stati adottati a favore dei cittadini italiani provvedimenti sui diritti acquisiti, è riconosciuto ai cittadini degli altri Stati membri in possesso di un titolo di medico specialista conseguito in un Paese dell'Unione il diritto di beneficiare delle stesse misure, purché i titoli di formazione specialistica in loro possesso siano stati rilasciati dallo Stato di provenienza prima della data a partire dalla quale l'Italia ha cessato di rilasciare i titoli di formazione per la specializzazione interessata. Le date di abrogazione di queste disposizioni si trovano all'allegato V. 5.1.3.

Art. 36.

Formazione specifica in medicina generale

1. L'ammissione alla formazione specifica in medicina generale presuppone il compimento del ciclo di studi di cui all'articolo 33.

2. Il corso di formazione specifica in medicina generale della durata di almeno tre anni è riservato ai laureati in medicina e

chirurgia, abilitati all'esercizio professionale.

3. Al termine del suddetto corso e' rilasciato il diploma di formazione specifica in medicina generale.

4. Fatto salvo quanto indicato dall'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, il corso di formazione specifica in medicina generale comporta un impegno dei partecipanti a tempo pieno con obbligo della frequenza alle attivita' didattiche teoriche e pratiche, da svolgersi sotto il controllo delle regioni e province autonome. Il corso si conclude con il rilascio di un diploma di formazione in medicina generale da parte delle regioni e delle province autonome, conforme al modello predisposto con decreto del Ministro della salute.

5. La durata del corso di cui al comma 2, puo' essere ridotta per un periodo massimo di un anno e comunque pari a quello della formazione pratica impartita durante il corso di laurea in medicina e chirurgia di cui all'articolo 33, se detta formazione e' stata dispensata in un centro ospedaliero riconosciuto, che disponga di attrezzature e di servizi adeguati di medicina generale o nell'ambito di uno studio di medicina generale riconosciuto o in un centro riconosciuto in cui i medici dispensano cure primarie. All'inizio di ogni anno accademico, le universita' notificano l'attivazione di tali periodi di formazione al Ministero della salute e al Ministero dell'universita' e della ricerca.

6. Il corso di formazione specifica in medicina generale, che si svolge a tempo pieno sotto il controllo delle regioni e province autonome, e' di natura piu' pratica che teorica.

Art. 37.

Diritti acquisiti specifici dei medici di medicina generale

1. Hanno altresì diritto ad esercitare l'attivita' professionale in qualita' di medico di medicina generale i medici chirurghi abilitati all'esercizio professionale entro il 31 dicembre 1994.

2. Detto diritto e' esteso ai medici, cittadini di un altro Stato membro già iscritti all'albo dei medici chirurghi ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 217, e che erano titolari, alla data del 31 dicembre 1996 di un rapporto convenzionale per l'attivita' di medico in medicina generale.

3. Ai cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, in possesso di un titolo di medico conseguito in uno Stato membro a seguito di un ciclo di formazione di cui all'articolo 33, titolari di diritti acquisiti nello Stato di origine o di provenienza secondo quanto stabilito da ciascuno Stato membro ed indicato nell'allegato V, punto 5.1.4, e' riconosciuto il diritto di esercitare in Italia l'attivita' di medico di medicina generale senza il titolo di formazione di cui all'allegato V, punto 5.1.4.

4. I cittadini comunitari di cui al comma 3, titolari di diritti acquisiti, ai fini del suddetto riconoscimento devono produrre una certificazione rilasciata dall'autorita' competente dello Stato membro di provenienza attestante il diritto di esercitare in detto Stato l'attivita' di medico di medicina generale nel quadro del regime nazionale di previdenza sociale senza il titolo di formazione di cui all'allegato V, punto 5.1.4.

5. I medici di cui ai commi 1 e 2 che intendono esercitare l'attivita' professionale in qualita' di medico di medicina generale nel regime nazionale di sicurezza sociale di uno degli altri Stati membri anche se non sono in possesso di una formazione specifica in medicina generale devono chiedere il rilascio del relativo certificato al competente ordine provinciale dei medici chirurghi previa presentazione della documentazione comprovante i diritti acquisiti.

6. Il Ministero della salute fornisce a richiesta delle competenti

autorita' dei Paesi comunitari le informazioni inerenti alle istanze dei medici chirurghi italiani tendenti ad ottenere l'ammissione all'esercizio dell'attivita' specifica in medicina generale nei Paesi dell'Unione europea e rilascia le certificazioni richieste, previa acquisizione della relativa documentazione.

SEZIONE III

Infermiere responsabile dell'assistenza generale

Art. 38.

Formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale

1. L'ammissione alla formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale e' subordinata al compimento di una formazione scolastica generale di 10 anni sancita da un diploma, certificato o altro titolo rilasciato da autorita' od organi competenti di uno Stato membro o da un certificato attestante il superamento di un esame d'ammissione, di livello equivalente, alle scuole per infermieri.

2. La formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale avviene a tempo pieno con un programma che corrisponde almeno a quello di cui all'allegato V, punto 5.2.1.

3. La formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale comprende almeno tre anni di studi o 4.600 ore d'insegnamento teorico e clinico. L'insegnamento teorico rappresenta almeno un terzo e quello clinico almeno la meta' della durata minima della formazione. Possono essere accordate esenzioni parziali a persone che hanno acquisito parte di questa formazione nel quadro di altre formazioni di livello almeno equivalente.

4. L'insegnamento teorico e' la parte di formazione in cure infermieristiche con cui il candidato infermiere acquisisce le conoscenze, la comprensione, le competenze e gli atteggiamenti professionali necessari a pianificare, dispensare e valutare cure sanitarie globali. La formazione e' impartita da insegnanti di cure infermieristiche e da altro personale competente, in scuole per infermieri e in altri luoghi d'insegnamento scelti dall'ente di formazione.

5. L'insegnamento clinico e' la parte di formazione in cure infermieristiche con cui il candidato infermiere apprende, nell'ambito di un gruppo e a diretto contatto con individui o collettivita' sani o malati, a pianificare, dispensare e valutare le necessarie cure infermieristiche globali in base a conoscenze e competenze acquisite. Egli apprende non solo a lavorare come membro di un gruppo, ma anche a essere un capogruppo che organizza cure infermieristiche globali, e anche l'educazione alla salute per singoli individui e piccoli gruppi in seno all'istituzione sanitaria o alla collettivita'. L'istituzione incaricata della formazione d'infermiere e' responsabile del coordinamento tra l'insegnamento teorico e quello clinico per tutto il programma di studi. L'attivita' d'insegnamento ha luogo in ospedali e altre istituzioni sanitarie e nella collettivita', sotto la responsabilita' di infermieri insegnanti e con la cooperazione e l'assistenza di altri infermieri qualificati. All'attivita' dell'insegnamento potra' partecipare anche altro personale qualificato. I candidati infermieri partecipano alle attivita' dei servizi in questione nella misura in cui queste contribuiscono alla loro formazione, consentendo loro di apprendere

ad assumersi le responsabilita' che le cure infermieristiche implicano.

6. La formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle conoscenze e competenze seguenti:

a) un'adeguata conoscenza delle scienze che sono alla base dell'assistenza infermieristica di carattere generale, compresa una sufficiente conoscenza dell'organismo, delle funzioni fisiologiche e del comportamento delle persone in buona salute e malate, nonché delle relazioni esistenti tra lo stato di salute e l'ambiente fisico e sociale dell'essere umano;

b) una sufficiente conoscenza della natura e dell'etica della professione e dei principi generali riguardanti la salute e l'assistenza infermieristica;

c) un'adeguata esperienza clinica; tale esperienza, che dovrebbe essere scelta per il suo valore formativo, dovrebbe essere acquisita sotto il controllo di personale infermieristico qualificato e in luoghi in cui il numero del personale qualificato e l'attrezzatura siano adeguati all'assistenza infermieristica dei pazienti;

d) la capacita' di partecipare alla formazione del personale sanitario e un'esperienza di collaborazione con tale personale;

e) un'esperienza di collaborazione con altre persone che svolgono un'attivita' nel settore sanitario.

Art. 39.

Esercizio delle attivita' professionali d'infermiere responsabile dell'assistenza generale

1. Le attivita' professionali d'infermiere responsabile dell'assistenza generale sono le attivita' esercitate a titolo professionale e indicate nell'allegato V, punto 5.2.2.

Art. 40.

Diritti acquisiti specifici agli infermieri responsabili dell'assistenza generale

1. Se agli infermieri responsabili dell'assistenza generale si applicano le norme generali sui diritti acquisiti, le attivita' da essi svolte devono comprendere la piena responsabilita' della programmazione, organizzazione e somministrazione delle cure infermieristiche ai pazienti.

2. Per quanto riguarda i titoli polacchi di formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale, si applicano solo le seguenti disposizioni relative ai diritti acquisiti. Per i cittadini degli Stati membri i cui titoli di formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale sono stati rilasciati o la cui corrispondente formazione e' iniziata in Polonia anteriormente al 1° maggio 2004 e che non soddisfano i requisiti minimi di formazione di cui all'articolo 38 vengono riconosciuti come prova sufficiente i seguenti titoli di formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale se corredati di un certificato il quale dimostri l'effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini di tale Stato membro, nel territorio della Polonia, delle attivita' di infermiere responsabile dell'assistenza generale per il periodo di seguito specificato: a) titolo di formazione di grado licenza di infermiere (dyplom licencjata pielÅ³gniarsstwa): almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio del certificato, b) titolo di formazione di grado diploma di infermiere (dyplom pielÅ³gniarki albo pielÅ³gniarki dyplomowanej) che attesta il completamento dell'istruzione post-secondaria ottenuto da una scuola

professionale medica: almeno cinque anni consecutivi nei sette anni precedenti il rilascio del certificato. Le suddette attività devono aver incluso l'assunzione della piena responsabilità per la pianificazione, l'organizzazione e la prestazione delle attività infermieristiche nei confronti del paziente.

3. Vengono riconosciuti, inoltre, i titoli di infermiere rilasciati in Polonia ad infermieri che hanno completato anteriormente al 1 maggio 2004 la corrispondente formazione che non soddisfa i requisiti minimi di formazione di cui all'articolo 32, sancita dal titolo di "licenza di infermiere" ottenuto sulla base di uno speciale programma di rivalorizzazione di cui all'articolo 11 della legge del 20 aprile 2004 che modifica la legge sulle professioni di infermiere e ostetrica e taluni altri atti giuridici (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia del 30 aprile 2004 n. 92, pag. 885) e al regolamento del Ministro della sanità dell'11 maggio 2004 sulle condizioni dettagliate riguardanti i corsi impartiti agli infermieri e alle ostetriche, che sono titolari di un certificato di scuola secondaria (esame finale - maturità) e che hanno conseguito un diploma di infermiere e di ostetrica presso un liceo medico o una scuola professionale medica (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia del 13 maggio 2004 n. 110, pag. 1170), allo scopo di verificare che gli interessati sono in possesso di un livello di conoscenze e di competenze paragonabile a quello degli infermieri in possesso delle qualifiche che, per quanto riguarda la Polonia, sono definite nell'allegato V, 5.2.2.

4. Per i cittadini degli Stati membri i cui titoli di infermiere responsabile dell'assistenza generale sono stati rilasciati o la cui corrispondente formazione è iniziata in Romania anteriormente alla data di adesione e la cui formazione non soddisfa i requisiti minimi di formazione di cui all'articolo 38, è riconosciuto il titolo di formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale (certificat de competente profesional de asistent medical generalist) con istruzione post-secondaria ottenuta da una scuola postliceale come prova sufficiente se corredato di un attestato il quale dimostri l'effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini di tale Stato membro, nel territorio della Romania, delle attività di infermiere responsabile dell'assistenza generale per un periodo di almeno cinque anni consecutivi nei sette anni precedenti la data di rilascio dell'attestato. Le suddette attività devono aver incluso l'assunzione della piena responsabilità per la pianificazione, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività infermieristiche nei confronti del paziente.

SEZIONE IV Odontoiatra

Art. 41.

Formazione dell'odontoiatra

1. L'ammissione alla formazione di odontoiatra è subordinata al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore che dia accesso, per tali studi, alle università.

2. La formazione dell'odontoiatra comprende un percorso di studi teorici e pratici della durata minima di cinque anni svolti a tempo pieno. Il programma di studi, che permette il conseguimento del diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, corrisponde

almeno a quello di cui all'allegato V, punto 5.3.1. Detti studi sono effettuati presso un'universita' o sotto il controllo di un'universita'.

3. La formazione dell'odontoiatra garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle sottoelencate conoscenze e competenze:

a) adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fonda l'odontoiatria, nonché una buona comprensione dei metodi scientifici e, in particolare, dei principi relativi alla misura delle funzioni biologiche, alla valutazione di fatti stabiliti scientificamente e all'analisi dei dati;

b) adeguate conoscenze della costituzione, della fisiologia e del comportamento di persone sane e malate, nonché del modo in cui l'ambiente naturale e sociale influisce sullo stato di salute dell'uomo, nella misura in cui ciò sia correlato all'odontoiatria;

c) adeguate conoscenze della struttura e della funzione di denti, bocca, mascelle e dei relativi tessuti, sani e malati, nonché dei loro rapporti con lo stato generale di salute ed il benessere fisico e sociale del paziente;

d) adeguata conoscenza delle discipline e dei metodi clinici che forniscano un quadro coerente delle anomalie, lesioni e malattie dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché dell'odontoiatria sotto l'aspetto preventivo, diagnostico e terapeutico;

e) adeguata esperienza clinica acquisita sotto opportuno controllo.

4. La formazione di odontoiatra conferisce le competenze necessarie per esercitare tutte le attività inerenti alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle anomalie e delle malattie dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti.

5. Le attività professionali dell'odontoiatra sono stabilite dall'articolo 1 della legge 24 luglio 1985, n. 409.

Art. 42.

Formazione di odontoiatra specialista

1. L'ammissione alle scuole di specializzazione in odontoiatria presuppone il possesso di un diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, corredato della relativa abilitazione all'esercizio professionale. Tale diploma attesta il compimento con successo di cinque anni di studi teorici e pratici nell'ambito del ciclo di formazione di cui all'articolo 41.

2. Accedono alle scuole di specializzazione in odontoiatria di cui al comma 1 anche coloro i quali sono in possesso dei requisiti previsti agli articoli 32 e 43.

3. La formazione dell'odontoiatra specialista comprende un insegnamento teorico e pratico che si svolge presso una universita', una azienda ospedaliera o un istituto accreditato a tale fine dalle universita'.

4. La formazione di odontoiatra specialista si svolge a tempo pieno, per un periodo non inferiore a tre anni, sotto il controllo delle autorità od organi competenti. Essa richiede la partecipazione personale dello specializzando alle attività e responsabilità proprie della disciplina.

Art. 43.

Diritti acquisiti specifici degli odontoiatri

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività professionale di odontoiatra di cui all'allegato V, punto 5.3.2, ai cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, in possesso di un titolo di medico

rilasciato in Spagna, Austria, Repubblica Ceca, Slovacchia e Romania, che hanno iniziato la formazione in medicina entro la data indicata per ciascuno dei suddetti Stati nell'allegato V, punto 5.3.2, e' riconosciuto il titolo di formazione di medico purché accompagnato da un attestato rilasciato dalla autorità competente dello Stato di provenienza.

2. Detto attestato deve certificare il contestuale rispetto delle sottoelencate condizioni:

a) che tali cittadini hanno esercitato effettivamente, lecitamente e a titolo principale nello Stato di provenienza l'attività professionale di odontoiatra, per almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque precedenti il rilascio dell'attestato;

b) che tali persone sono autorizzate a esercitare la suddetta attività alle stesse condizioni dei titolari del titolo di formazione indicato per lo Stato di provenienza nell'allegato V, punto 5.3.2.

3. E' dispensato dal requisito della pratica professionale di tre anni, di cui al comma 2, lettera a), chi ha portato a termine studi di almeno tre anni, che le autorità competenti dello Stato di provenienza dell'interessato certificano equivalenti alla formazione di cui all'articolo 41.

4. Per quanto riguarda la Repubblica Ceca e la Slovacchia, i titoli di formazione conseguiti nell'ex Cecoslovacchia sono riconosciuti al pari dei titoli di formazione cechi e slovacchi e alle stesse condizioni stabilite nei commi precedenti.

5. Il Ministero della salute, previa opportuni accertamenti ed in collaborazione con gli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, attesta il possesso dei titoli di formazione in medicina rilasciati in Italia a chi ha iniziato la formazione universitaria in medicina dopo il 28 gennaio 1980 e prima del 31 dicembre 1984. L'attestato deve certificare il rispetto delle tre seguenti condizioni:

a) che tali persone hanno superato la specifica prova attitudinale organizzata dalle competenti autorità italiane per verificare il possesso delle conoscenze e competenze di livello paragonabile a quelle dei possessori del titolo di formazione indicato per l'Italia all'allegato V, punto 5.3.2;

b) che tali persone hanno esercitato effettivamente, lecitamente e a titolo principale in Italia l'attività professionale di odontoiatra, per almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque precedenti il rilascio dell'attestato;

c) che tali persone sono autorizzate a esercitare o esercitano effettivamente, lecitamente e a titolo principale le attività professionali di odontoiatra alle stesse condizioni dei possessori del titolo di formazione indicato per l'Italia all'allegato V, punto 5.3.2.

6. E' dispensato dalla prova attitudinale, di cui al quinto comma, lettera a), chi ha portato a termine studi di almeno tre anni, che il Ministero della salute, previa gli opportuni accertamenti presso il Ministero dell'università e della ricerca ed in collaborazione con gli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri certificano equivalenti alla formazione di cui all'articolo 41. Sono equiparati ai predetti soggetti coloro che hanno iniziato la formazione universitaria in Italia di medico dopo il 31 dicembre 1984, purché i tre anni di studio sopra citati abbiano avuto inizio entro il 31 dicembre 1994.

Veterinario

Art. 44.

Formazione del medico veterinario

1. L'ammissione alla formazione del medico veterinario e' subordinata al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore che dia accesso, per tali studi, alle Universita'.

2. Il diploma di laurea in medicina veterinaria si consegue a seguito di un corso di studi universitari teorici e pratici, della durata minima di cinque anni, svolti a tempo pieno, effettuati presso un'universita' o sotto il controllo di un'universita'.

3. Il ciclo di formazione per il conseguimento del titolo di medico veterinario verte almeno sul programma indicato nell'allegato V, punto 5.4.1.

4. La formazione di medico veterinario garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle sottoelencate conoscenze e competenze:

a) adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fondano le attivita' di medico veterinario;

b) adeguate conoscenze della struttura e delle funzioni degli animali in buona salute, del loro allevamento, della loro riproduzione e della loro igiene in generale, come pure della loro alimentazione, compresa la tecnologia impiegata nella fabbricazione e conservazione degli alimenti rispondenti alle loro esigenze;

c) adeguate conoscenze nel settore del comportamento e della protezione degli animali;

d) adeguate conoscenze delle cause, della natura, dell'evoluzione, degli effetti, della diagnosi e della terapia delle malattie degli animali, sia individualmente che collettivamente; fra queste, una particolare conoscenza delle malattie trasmissibili all'uomo;

e) adeguate conoscenze della medicina preventiva;

f) adeguate conoscenze dell'igiene e della tecnologia per ottenere, fabbricare e immettere in commercio i prodotti alimentari animali o di origine animale destinati al consumo umano;

g) adeguate conoscenze per quanto riguarda le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alle materie summenzionate;

h) un'adeguata esperienza clinica e pratica sotto opportuno controllo.

Art. 45.

Diritti acquisiti specifici dei medici veterinari

1. Fatto salvo l'articolo 32, ai cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, i cui titoli di formazione di veterinario sono stati rilasciati in Estonia o per i quali la corrispondente formazione e' iniziata in tale Stato anteriormente al 1 maggio 2004 e' riconosciuto il titolo di medico veterinario se corredato di un certificato rilasciato dall'autorita' competente dell'Estonia attestante che detti cittadini hanno effettivamente e lecitamente svolto l'attivita' professionale di medico veterinario in tale territorio per almeno cinque anni consecutivi nei sette anni precedenti il rilascio di detto certificato.

SEZIONE VI
Ostetrica

Art. 46.

Formazione di ostetrica

1. La formazione di ostetrica comprende almeno una delle formazioni che seguono: a) una formazione specifica a tempo pieno di ostetrica di almeno 3 anni di studi teorici e pratici (possibilita' I) vertente almeno sul programma di cui all'allegato V, punto 5.5.1.; b) una formazione specifica a tempo pieno di ostetrica di 18 mesi (possibilita' II), vertente almeno sul programma di cui all'allegato V, punto 5.5.1 le cui materie non siano comprese in un insegnamento equivalente per la formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale. L'ente incaricato della formazione delle ostetriche e' responsabile del coordinamento tra teoria e pratica per tutto il programma di studi.

2. L'accesso alla formazione di ostetrica e' subordinato a una delle condizioni che seguono:

a) compimento almeno dei primi dieci anni di formazione scolastica generale, per la possibilita' I, o

b) possesso di un titolo di formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale di cui all'allegato V, 5.5.1, per la possibilita' II.

3. La formazione di ostetrica garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle conoscenze e competenze seguenti:

a) un'adeguata conoscenza delle scienze che sono alla base delle attivita' di ostetrica, ed in special modo dell'ostetricia e della ginecologia;

b) un'adeguata conoscenza della deontologia e della legislazione professionale;

c) un'approfondita conoscenza delle funzioni biologiche, dell'anatomia e della fisiologia nei settori dell'ostetricia e del neonato, nonche' una conoscenza dei rapporti tra lo stato di salute e l'ambiente fisico e sociale dell'essere umano e del suo comportamento;

d) un'adeguata esperienza clinica acquisita sotto il controllo di personale ostetrico qualificato e in istituti autorizzati;

e) la necessaria comprensione della formazione del personale sanitario e un'esperienza di collaborazione con tale personale.

Art. 47.

Condizioni per il riconoscimento del titolo di formazione di ostetrica

1. I titoli di formazione di ostetrica di cui all'allegato V, punto 5.5.2, beneficiano del riconoscimento automatico ai sensi dell'articolo 31 se soddisfano uno dei seguenti requisiti:

a) una formazione a tempo pieno di ostetrica di almeno tre anni:

1) subordinata al possesso di un diploma, certificato o altro titolo che dia accesso agli istituti universitari o di insegnamento superiore o, in mancanza di esso, che garantisca un livello equivalente di conoscenze, oppure

2) seguita da una pratica professionale di due anni al termine della quale sia rilasciato un attestato ai sensi del comma 2;

b) una formazione a tempo pieno di ostetrica di almeno due anni o 3.600 ore subordinata al possesso di un titolo di formazione

d'infermiere responsabile dell'assistenza generale di cui all'allegato V, punto 5.2.2;

c) una formazione a tempo pieno di ostetrica di almeno 18 mesi o 3.000 ore subordinata al possesso di un titolo di formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale di cui all'allegato V, 5.22 e seguita da una pratica professionale di un anno per la quale sia rilasciato un attestato ai sensi del comma 2.

2. L'attestato di cui al comma 1 e' rilasciato dalle autorita' competenti dello Stato membro d'origine e certifica che il titolare, dopo l'acquisizione del titolo di formazione di ostetrica, ha esercitato in modo soddisfacente, in un ospedale o in un istituto di cure sanitarie a tal fine autorizzato, tutte le attivita' di ostetrica per il periodo corrispondente.

Art. 48.

Esercizio delle attivita' professionali di ostetrica

1. Le disposizioni della presente sezione si applicano alle attivita' di ostetrica come definite dalla legislazione vigente, fatto salvo il comma 2, ed esercitate con i titoli professionali di cui all'allegato V, punto 5.5.2.

2. Le ostetriche sono autorizzate all'esercizio delle seguenti attivita':

a) fornire una buona informazione e dare consigli per quanto concerne i problemi della pianificazione familiare;

b) accertare la gravidanza e in seguito sorvegliare la gravidanza diagnosticata come normale da un soggetto abilitato alla professione medica, effettuare gli esami necessari al controllo dell'evoluzione della gravidanza normale;

c) prescrivere gli esami necessari per la diagnosi quanto piu' precoce di gravidanze a rischio;

d) predisporre programmi di preparazione dei futuri genitori ai loro compiti, assicurare la preparazione completa al parto e fornire consigli in materia di igiene e di alimentazione;

e) assistere la partoriente durante il travaglio e sorvegliare lo stato del feto nell'utero con i mezzi clinici e tecnici appropriati;

f) praticare il parto normale, quando si tratti di presentazione del vertex, compresa, se necessario, l'episiotomia e, in caso di urgenza, praticare il parto nel caso di una presentazione podalica;

g) individuare nella madre o nel bambino i segni di anomalie che richiedono l'intervento di un medico e assistere quest'ultimo in caso d'intervento; prendere i provvedimenti d'urgenza che si impongono in assenza del medico e, in particolare, l'estrazione manuale della placenta seguita eventualmente dalla revisione uterina manuale;

h) esaminare il neonato e averne cura; prendere ogni iniziativa che s'imponga in caso di necessita' e, eventualmente, praticare la rianimazione immediata;

i) assistere la partoriente, sorvegliare il puerperio e dare alla madre tutti i consigli utili affinche' possa allevare il neonato nel modo migliore;

l) praticare le cure prescritte da un medico;

m) redigere i necessari rapporti scritti.

Art. 49.

Diritti acquisiti specifici alle ostetriche

1. Viene riconosciuta come prova sufficiente per i cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea, i cui titoli di formazione in ostetricia soddisfano tutti i requisiti minimi di formazione di cui all'articolo 46 ma, ai sensi dell'articolo 47, sono riconoscibili

solo se accompagnati dall'attestato di pratica professionale di cui al suddetto articolo 47, comma 2, i titoli di formazione rilasciati dagli Stati membri prima della data di riferimento di cui all'allegato V, punto 5.5.2, accompagnati da un attestato che certifichi l'effettivo e lecito esercizio da parte di questi cittadini delle attività in questione per almeno due anni consecutivi nei cinque che precedono il rilascio dell'attestato.

2. Le condizioni di cui al comma 1 si applicano ai cittadini degli Stati membri i cui titoli di formazione in ostetricia sanciscono una formazione acquisita sul territorio della ex Repubblica democratica tedesca e che soddisfa tutti i requisiti minimi di formazione di cui all'articolo 46, ma, ai sensi dell'articolo 47, sono riconoscibili solo se accompagnati dall'attestato di pratica professionale di cui all'articolo 47, comma 2, se sanciscono una formazione iniziata prima del 3 ottobre 1990.

3. Per i cittadini degli Stati membri i cui titoli di formazione in ostetricia sono stati rilasciati o la cui corrispondente formazione è iniziata in Polonia anteriormente al 1 maggio 2004 e che non soddisfano i requisiti minimi di formazione di cui all'articolo 41, i seguenti titoli di formazione in ostetricia sono riconosciuti come prova sufficiente se corredati da un certificato il quale dimostri l'effettivo e lecito esercizio da parte degli interessati delle attività di ostetrica per il periodo di seguito specificato:

a) titolo di formazione di grado licenza in ostetricia (dyplom licencjata poloznictwa): almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio del certificato;

b) titolo di formazione di grado diploma in ostetricia che certifichi il compimento di un ciclo di istruzione post-secondaria, ottenuto da una scuola professionale medica (dyplom polonej): almeno cinque anni consecutivi nei sette anni precedenti il rilascio del certificato.

4. Vengono riconosciuti i titoli di ostetrica rilasciati in Polonia ad ostetriche che hanno completato la corrispondente formazione anteriormente al 1 maggio 2004, che non soddisfa i requisiti minimi di formazione di cui all'articolo 41, sancita dal titolo di "licenza di ostetrica" ottenuto sulla base di uno speciale programma di rivalorizzazione di cui all'articolo 11 della legge del 20 aprile 2004 che modifica la legge sulle professioni di infermiere e ostetrica e taluni altri atti giuridici (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia del 30 aprile 2004 n. 92, pag. 885) e al regolamento del Ministro della sanità dell'11 maggio 2004 sulle condizioni dettagliate riguardanti i corsi impartiti agli infermieri e alle ostetriche, che sono titolari di un certificato di scuola secondaria (esame finale - maturità) e che hanno conseguito un diploma di infermiere e di ostetrica presso un liceo medico o una scuola professionale medica (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia del 13 maggio 2004 n. 110, pag. 1170), allo scopo di verificare che gli interessati sono in possesso di un livello di conoscenze e di competenze paragonabile a quello delle ostetriche in possesso delle qualifiche che, per quanto riguarda la Polonia, sono definite nell'allegato V, 5.5.2.

5. Per i cittadini degli Stati membri i cui titoli di formazione in ostetricia (asistent medical obstetrică-ginecologie) sono stati rilasciati dalla Romania anteriormente alla data di adesione all'Unione europea e la cui formazione non soddisfa i requisiti minimi di formazione di cui all'articolo 46, detti titoli sono riconosciuti come prova sufficiente ai fini dell'esercizio delle attività di ostetrica, se corredati da un attestato il quale dimostri l'effettivo e lecito esercizio da parte degli interessati, nel territorio della Romania, delle attività di ostetrica per un periodo di almeno cinque anni consecutivi nei sette anni precedenti il rilascio del certificato.

SEZIONE VII
Farmacista

Art. 50.

Formazione di farmacista

1. L'ammissione alla formazione di farmacista e' subordinata al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore che dia accesso, per tali studi, alle universita'.

2. Il titolo di formazione di farmacista sancisce una formazione della durata di almeno cinque anni, di cui almeno: a) quattro anni d'insegnamento teorico e pratico a tempo pieno in una universita', un istituto superiore di livello riconosciuto equivalente o sotto la sorveglianza di una universita'; b) sei mesi di tirocinio in una farmacia aperta al pubblico o in un ospedale sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico di quest'ultimo. Tale ciclo di formazione verte almeno sul programma di cui all'allegato V, punto 5.6.1.

3. La formazione di farmacista garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle sottoelencate conoscenze e competenze:

a) un'adeguata conoscenza dei medicinali e delle sostanze utilizzate per la loro fabbricazione;

b) un'adeguata conoscenza della tecnologia farmaceutica e del controllo fisico, chimico, biologico e microbiologico dei medicinali;

c) un'adeguata conoscenza del metabolismo e degli effetti dei medicinali, nonche' dell'azione delle sostanze tossiche e dell'utilizzazione dei medicinali stessi;

d) un'adeguata conoscenza che consenta di valutare i dati scientifici concernenti i medicinali in modo da potere su tale base fornire le informazioni appropriate;

e) un'adeguata conoscenza delle norme e delle condizioni che disciplinano l'esercizio delle attivita' farmaceutiche.

Art. 51.

Esercizio delle attivita' professionali di farmacista

1. I titolari del titolo di formazione universitaria di farmacista, corredato del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di cui allegato V, punto 5.6.2, che soddisfi le condizioni di formazione di cui all'articolo 50, sono autorizzati ad accedere e ad esercitare almeno le sottoelencate attivita', fermo restando le disposizioni che prevedono, nell'ordinamento nazionale, ulteriori requisiti per l'esercizio delle stesse:

a) preparazione della forma farmaceutica dei medicinali;

b) fabbricazione e controllo dei medicinali;

c) controllo dei medicinali in un laboratorio di controllo dei medicinali;

d) immagazzinamento, conservazione e distribuzione dei medicinali nella fase di commercio all'ingrosso;

e) preparazione, controllo, immagazzinamento e distribuzione dei medicinali nelle farmacie aperte al pubblico;

f) preparazione, controllo, immagazzinamento e distribuzione dei medicinali negli ospedali;

g) diffusione di informazioni e consigli nel settore dei medicinali.

SEZIONE VIII
Architetto

Art. 52.

Formazione di architetto

1. La formazione di architetto comprende almeno quattro anni di studi a tempo pieno oppure sei anni di studi, di cui almeno tre a tempo pieno, in un'università o un istituto di insegnamento comparabile. Tale formazione deve essere sancita dal superamento di un esame di livello universitario. Questo insegnamento di livello universitario il cui elemento principale è l'architettura, deve mantenere un equilibrio tra gli aspetti teorici e pratici della formazione in architettura e garantire l'acquisizione delle seguenti conoscenze e competenze:

a) capacità di creare progetti architettonici che soddisfino le esigenze estetiche e tecniche;

b) adeguata conoscenza della storia e delle teorie dell'architettura nonché delle arti, tecnologie e scienze umane ad essa attinenti;

c) conoscenza delle belle arti in quanto fattori che possono influire sulla qualità della concezione architettonica;

d) adeguata conoscenza in materia di urbanistica, pianificazione e tecniche applicate nel processo di pianificazione;

e) capacità di cogliere i rapporti tra uomo e opere architettoniche e tra opere architettoniche e il loro ambiente, nonché la capacità di cogliere la necessità di adeguare tra loro opere architettoniche e spazi, in funzione dei bisogni e della misura dell'uomo;

f) capacità di capire l'importanza della professione e delle funzioni dell'architetto nella società, in particolare elaborando progetti che tengano conto dei fattori sociali;

g) conoscenza dei metodi d'indagine e di preparazione del progetto di costruzione;

h) conoscenza dei problemi di concezione strutturale, di costruzione e di ingegneria civile connessi con la progettazione degli edifici;

i) conoscenza adeguata dei problemi fisici e delle tecnologie, nonché della funzione degli edifici, in modo da renderli internamente confortevoli e proteggerli dai fattori climatici;

l) capacità tecnica che consenta di progettare edifici che rispondano alle esigenze degli utenti, nei limiti imposti dal fattore costo e dai regolamenti in materia di costruzione;

m) conoscenza adeguata delle industrie, organizzazioni, regolamentazioni e procedure necessarie per realizzare progetti di edifici e per l'integrazione dei piani nella pianificazione generale.

Art. 53.

Deroghe alle condizioni della formazione di architetto

1. In deroga all'articolo 52, è riconosciuta soddisfare l'articolo 31 anche la formazione impartita in tre anni dalle

Fachhochschulen della Repubblica federale di Germania, in vigore al 5 agosto 1985, che da' accesso alle attivita' di cui all'articolo 54 in tale Stato membro con il titolo professionale di architetto, purché la formazione sia completata da un periodo di esperienza professionale di quattro anni, nella Repubblica federale di Germania, attestato da un certificato rilasciato dall'ordine professionale cui è iscritto l'architetto che desidera beneficiare delle disposizioni della presente sezione.

2. L'ordine professionale deve preventivamente stabilire che i lavori compiuti dall'architetto interessato in campo architettonico sono applicazioni che provano il possesso di tutte le conoscenze e competenze di cui all'articolo 52, comma 1. Il certificato è rilasciato con la stessa procedura che si applica all'iscrizione all'ordine professionale.

3. In deroga all'articolo 52, è riconosciuta soddisfare l'articolo 31 anche la formazione acquisita nel quadro della promozione sociale o di studi universitari a tempo parziale, nonché la formazione sancita dal superamento di un esame in architettura da parte di chi lavori da sette anni o più nel settore dell'architettura sotto il controllo di un architetto o di un ufficio di architetti. L'esame deve essere di livello universitario ed equivalente a quello di fine di studi di cui all'articolo 52, comma 1.

Art. 54.

Esercizio dell'attività

1. Il riconoscimento attribuisce ai diplomi, certificati ed altri titoli, la stessa efficacia dei diplomi rilasciati dallo Stato italiano per l'accesso all'attività nel settore dell'architettura e per il suo esercizio con il titolo professionale di architetto.

2. Il riconoscimento attribuisce il diritto di far uso del titolo di architetto secondo la legge italiana e consente di far uso del titolo riconosciuto e della relativa abbreviazione, secondo la legge dello Stato membro di origine o di provenienza e nella lingua di questi.

Art. 55.

Diritti acquisiti specifici degli architetti

1. I titoli di formazione di architetto, di cui all'allegato VI, punto 6, rilasciati dagli Stati membri, che sanciscono una formazione iniziata entro l'anno accademico di riferimento di cui al suddetto allegato, anche se non soddisfano i requisiti minimi di cui all'articolo 47, attribuendo loro ai fini dell'accesso e dell'esercizio delle attività professionali di architetto, lo stesso effetto sul suo territorio dei titoli di formazione di architetto che esso rilascia.

2. Sono riconosciuti gli attestati delle autorità competenti della Repubblica federale di Germania che sanciscono la rispettiva equivalenza tra i titoli di formazione rilasciati a partire dall'8 maggio 1945 dalle autorità competenti della Repubblica democratica tedesca e quelli al suddetto allegato.

Art. 56.

Esercizio della professione di architetto in altri Stati membri

1. Ai fini del riconoscimento in altri Stati dell'Unione europea o negli altri Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, il Ministero dell'universita' e della ricerca certifica il valore abilitante all'esercizio della professione dei titoli conseguiti in Italia.

Art. 57.

Servizi di informazione

1. I Consigli dell'ordine degli architetti, in collaborazione con il Consiglio nazionale dell'ordine degli architetti, forniscono agli interessati le necessarie informazioni sulla legislazione e deontologia professionale.

2. Gli ordini possono attivare corsi, con oneri a carico degli interessati, per fornire loro le conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio dell'attivita' professionale.

Art. 58.

Regolamento

1. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, legge 23 agosto 1988, n. 400, saranno emanate ulteriori norme ad integrazione della disciplina dei procedimenti di riconoscimento e di iscrizione all'albo od al registro e sulla tenuta di questo.

Titolo IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 59.

Libera prestazione di servizi per l'attivita' di guida turistica e di accompagnatore turistico

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per le politiche europee, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e secondo le modalita' di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 29 marzo 2001 n. 135, possono essere adottati, nel rispetto del diritto comunitario e dell'articolo 9, comma 3, criteri per rendere uniformi le valutazioni ai fini della verifica della occasionalita' e della temporaneita' delle prestazioni professionali per l'attivita' di guida turistica e di accompagnatore turistico.

Art. 60.

Abrogazioni

1. A fare data dall'entrata in vigore del presente decreto, e' abrogato il comma 5 dell'articolo 201 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante codice della proprieta' industriale.

2. A fare data dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogati il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, ed il decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229.

3. Il riferimento ai decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 115, e 2 maggio 1994, n. 319, contenuto nell'articolo 49, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, si intende fatto al titolo III del presente decreto; tuttavia resta attribuito all'autorita' competente di cui all'articolo 5 la scelta della eventuale misura compensativa da applicare al richiedente.

4. Ogni riferimento contenuto in vigenti disposizioni di legge ai decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 115, e 2 maggio 1994, n. 319, si intende fatto alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.

Art. 61.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Alle attivita' previste dal presente decreto i soggetti pubblici interessati provvedono con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste dalla legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 9 novembre 2007

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Bonino, Ministro per le politiche europee

Fioroni, Ministro della pubblica istruzione

Mussi, Ministro dell'universita' e della ricerca

Turco, Ministro della salute

Mastella, Ministro della giustizia

D'Alema, Ministro degli affari esteri

Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze

Damiano, Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Bersani, Ministro dello sviluppo economico

Rutelli, Ministro per i beni e le attivita' culturali

Bianchi, Ministro dei trasporti

Lanzillotta, Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali

Visto, il Guardasigilli: Mastella

ALLEGATO I

Elenco di associazioni od organizzazioni professionali che rispondono alle condizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a)

IRLANDA [1]

1. The Institute of Chartered Accountants in Ireland [2]
2. The Institute of Certified Public Accountants in Ireland [2]
3. The Association of Certified Accountants [2]
4. Institution of Engineers of Ireland
5. Irish Planning Institute

REGNO UNITO

1. Institute of Chartered Accountants in England and Wales
2. Institute of Chartered Accountants of Scotland
3. Institute of Chartered Accountants in Ireland
4. Chartered Association of Certified Accountants
5. Chartered Institute of Loss Adjusters
6. Chartered Institute of Management Accountants
7. Institute of Chartered Secretaries and Administrators
8. Chartered Insurance Institute
9. Institute of Actuaries
10. Faculty of Actuaries
11. Chartered Institute of Bankers
12. Institute of Bankers in Scotland
13. Royal Institution of Chartered Surveyors
14. Royal Town Planning Institute
15. Chartered Society of Physiotherapy

ALLEGATO I

Elenco di associazioni od organizzazioni professionali che rispondono alle condizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a)

IRLANDA [1]

1. The Institute of Chartered Accountants in Ireland [2]
2. The Institute of Certified Public Accountants in Ireland [2]
3. The Association of Certified Accountants [2]
4. Institution of Engineers of Ireland
5. Irish Planning Institute

REGNO UNITO

1. Institute of Chartered Accountants in England and Wales
2. Institute of Chartered Accountants of Scotland
3. Institute of Chartered Accountants in Ireland
4. Chartered Association of Certified Accountants
5. Chartered Institute of Loss Adjusters
6. Chartered Institute of Management Accountants
7. Institute of Chartered Secretaries and Administrators
8. Chartered Insurance Institute
9. Institute of Actuaries
10. Faculty of Actuaries
11. Chartered Institute of Bankers
12. Institute of Bankers in Scotland
13. Royal Institution of Chartered Surveyors
14. Royal Town Planning Institute
15. Chartered Society of Physiotherapy

16. Royal Society of Chemistry
17. British Psychological Society
18. Library Association
19. Institute of Chartered Foresters
20. Chartered Institute of Building
21. Engineering Council
22. Institute of Energy
23. Institution of Structural Engineers
24. Institution of Civil Engineers
25. Institution of Mining Engineers
26. Institution of Mining and Metallurgy
27. Institution of Electrical Engineers
28. Institution of Gas Engineers
29. Institution of Mechanical Engineers
30. Institution of Chemical Engineers
31. Institution of Production Engineers
32. Institution of Marine Engineers
33. Royal Institution of Naval Architects
34. Royal Aeronautical Society
35. Institute of Metals
36. Chartered Institution of Building Services Engineers
37. Institute of Measurement and Control
38. British Computer Society

[1] Cittadini irlandesi sono anche membri delle seguenti associazioni od organizzazioni del Regno Unito:

Institute of Chartered Accountants in England and Wales

Institute of Chartered Accountants of Scotland

Institute of Actuaries

Faculty of Actuaries

The Chartered Institute of Management Accountants

Institute of Chartered Secretaries and Administrators

Royal Town Planning Institute

Royal Institution of Chartered Surveyors

Chartered Institute of Building.

[2] Solo ai fini dell'attività di revisione dei conti.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Allegato II

Elenco dei cicli di formazione con struttura particolare di cui all'articolo 19, lettera c), punto II

1. Settore paramedico e sociopedagogico

I seguenti corsi di formazione:

in Germania:

- infermiere(a) puericultrice(trice)
(«Kinderkrankenschwester/Kinderkrankenpfleger»),
- esperto(a) di cinesiterapia [«Krankengymnast(in)/Physiotherapeut(in)»] [1],
- ergoterapeuta («Beschaeftigungs- und Arbeitstherapeut/Ergotherapeut»),
- ortofonista («Logopäde/Logopädin»),
- ortottico(a) [«Orthoptist(in)»],
- educatore(trice) riconosciuto(a) dallo Stato [«Staatlich anerkannte(r) Erzieher(in)»],
- educatore(trice) terapeuta riconosciuto(a) dallo Stato [«Staatlich anerkannte(r) Heilpädagoge(-in)»],
- assistente tecnico medico di laboratorio [«medizinisch-technische(r) Laboratoriums- Assistent(in)»],
- assistente tecnico medico in radiologia [«medizinisch-technische(r) Radiologie-Assistent(in)»],
- assistente tecnico medico in diagnostica funzionale [«medizinisch-technische(r) Assistent(in) für Funktionsdiagnostik»],
- assistente tecnico in medicina veterinaria [«veterinärmedizinisch-technische(r) Assistent(in)»],
- dietista [«Diätassistent(in)»],
- tecnico farmaceutico («Pharmazieingenieur»), (corsi dispensati prima del 31 marzo 1994 sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca o sul territorio dei nuovi Länder),

- infermiere(a) psichiatrico(a) [«Psychiatrische(r) Krankenschwester/Krankenpfleger»]

- logoterapeuta [«Sprachtherapeut(in)»]

[1] A partire dal 1° giugno 1994, il titolo professionale di «Krankengymnast(in)» è sostituito da quello di «Physiotherapeut(in)». Tuttavia, i membri della professione che hanno ottenuto i loro diplomi prima di quella data possono, se lo desiderano, continuare a utilizzare il precedente titolo di «Krankengymnast(in)».

nella Repubblica ceca:

- assistente sanitario [«Zdravotnický asistent»],

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 13 anni, di cui almeno 8 anni di istruzione elementare e 4 anni di formazione professionale secondaria presso una scuola medica secondaria, completato dall'esame di «maturitní zkouška».

- assistente nutrizionista («Nutrièní asistent»),

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 13 anni, di cui almeno 8 anni di istruzione elementare e 4 anni di formazione professionale secondaria presso una scuola medica secondaria, completato dall'esame di «maturitní zkouška».

in Italia:

- odontotecnico

- ottico

a Cipro:

- odontotecnico («ἰατρίοιότᾶ ÷ ἰσὸç»),

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 14 anni, di cui almeno 6 anni di istruzione elementare, 6 anni di istruzione secondaria e 2 anni di formazione professionale post-secondaria, seguito da almeno un anno di esperienza professionale.

- ottico («ὀτᾶ ÷ ἰέέϋò οὀὲέϋò»),

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 14 anni, di cui almeno 6 anni di istruzione elementare, 6 anni di istruzione secondaria e 2 anni di istruzione post-secondaria, seguito da almeno un anno di esperienza professionale.

in Lettonia:

- infermiere odontoiatrico («zobarstniecibas masa»),

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 13 anni, di cui almeno 10 anni di formazione scolastica generale e 2 anni di formazione professionale presso una scuola medica, seguito da 3 anni di esperienza professionale al termine della quale si deve superare un esame per ottenere un certificato di specializzazione.

- assistente tecnico biomedico di laboratorio («biomedicinas laborants»),

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 12 anni, di cui almeno 10 anni di formazione scolastica generale e 2 anni di formazione professionale presso una scuola medica, seguito da 2 anni di esperienza professionale al termine della quale si deve superare un esame per ottenere un certificato di specializzazione.

- odontotecnico («zobu tehnikis»),

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 12 anni, di cui almeno 10 anni di formazione scolastica generale e 2 anni di formazione professionale presso una scuola medica, seguito da 2 anni di esperienza professionale al termine della quale si deve superare un esame per ottenere un certificato di specializzazione.

- assistente fisioterapista («fizioterapeita asistents»),

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 13 anni, di cui almeno 10 anni di formazione scolastica generale e 3 anni di formazione professionale presso una scuola medica, seguito da 2 anni di esperienza professionale al termine della quale si deve superare un esame per ottenere un certificato di specializzazione.

in Lussemburgo:

- assistente tecnico medico in radiologia [«assistant(e) technique médical(e) en radiologie»]

- assistente tecnico medico di laboratorio [«assistant(e) technique médical(e) de laboratoire»]

- infermiere(a) psichiatrico(a) («infirmier/ière psychiatrique»)

- assistente tecnico medico in chirurgia [«assistant(e) technique médical(e) en chirurgie»]

- infermiere(a) puericultrice (puericultrice) («infirmier/ière puériculteur/trice»)

- infermiere(a) anestesista («infirmier/ière anesthésiste»)
- massaggiatore (massaggiatrice) diplomato(a) [«masseur/euse diplômé(e)»]
- educatore (educatrice) («éducateur/trice»)

nei Paesi Bassi:

- assistente veterinario («dierenartsassistent»)

qualifiche ottenute dopo aver partecipato a corsi di formazione professionale aventi durata complessiva di almeno tredici anni di cui:

i) almeno tre anni di formazione professionale in una scuola specializzata, che si conclude con un esame, eventualmente completati da un ciclo di specializzazione di uno o due anni, che si conclude con un esame, o

ii) almeno due anni e mezzo di formazione professionale in una scuola specializzata, che si conclude con un esame ed è completata da una pratica professionale di almeno sei mesi o un tirocinio professionale di almeno sei mesi in un istituto riconosciuto, o

iii) almeno due anni di formazione professionale in una scuola specializzata, che si conclude con un esame ed è completata da una pratica professionale di almeno un anno o un tirocinio professionale di almeno un anno in un istituto riconosciuto, o

iv) nel caso degli assistenti veterinari («dierenartsassistent»), tre anni di formazione professionale in una scuola specializzata (regime «MBO») o, in alternativa, tre anni di formazione professionale nel quadro del sistema duale di tirocinio («LLW»), che si concludono in entrambi i casi con un esame.

in Austria:

- formazione di base specifica in puericultura («spezielle Grundausbildung in der Kinder- und Jugendlichenpflege»)
- formazione di base specifica in assistenza psichiatrica («spezielle Grundausbildung in der psychiatrischen Gesundheits-und Krankenpflege»)
- ottico specializzato in lenti a contatto («Kontaktlinsenoptiker»)
- podologo («Fußpfleger»)
- tecnico audioprotesista («Hörgeräteakustiker»)
- rivenditore di prodotti farmaceutici («Drogist»)

ciclo di formazione che ha una durata complessiva minima di quattordici anni, di cui almeno cinque anni in un quadro formativo strutturato, suddiviso in un periodo di apprendistato di almeno tre anni, con una formazione in parte acquisita sul posto di lavoro e in parte dispensata da un istituto d'insegnamento professionale, ed in un periodo di pratica e formazione professionali, che si conclude con un esame che abilita all'esercizio della professione e alla formazione di apprendisti.

- massaggiatore («Masseur»)

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di quattordici anni, di cui cinque anni in un quadro formativo strutturato, con un apprendistato di durata biennale, un biennio di pratica e formazione professionali ed un corso annuale di formazione, che si conclude con un esame che abilita all'esercizio della professione e alla formazione di apprendisti.

- maestro/a di scuola materna («Kindergärtner/in»)
- educatore («Erzieher»)

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di tredici anni, di cui cinque anni di formazione professionale in una scuola specializzata, e si conclude con un esame.

in Slovacchia:

- insegnante di materie attinenti alla danza presso le scuole d'arte di base («učiteľ^{3/4} v tanebnom odbore na základných umeleckých školách»),

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 14,5 anni, di cui almeno 8 anni di istruzione elementare, 4 anni di istruzione di scuola secondaria specializzata e un corso di cinque semestri di pedagogia della danza.

- educatore presso istituti d'istruzione speciale e centri di assistenza sociale («vychovávateľ^{3/4} v špeciálnych výchovných zariadeniach a v zariadeniach sociálnych služieb»),

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 14 anni, di cui 8/9 anni di istruzione elementare, 4 anni di studi presso una scuola pedagogica secondaria o una scuola secondaria di altro tipo e 2 anni di studi pedagogici supplementari a tempo parziale.

2. Settore dei mastri artigiani («Mester»/«Meister»/«Maître») che rappresenta formazioni relative alle attività artigianali non contemplate dal titolo III, capo II della presente direttiva

I seguenti corsi di formazione:

in Danimarca:

- ottico («optometrist»)

il cui ciclo di formazione ha una durata complessiva di quattordici anni, di cui cinque di formazione professionale, suddivisa in una formazione teorica, di due anni e mezzo, impartita dall'istituto di insegnamento professionale e una formazione pratica di due anni e mezzo, acquisita nell'impresa, che si conclude con un esame riconosciuto riguardante l'attività artigianale e dà diritto al titolo di «Mester»;

- ortopedico, meccanico ortopedico («ortopædimekaniker»)

il cui ciclo di formazione ha una durata complessiva di dodici anni e mezzo, di cui tre e mezzo di formazione professionale, suddivisa in una formazione teorica di un semestre, impartita dall'istituto di insegnamento professionale, e una formazione pratica di tre anni, acquisita nell'impresa, che si conclude con un esame riconosciuto riguardante l'attività artigianale e dà diritto al titolo di «Mester».

- calzolaio ortopedico («ortopædiskomager»)

il cui ciclo di formazione ha una durata complessiva di tredici anni e mezzo, di cui quattro e mezzo di formazione professionale, suddivisa in una formazione teorica di due anni, impartita dall'istituto di insegnamento professionale, e una formazione pratica di due anni e mezzo, acquisita nell'impresa, che si conclude con un esame riconosciuto riguardante l'attività artigianale e dà diritto al titolo di «Mester».

in Germania:

- ottico («Augenoptiker»)
- odontotecnico («Zahntechniker»)
- ortopedico («Bandagist»)
- audioprotesista («Hörgeräte-Akustiker»)
- meccanico ortopedico («Orthopädiemechaniker»)
- calzolaio ortopedico («Orthopädienschuhmacher»)

in Lussemburgo:

- ottico («opticien»)
- odontotecnico («mécanicien dentaire»)
- audioprotesista («audioprothésiste»)
- meccanico ortopedico («mécanicien orthopédiste/bandagiste»)

- calzolaio ortopedico («orthopédiste-cordonnier»)

il cui ciclo di formazione ha una durata complessiva di quattordici anni, di cui almeno cinque anni in un quadro di formazione strutturato; tale formazione è in parte acquisita nell'impresa e in parte dispensata dall'istituto di insegnamento professionale e si conclude con un esame che si deve superare per poter esercitare a titolo autonomo, o come dipendente avente una responsabilità di livello comparabile, un'attività considerata artigianale.

in Austria:

- ortopedico bendaggi («Bandagist»)
- bustaio ortopedico («Miederwarenerzeuger»)
- ottico («Optiker»)
- calzolaio ortopedico («Orthopädienschuhmacher»)
- tecnico ortopedico («Orthopädietechniker»)
- odontotecnico («Zahntechniker»)
- giardiniere («Gärtner»)

ciclo di formazione che ha una durata complessiva minima di quattordici anni, di cui almeno cinque anni in un quadro formativo strutturato, suddiviso in un apprendistato di durata almeno triennale, con una formazione in parte acquisita sul posto di lavoro e in parte dispensata da un istituto d'insegnamento professionale, ed in almeno un biennio di pratica e formazione professionali, che si conclude con un esame di perito che abilita all'esercizio della professione e alla formazione di apprendisti e dà diritto al titolo di «Meister»;

corsi di formazione per periti nel settore dell'agricoltura e delle foreste, ossia:

- perito agrario («Meister in der Landwirtschaft»)
- perito in economia domestica rurale («Meister in der ländlichen Hauswirtschaft»)
- perito orticoltore («Meister im Gartenbau»)
- perito in orticoltura estensiva («Meister im Feldgemüsebau»)
- perito in frutticoltura e lavorazione della frutta («Meister im Obstbau und in der Obstverwertung»)
- perito in vitivinicoltura («Meister im Weinbau und in der Kellerwirtschaft»)

- perito in tecniche dell'industria lattiero-casearia («Meister in der Molkerei- und Käsereiwirtschaft»)
- perito in tecniche dell'allevamento equino («Meister in der Pferdewirtschaft»)
- perito in tecniche della pesca («Meister in der Fischereiwirtschaft»)
- perito in tecniche dell'allevamento di pollame («Meister in der Geflügelwirtschaft»)
- perito in apicoltura («Meister in der Bienenwirtschaft»)
- perito in scienze forestali («Meister in der Forstwirtschaft»)
- perito in tecnica vivaistica forestale e gestione delle foreste («Meister in der Forstgarten- und Forstpflégewirtschaft»)
- perito in magazzinaggio agricolo («Meister in der landwirtschaftlichen Lagerhaltung»)

ciclo di formazione che ha una durata complessiva minima di quindici anni, di cui almeno sei anni in un quadro formativo strutturato, suddiviso in un apprendistato di durata almeno triennale, con una formazione in parte acquisita nell'azienda e in parte dispensata da un istituto d'insegnamento professionale, ed in almeno un triennio di pratica professionale, che si conclude con un esame di perito nel settore professionale in questione che abilita all'esercizio della professione e alla formazione di apprendisti e dà diritto al titolo di «Meister».

in Polonia:

- insegnante di formazione professionale pratica («Nauczyciel praktycznej nauki zawodu»), che rappresenta un ciclo di formazione che ha una durata di:

i) 8 anni di istruzione elementare e 5 anni di formazione professionale secondaria o di istruzione secondaria equivalente in un settore pertinente, seguito da un corso di pedagogia di durata complessiva di almeno 150 ore, da un corso di sicurezza e igiene sul luogo di lavoro e da 2 anni di esperienza lavorativa nella professione che si dovrà insegnare; oppure

ii) 8 anni di istruzione elementare e 5 anni di formazione professionale secondaria e diploma di una scuola tecnica pedagogica post-secondaria; oppure

iii) 8 anni di istruzione elementare e 2-3 anni di formazione professionale di base secondaria e almeno 3 anni di esperienza professionale certificata da un titolo di maestro d'arte nella specifica professione, seguito da un corso di pedagogia di una durata complessiva di 150 ore.

in Slovacchia:

- maestro di formazione professionale («majster odbornéj výchovy»),

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 12 anni, di cui 8 anni di istruzione elementare, 4 anni di formazione professionale (formazione professionale secondaria completa e/o apprendistato nel pertinente (analogo) corso di formazione professionale o corso di apprendistato), esperienza professionale di una durata complessiva di almeno 3 anni nel settore relativo alla propria formazione o al proprio apprendistato e studi pedagogici supplementari presso la facoltà di pedagogia o le università tecniche, oppure istruzione secondaria completa e apprendistato nel pertinente (analogo) corso di formazione professionale o corso di apprendistato, esperienza professionale di una durata complessiva di almeno 3 anni nel settore relativo alla propria formazione o al proprio apprendistato e studi pedagogici supplementari presso la facoltà di pedagogia, oppure entro il 1° settembre 2005, formazione specializzata impartita nei centri metodologici per i maestri di formazione professionale presso le scuole speciali senza studi pedagogici supplementari.

3. Settore marittimo

a) Navigazione marittima

I seguenti corsi di formazione:

nella Repubblica ceca:

- allievo di coperta («palubní asistent»),
- ufficiale responsabile della guardia di navigazione («námožní poručík»),
- primo ufficiale («první palubní důstojník»),
- comandante («kapitán»),
- allievo di macchina («strojní asistent»),
- ufficiale di macchina responsabile della guardia in macchina («strojní důstojník»),
- primo ufficiale di macchina («druhý strojní důstojník»),
- direttore di macchina («první strojní důstojník»),
- elettrotecnico («elektrotechnik»),
- primo ufficiale elettrotecnico («elektrodůstojník»).

in Danimarca:

- comandante della marina mercantile («skibsfører»),

- secondo ufficiale («overstyrmand»),
- timoniere, ufficiale di guardia («enestyrmand, vagthavende styrmand»),
- ufficiale di guardia («vagthavende styrmand»),
- direttore di macchina («maskinchef»),
- primo ufficiale di macchina («l. maskinmester»),
- primo ufficiale di macchina/ufficiale di macchina di guardia («l. maskinmester/vagthavende maskinmester»);

in Germania:

- comandante «AM» («Kapitän AM»),
- comandante «AK» («Kapitän AK»),
- ufficiale di coperta «AMW» («Nautischer Schiffsoffizier AMW»),
- ufficiale di coperta «AKW» («Nautischer Schiffsoffizier AKW»),
- direttore di macchina - primo ufficiale di macchina «CT» («Schiffsbetriebstechniker CT - Leiter von Maschinenanlagen»),
- macchinista «CMA» - primo ufficiale di macchina («Schiffsmaschinist CMA - Leiter von Maschinenanlagen»),
- direttore di macchina «CTW» («Schiffsbetriebstechniker CTW»),
- macchinista «CMAW» - ufficiale di macchina unico responsabile («Schiffsmaschinist CMAW - Technischer Alleinoffizier»);

in Italia:

- ufficiale di coperta,
- ufficiale di macchina;

in Lettonia:

- ufficiale ingegnere elettronico di nave («Kugu elektromehānikis»),
- operatore di macchine frigorifere («Kuga saldešanas iekartu mašīnists»);

nei Paesi Bassi:

- pilota di piccola nave da trasporto (con complemento) [«stuurman kleine handelsvaart (met aanvulling)»],

- motorista diplomato per la navigazione costiera («diploma motordrijver»)

- funzionario VTS («VTS-functionaris»);

in Romania

- timoniere marittimo II/ 4 ST CW (timonier maritim);

qualifiche ottenute dopo corsi di formazione:

nella Repubblica ceca:

i) allievo di coperta («palubní asistent»),

1. Et : 20 anni compiuti.

2. a) Accademia marittima o college marittimo - dipartimento di navigazione; entrambi i corsi si devono concludere con l'esame «maturitn  zkouška» e con un servizio di navigazione riconosciuto a bordo di navi non inferiore a sei mesi nel corso degli studi, o

b) servizio di navigazione riconosciuto non inferiore a due anni come marinaio facente parte di una guardia di navigazione a livello ausiliario sulle navi e completamento di un corso riconosciuto, che soddisfi i livelli di competenza specificati nella sezione A-II/1 del codice STCW (International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers) impartito da un'accademia o da un college marittimi della parte della convenzione STCW, e superamento dell'esame dinanzi alla commissione d'esame riconosciuta dalla CTM (Comitato per il trasporto marittimo della Repubblica ceca).

ii) Ufficiale responsabile della guardia di navigazione («n mo n  poru ik»),

1. servizio di navigazione riconosciuto in qualit  di allievo di coperta su navi di stazza lorda non inferiore a 500 t per non meno di 6 mesi nel caso dei diplomati di un college oppure di un'accademia marittimi oppure di un anno nel caso dei diplomati di un corso riconosciuto, comprendente almeno sei mesi in qualit  di marinaio facente parte di una guardia di navigazione.

2. registro di formazione a bordo per i cadetti di coperta, debitamente compilato e vistato.

iii) Primo ufficiale («prvn  palubn  d stojn k»), certificato di idoneit  di ufficiale responsabile della guardia di navigazione su navi di stazza lorda non inferiore a 500 t e non meno di dodici mesi di servizio di navigazione riconosciuto in tale qualit .

iv) Comandante («kapitán»),

= certificato per il servizio in qualità di comandante di navi tra le 500 e le 3.000 TSL

= certificato di idoneità di primo ufficiale su navi di stazza lorda non inferiore a 3.000 t, non meno di 6 mesi di servizio di navigazione riconosciuto in qualità di primo ufficiale su navi di stazza lorda non inferiore a 500 t e non meno di 6 mesi di servizio di navigazione riconosciuto in qualità di primo ufficiale su navi di stazza lorda non inferiore a 3.000 t.

v) Allievo di macchina («strojní asistent»),

1. Età: 20 anni compiuti.

2. accademia marittima o college marittimo - dipartimento di navalmeccanica e servizio di navigazione riconosciuto a bordo di navi non inferiore a 6 mesi nel corso degli studi.

vi) Ufficiale di macchina responsabile della guardia in macchina («strojní důstojník»), servizio di navigazione riconosciuto in qualità di allievo di macchina per non meno di 6 mesi nel caso dei diplomati di un college o di un'accademia marittimi.

vii) Primo ufficiale di macchina («druhý strojní důstojník»), servizio di navigazione riconosciuto non inferiore a 12 mesi in qualità di secondo ufficiale di macchina su navi aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza pari o superiore a 750 kW.

viii) Direttore di macchina («první strojní důstojník»), appropriato certificato di servizio in qualità di primo ufficiale di macchina su navi aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza pari o superiore a 3.000 kW e servizio di navigazione riconosciuto in tale qualità non inferiore a 6 mesi.

ix) Elettrotecnico («elektrotechnik»),

1. Età: 18 anni compiuti.

2. Accademia marittima o altra accademia, facoltà di ingegneria elettrica o scuola o college tecnici oppure college di ingegneria elettrotecnica (tutti i corsi si devono concludere con il «maturitní zkouška» e con un tirocinio riconosciuto nel settore dell'ingegneria elettrica non inferiore a 12 mesi).

x) Primo ufficiale elettrotecnico («elektrodůstojník»),

1. accademia o college marittimi, facoltà di elettromeccanica navale o altra accademia o scuola secondaria nel settore dell'elettromeccanica; tutti i corsi si devono concludere con il «maturitní zkouška» o con un esame di Stato.

2. servizio di navigazione riconosciuto in qualità di elettrotecnico per un periodo non inferiore a 12 mesi nel caso dei diplomati di un'accademia o di un college, o di 24 mesi nel caso dei diplomati della scuola secondaria.

- in Danimarca, della durata di nove anni di ciclo primario, seguiti da un corso di formazione di base e/o da un servizio in mare di durata variabile tra diciassette e trentasei mesi e completati:

i) per l'ufficiale di guardia, da un anno di formazione professionale specializzata,

ii) per le altre professioni, da tre anni di formazione professionale specializzata;

- in Germania, di una durata complessiva compresa fra quattordici e diciotto anni, di cui un ciclo di formazione professionale di base di tre anni e un periodo di servizio in mare di un anno, seguito da uno-due anni di formazione professionale specializzata completata, se del caso, da una pratica professionale di navigazione di due anni;

- in Lettonia

i) Ufficiale ingegnere elettronico di nave («kugu elektromehānikis»),

1. Etā: 18 anni compiuti.

2. Ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 12 anni e 6 mesi, di cui 9 anni almeno di istruzione elementare e 3 anni di formazione professionale. Inoltre 6 mesi almeno di servizio di navigazione come elettricista di nave o assistente dell'ingegnere elettrotecnico di navi aventi un generatore di potenza superiore a 750 kW. La formazione professionale è completata da uno specifico esame effettuato dalla competente autorità conformemente al programma di formazione approvato dal Ministero dei trasporti.

ii) Operatore di macchine frigorifere («kuga saldešanas iekartu mašinists»),

1. Etā: 18 anni compiuti.

2. Ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 13 anni, di cui 9 anni almeno di istruzione elementare e 3 anni di formazione professionale. Inoltre 12 mesi almeno di servizio di navigazione come assistente dell'ingegnere di macchine frigorifere. La formazione professionale è completata da uno specifico esame effettuato dalla competente autorità conformemente al programma di formazione approvato dal Ministero dei trasporti.

- in Italia, della durata complessiva di tredici anni, di cui almeno cinque di formazione professionale concludentesi con un esame e completati, se necessario, da un tirocinio;

- nei Paesi Bassi:

i) per i piloti di piccole navi da trasporto (con complemento) [«stuurman kleine handelsvaart (met aanvulling)»] e per i motoristi diplomati per la navigazione costiera («diploma motordrijver»), della durata complessiva di quattordici anni, di cui almeno due presso una scuola professionale specializzata, e completati da un periodo di tirocinio di dodici mesi;

ii) per i funzionari VTS («VTS-functionaris»), della durata complessiva di almeno quindici anni, di cui almeno tre di formazione professionale superiore («HBO») o di formazione professionale intermedia («MBO»), seguiti da corsi di specializzazione nazionali o regionali, comprendenti ciascuno almeno dodici settimane di formazione teorica e che si concludono ciascuno con un esame, e che sono riconosciuti nel quadro della convenzione STCW (convenzione internazionale del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia);

in Romania, per timoniere marittimo II/ 4 ST CW (timonier maritim):

1. età: 18 anni compiuti;

2. a) appropriato certificato di idoneità di marittimo (scuola secondaria di studi marittimi); servizio di navigazione come marittimo della durata di 24 mesi a bordo di navi marittime, di cui almeno 12 mesi nell'arco degli ultimi cinque anni; frequenza di un corso riconosciuto per la promozione a livelli esecutivi (7 giorni); oppure

b) appropriato certificato di idoneità di marittimo (scuola secondaria di studi marittimi) e certificato di idoneità di operatore radio, operatore tecnico nel servizio marittimo mobile; servizio di navigazione come marittimo e come operatore radio, operatore tecnico nel servizio marittimo mobile della durata di 24 mesi o come operatore GMDSS-GOC; frequenza di un corso riconosciuto per la promozione a livelli esecutivi (7 giorni).

b) Pesca marittima

I seguenti corsi di formazione:

in Germania:

- comandante «BG»/pesca («Kapitän BG/Fischerei»),
- comandante «BLK»/pesca («Kapitän BLK/Fischerei»),
- ufficiale di coperta «BGW»/pesca («Nautischer Schiffsoffizier BGW/Fischerei»),
- ufficiale di coperta «BK»/pesca («Nautischer Schiffsoffizier BK/Fischerei»);

nei Paesi Bassi:

- pilota di nave, meccanico, di V («stuurman werktuigkundige V»),
- meccanico di IV di nave da pesca («werktuigkundige IV visvaart»),
- pilota di IV di nave da pesca («stuurman IV visvaart»),
- pilota di nave, meccanico, di VI («stuurman werktuigkundige VI»);

che sono formazioni:

- in Germania, di una durata complessiva compresa fra quattordici e diciotto anni, di cui un ciclo di formazione professionale di base di tre anni e un periodo di servizio in mare di un anno, seguito da uno-due anni di formazione professionale specializzata completata, se del caso, da una pratica professionale di navigazione di due anni;

- nei Paesi Bassi, comportanti un ciclo di studi della durata compresa fra tredici e quindici anni, di cui almeno due anni presso una scuola professionale specializzata, completato da un periodo di pratica professionale di dodici mesi;

e che sono riconosciuti nel quadro della convenzione di Torremolinos (Convenzione internazionale del 1977 sulla sicurezza dei pescherecci).

4. Settore tecnico

I seguenti corsi di formazione:

nella Repubblica ceca:

- tecnico autorizzato, edile autorizzato («autorizovaný technik, autorizovaný stavitel»),

ciclo di formazione professionale che ha una durata complessiva di almeno 9 anni, di cui 4 anni di formazione tecnica secondaria conclusa con il «maturitní zkouška» (esame di scuola tecnica secondaria) e 5 anni di esperienza professionale e un esame di attitudine professionale per lo svolgimento di attività professionali selezionate nell'ambito dell'edilizia [a norma della legge n. 50/1976 Racc. (legge sull'edilizia) e della legge n. 360/1992 Racc.].

- conducente di veicolo ferroviario («fyzická osoba øídící drá•ní vozidlo»)

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 12 anni, di cui almeno 8 anni di istruzione elementare e almeno 4 anni di formazione professionale conclusa con il «maturitní zkouška», e completato con l'esame di Stato sulla forza motrice dei veicoli.

- tecnico addetto alla revisione della linea ferroviaria («drá•ní revizní technik»),

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 12 anni, di cui almeno 8 anni di istruzione elementare e almeno 4 anni di formazione professionale secondaria presso una scuola meccanica o elettrotecnica secondaria, completato dal «maturitní zkouška».

- istruttore di guida su strada («uèitel autoškoly»),

età minima richiesta: 24 anni; ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 12 anni, di cui almeno 8 anni di istruzione elementare e almeno 4 anni di formazione professionale secondaria incentrata sul traffico o sulle macchine, completato dal «maturitní zkouška».

- tecnico statale addetto alla revisione degli autoveicoli («kontrolní technik STK»)

età minima richiesta: 21 anni; ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 12 anni, di cui almeno 8 anni di istruzione elementare e almeno 4 anni di formazione professionale secondaria, completato dal «maturitní zkouška». A ciò si aggiungono almeno 2 anni di tirocinio pratico, il possesso della patente di guida, l'assenza di precedenti penali, il completamento della formazione speciale per tecnici statali di una durata complessiva di almeno 120 ore e il superamento del relativo esame.

- meccanico addetto al controllo delle emissioni degli autoveicoli («mechanik miøení emisí»),

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 12 anni, di cui almeno 8 anni di istruzione elementare e almeno 4 anni di formazione professionale secondaria conclusa con il «maturitní zkouška». I candidati devono inoltre ultimare almeno 3 anni di tirocinio tecnico ed è richiesta la formazione speciale per «meccanico addetto al controllo delle emissioni degli autoveicoli», della durata di 8 ore, nonché il superamento del relativo esame.

- conduttore di nave classe I («kapitán I. tøídy»)

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 15 anni, di cui 8 anni di istruzione elementare e 3 anni di formazione, conclusa con il «maturitní zkouška» e con un esame convalidato da un certificato di idoneità. A detta formazione professionale devono far seguito 4 anni di tirocinio pratico completato da un esame.

- restauratore di monumenti che sono opere d'arte o artigianato d'arte («restaurátor památek, které jsou díly umìleckých øemesel»),

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di 12 anni se comporta una formazione tecnica secondaria completa nel corso di restauro, oppure da 10 a 12 anni di studi in un corso correlato, più 5 anni di esperienza professionale nel caso di formazione tecnica secondaria completa sancita dal «maturitní zkouška», oppure 8 anni di esperienza professionale nel caso di formazione tecnica secondaria conclusa con l'esame di apprendistato finale.

- restauratore di opere d'arte diverse dai monumenti e conservate nelle collezioni di musei e gallerie, nonché di altri oggetti di valore culturale («restaurátor díl výtvarných umíní, která nejsou památkami a jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií, a ostatních předmítů kulturní hodnoty»),

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di 12 anni più 5 anni di esperienza professionale nel caso di formazione tecnica secondaria completa nel corso di restauro sancita dal «maturitní zkouška».

- responsabile della gestione dei rifiuti («odpadový hospodář»),

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 12 anni, di cui almeno 8 anni di istruzione elementare e almeno 4 anni di formazione professionale secondaria conclusa con il «maturitní zkouška», e almeno 5 anni di esperienza nel settore della gestione dei rifiuti negli ultimi 10 anni.

- responsabile della tecnologia esplosiva («technický vedoucí odstøelù»)

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 12 anni, di cui almeno 8 anni di istruzione elementare e almeno 4 anni di formazione professionale secondaria conclusa con il «maturitní zkouška»,

seguito da:

2 anni in qualità di fochino nel sottosuolo (per attività nel sottosuolo) e 1 anno in superficie (per attività in superficie); di quest'ultimo, sei mesi come allievo fochino;

corso di formazione teorico e pratico di 100 ore, concluso da un esame presso l'autorità mineraria distrettuale competente.

esperienza professionale di almeno sei mesi nella progettazione e realizzazione di attività esplosivistiche di notevole entità.

corso di formazione teorico e pratico di 32 ore, seguito da un esame presso l'autorità mineraria ceca.

in Italia:

- geometra,
- perito agrario,

che sono cicli di studi tecnici secondari della durata complessiva di almeno tredici anni, di cui otto di scolarità obbligatoria più cinque anni di studi secondari, tre dei quali concentrati sulla professione, concludentisi con un esame di maturità tecnica e completati

i) per i geometri, da un tirocinio pratico di almeno due anni in un ufficio professionale o da un'esperienza professionale di cinque anni,

ii) per i periti agrari, da un tirocinio pratico di almeno due anni, seguito dall'esame di Stato;

in Lettonia:

- assistente macchinista di locomotore («vilces lidzekla vaditaja (mašinista) paligs»),

Età: 18 anni compiuti, ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 12 anni, di cui almeno 8 anni di istruzione elementare e almeno 4 anni di formazione professionale. La formazione professionale deve concludersi con l'esame speciale presso un datore di lavoro. Certificato di idoneità rilasciato per 5 anni da un'autorità competente;

nei Paesi Bassi:

- ufficiale giudiziario («gerechtsdeurwaarder»),

- odontotecnico («tandprotheticus»),

che sono cicli di studi e di formazione professionale

i) nel caso dell'ufficiale giudiziario («gerechtsdeurwaarder»), della durata complessiva di diciannove anni, di cui otto anni di scolarità obbligatoria più otto anni di studi secondari comprendenti quattro anni d'istruzione tecnica sancita da un esame di Stato e completata da tre anni di formazione teorica e pratica concentrata sull'esercizio della professione;

ii) nel caso dell'odontotecnico («tandprotheticus»), della durata complessiva di almeno quindici anni di formazione a tempo pieno e tre anni di formazione a tempo parziale, di cui otto anni d'istruzione primaria, quattro anni d'istruzione secondaria generale, seguita da tre anni di formazione professionale comprendente corsi teorici e pratici di tecnica dentaria, completata da tre anni di formazione a tempo parziale concentrata sull'esercizio della professione, concludentesi con un esame;

in Austria:

- guardia forestale («Förster»),

- consulente tecnico («Technisches Büro»),

- intermediario lavoro ad interim («Überlassung von Arbeitskräften - Arbeitsleihe»),

- agente di collocamento («Arbeitsvermittlung»),

- consulente finanziario («Vermögensberater»),
- investigatore privato («Berufsdetektiv»),
- agente di sicurezza («Bewachungsgewerbe»),
- agente immobiliare («Immobilienmakler»),
- amministratore di stabili («Immobilienverwalter»),
- fiduciario immobiliare («Bauträger, Bauorganisator, Baubetreuer»),
- agente per il recupero di crediti («Inkassobüro/Inkassoinstitut»),

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno quindici anni, di cui otto anni d'istruzione obbligatoria più un minimo di cinque anni di studi secondari di tipo tecnico o commerciale, che si concludono con un esame a livello di maturità tecnica o commerciale, ed è completato da almeno due anni di tirocinio pratico con relativo esame finale;

- consulente di assicurazioni («Berater in Versicherungsangelegenheiten»)

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di quindici anni, di cui sei anni in un quadro formativo strutturato, suddiviso in un periodo di apprendistato di tre anni e in un periodo di pratica professionale di durata triennale con esame finale;

- perito edile/progettazione e calcolo tecnico («Planender Baumeister»),

- carpentiere diplomato/progettazione e calcolo tecnico («Planender Zimmermeister»),

ciclo di formazione che ha una durata complessiva minima di diciotto anni, di cui almeno nove anni d'istruzione professionale suddivisa in quattro anni di studi tecnici secondari e in cinque anni di pratica professionale che si conclude con un esame che abilita all'esercizio della professione e alla formazione di apprendisti, nella misura in cui questa formazione sia finalizzata alla progettazione di edifici, all'esecuzione di calcoli tecnici e alla supervisione di lavori edilizi («privilegio teresiano»).

- contabile commerciale («Gewerblicher Buchhalter») a norma della legge del 1994 sul commercio, artigianato e industria («Gewerbeordnung 1994»),

- contabile indipendente («Selbständiger Buchhalter») a norma della legge del 1999 sulle professioni nel campo della contabilità pubblica («Bundesgesetz über die Wirtschaftstreuhänderberufe 1999»),

in Polonia:

- tecnico addetto alla revisione in un'apposita stazione degli autoveicoli a livello di base («Diagnosta przeprowadzaj¹cy badania techniczne w stacji kontroli pojazdów o podstawowym zakresie badań»),

con 8 anni di istruzione elementare e 5 anni di formazione professionale secondaria incentrata sugli autoveicoli, un corso di base sulla revisione degli autoveicoli e 3 anni di pratica in una stazione di servizio o in un'officina, 51 ore di formazione di base in revisione di autoveicoli più il superamento dell'esame di idoneità.

- tecnico addetto alla revisione in un'apposita stazione degli autoveicoli a livello di distretto («Diagnosta przeprowadzaj¹cy badania techniczne pojazdu w okręgowej stacji kontroli pojazdów»),

con 8 anni di istruzione elementare e 5 anni di formazione professionale secondaria incentrata sugli autoveicoli e 4 anni di pratica in una stazione di servizio o in un'officina (51 ore di corso di base in revisione di autoveicoli più il superamento dell'esame di idoneità).

- tecnico addetto alla revisione in un'apposita stazione degli autoveicoli («Diagnosta wykonuj¹cy badania techniczne pojazdów w stacji kontroli pojazdów»),

i) con 8 anni di istruzione elementare e 5 anni di formazione professionale secondaria incentrata sugli autoveicoli e 4 anni di esperienza professionale certificata nella stazione di servizio oppure

ii) 8 anni di istruzione elementare e 5 anni di formazione professionale secondaria in un settore diverso dagli autoveicoli e 8 anni di esperienza professionale certificata in una stazione di servizio o un'officina; complessivamente 113 ore di formazione completa compresa la formazione di base e la specializzazione con esami dopo ogni praticantato.

La durata in ore e il contenuto dei corsi particolari nell'ambito della formazione globale per tecnico vengono specificati a parte nel regolamento del ministero delle infrastrutture del 28 novembre 2002, sui requisiti relativi ai tecnici addetti alla diagnosi (GU del 2002, n. 208, pag. 1769).

- controllore del traffico ferroviario («Dyżurny ruchu»),

ciclo di formazione che comprende 8 anni di istruzione elementare e 4 anni di formazione professionale secondaria con specializzazione in trasporto ferroviario nonché un corso di preparazione alla professione di controllore del traffico ferroviario della durata di 45 giorni più il superamento dell'esame di idoneità o ciclo di formazione che rappresenta 8 anni di istruzione elementare e 5 anni di formazione professionale secondaria con specializzazione in trasporto ferroviario nonché un corso di preparazione alla professione di controllore del traffico ferroviario della durata di 63 giorni.

5. *Corsi di formazione nel Regno Unito ammessi in quanto «National Vocational Qualifications» o in quanto «Scottish Vocational Qualifications»*

- infermiere veterinario registrato («listed veterinary nurse»),
- ingegnere elettrotecnico minerario («mine electrical engineer»),
- ingegnere meccanico minerario («mine mechanical engineer»),
- odontoterapeuta («dental therapist»),
- odontoigienista («dental hygienist»),
- ottico diplomato («dispensing optician»),
- sorvegliante di miniera addetto alla sicurezza («mine deputy»),
- curatore fallimentare («insolvency practitioner»),
- notaio abilitato («licensed conveyancer»),
- primo ufficiale - navi mercantili/passeggeri - senza restrizioni («first mate - freight/passenger ships - unrestricted»),
- secondo ufficiale - navi mercantili/passeggeri - senza restrizioni («second mate - freight/passenger ships - unrestricted»),
- terzo ufficiale - navi mercantili/passeggeri - senza restrizioni («third mate - freight/passenger ships unrestricted»),
- ufficiale di coperta - navi mercantili/passeggeri - senza restrizioni («deck officer - freight/passenger ships - unrestricted»),
- ufficiale di macchina - navi mercantili/passeggeri - area commerciale illimitata («engineer officer - freight/passenger ships - unlimited trading area»),
- tecnico qualificato nel campo della gestione dei rifiuti («certified technically competent person in waste management»),

che conferiscono le qualifiche ammesse in quanto «National Vocational Qualifications» (NVQ) o ammesse in Scozia in quanto «Scottish Vocational Qualifications», dei livelli 3 e 4 del «National Framework of Vocational Qualifications» del Regno Unito.

Questi livelli corrispondono alle seguenti definizioni:

- Livello 3: competenza nell'esecuzione di un'ampia gamma di compiti svariati in contesti molto diversi. Per la maggior parte di carattere complesso e non ordinario, comportano un notevole livello di responsabilità ed autonomia e le

funzioni esercitate comportano spesso la sorveglianza o l'inquadramento di altre persone.

- Livello 4: competenza nell'esecuzione di un'ampia gamma di compiti complessi, di carattere tecnico o specializzato, in contesti molto diversi e con un considerevole livello di responsabilità personale ed autonomia. Le funzioni esercitate a questo livello comportano spesso la responsabilità di lavori effettuati da altre persone e la ripartizione delle risorse.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ONLINE

Allegato III

Elenco delle formazioni regolamentate di cui all'articolo 21, comma 3

Nel Regno Unito:

I corsi di formazione regolamentati che conferiscono le qualifiche ammesse in quanto «National Vocational Qualifications» (NVQ) o ammesse in Scozia in quanto «Scottish Vocational Qualifications», dei livelli 3 e 4 del «National Framework of Vocational Qualifications» del Regno Unito.

Questi livelli corrispondono alle seguenti definizioni:

- Livello 3: competenza nell'esecuzione di un'ampia gamma di compiti svariati in contesti molto diversi. Per la maggior parte di carattere complesso e non ordinario, comportano un notevole livello di responsabilità ed autonomia e le funzioni esercitate comportano spesso la sorveglianza o l'inquadramento di altre persone.

- Livello 4: competenza nell'esecuzione di un'ampia gamma di compiti complessi, di carattere tecnico o specializzato, in contesti molto diversi e con un considerevole livello di responsabilità personale ed autonomia. Le funzioni esercitate a questo livello comportano spesso la responsabilità di lavori effettuati da altre persone e la ripartizione delle risorse.

In Germania:

I seguenti corsi di formazione:

- I corsi di formazione professionale regolamentati che preparano alle professioni di assistente tecnico [«technischer(e) Assistent(in)»] e di assistente commerciale («kaufmännischer(e) Assistent(in)»), alle professioni sociali («soziale Berufe») nonché alla professione di insegnante statale di riabilitazione alla respirazione e all'uso della parola e della voce [«staatlich geprüfter(e) Atem-, Sprech- und Stimmlehrer(in)»], aventi una durata complessiva di almeno 13 anni, che presuppongono il superamento del primo ciclo dell'insegnamento secondario («mittlerer Bildungsabschluss») e comprendono:

i) almeno tre anni [1] di formazione professionale in una scuola specializzata («Fachschule»), che si concludono con un esame e sono eventualmente completati da un ciclo di specializzazione di uno o due anni, che si conclude con un esame,

o

ii) almeno due anni e mezzo di formazione professionale in una scuola specializzata («Fachschule»), che si concludono con un esame e sono completati da una pratica professionale di almeno sei mesi o da un tirocinio professionale di almeno sei mesi in un istituto riconosciuto, o

iii) almeno due anni in una scuola specializzata («Fachschule»), che si concludono con un esame e sono completati da una pratica professionale di almeno un anno in un istituto riconosciuto.

- I corsi di formazione professionale regolamentati per tecnici [«Techniker(in)»], periti di economia aziendale («Betriebswirte(in)»), progettisti («Gestalter(in)») e assistenti familiari («Familienpfleger(in)») sanciti da un diploma statale («staatlich geprüft»), per una durata totale di almeno sedici anni, che presuppongono l'assolvimento dell'obbligo scolastico o di una formazione equivalente (della durata di almeno nove anni) nonché il conseguimento di una formazione in scuola professionale («Berufsschule») di almeno tre anni e comprendono, in seguito ad una pratica professionale di almeno due anni, una formazione a tempo pieno per almeno due anni o una formazione a tempo parziale di durata equivalente.

- I corsi di formazione professionale regolamentati e i corsi di formazione continua regolamentati di una durata complessiva di almeno quindici anni, che presuppongono, in linea di massima, l'assolvimento dell'obbligo scolastico (della durata di almeno nove anni) e una formazione professionale completa (in generale tre anni) e comprendono, in linea di massima, una pratica professionale di almeno due anni (in generale tre anni) nonché un esame nel quadro della formazione continua, per la cui preparazione sono generalmente adottate misure di formazione complementare parallele alla pratica professionale (almeno 1.000 ore) o a tempo pieno (almeno un anno).

Le autorità tedesche comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri un elenco dei cicli di formazione interessati dal presente allegato.

[1] La durata minima di tre anni può essere ridotta a due se l'interessato è in possesso della qualifica necessaria per accedere all'università («Abitur»), ossia tredici anni di formazione preliminare, o della qualifica necessaria per accedere alle «Fachhochschulen» (la «Fachhochschulreife»), ossia dodici anni di formazione preliminare.

Nei Paesi Bassi:

- I corsi di formazione professionale regolamentati di una durata complessiva di almeno quindici anni, che presuppongono l'assolvimento di otto anni d'istruzione primaria più quattro anni d'istruzione secondaria generale inferiore («MAVO») o di istruzione professionale preparatoria («VBO») o d'istruzione secondaria generale superiore, e che richiedono il completamento di un ciclo di tre o quattro anni in una scuola di formazione professionale intermedia («MBO»), concludentesi con un esame.

- I corsi di formazione professionale regolamentati di una durata complessiva di almeno sedici anni, che presuppongono l'assolvimento di otto anni d'istruzione primaria più quattro anni di istruzione professionale preparatoria («VBO») almeno o d'istruzione secondaria generale superiore, e che richiedono il completamento di

un ciclo di almeno quattro anni di formazione professionale nel quadro del sistema di tirocinio comprendente almeno un giorno alla settimana d'insegnamento teorico in una scuola e negli altri giorni formazione pratica in un centro di formazione pratica o in un'impresa e concludentesi con un esame di livello secondario o terziario.

Le autorità dei Paesi Bassi comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri un elenco dei cicli di formazione interessati dal presente allegato.

In Austria:

- I corsi delle scuole professionali superiori («Berufsbildende Höhere Schulen») e degli istituti d'istruzione superiore di agricoltura e silvicoltura («Höhere Land- und Forstwirtschaftliche Lehranstalten»), comprese le scuole di tipo speciale («einschließlich der Sonderformen»), la struttura e il livello dei quali sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative.

Detti corsi hanno una durata complessiva di almeno tredici anni e comprendono cinque anni di formazione professionale, sancita da un esame finale il cui superamento è prova di competenza professionale.

- I corsi di perfezionamento nell'ambito delle scuole tecniche professionali («Meisterschulen»), di altri istituti («Meisterklassen»), delle scuole tecniche industriali («Werkmeisterschulen») o delle scuole professionali edili («Bauhandwerkerschulen»), la struttura e il livello dei quali sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative.

Detti corsi hanno una durata complessiva di almeno tredici anni, di cui nove anni di scolarità obbligatoria seguiti da almeno tre anni di formazione professionale in una scuola specializzata o almeno tre anni di formazione in un'impresa e parallelamente in una scuola professionale («Berufsschule»), concludentisi in entrambi i casi con un esame, completati da un corso di perfezionamento professionale di almeno un anno in una scuola tecnica professionale («Meisterschule»), in altri istituti («Meisterklassen»), in una scuola tecnica industriale («Werkmeisterschule») o in una scuola professionale edile («Bauhandwerkerschule»). Nella maggior parte dei casi la durata totale è di almeno quindici anni compresi i periodi di esperienza lavorativa, che precedono i corsi di perfezionamento professionale nei suddetti istituti o sono accompagnati da corsi a tempo parziale (almeno 960 ore).

Le autorità austriache comunicano alla Commissione e agli Stati membri un elenco dei cicli di formazione interessati dal presente allegato.

ALLEGATO IV

Attività collegate alle categorie di esperienza professionale di cui agli articoli 28, 29 e 30

Lista I

Classi comprese nella direttiva 64/427/CEE, modificata dalla direttiva 69/77/CEE, e nelle direttive 68/366/CEE e 82/489/CEE

1

Direttiva 64/427/CEE

*(Direttiva di liberalizzazione 64/429/CEE)**Nomenclatura NICE (corrispondente alle classi ISIC 23-40)*

- Classe 23 Industria tessile
- 232 Trasformazione di fibre tessili con sistema laniero
 - 233 Trasformazione di fibre tessili con sistema cotoniero
 - 234 Trasformazione di fibre tessili con sistema serico
 - 235 Trasformazione di fibre tessili con sistema per lino e canapa
 - 236 Industria delle altre fibre tessili (juta, fibre dure), fabbricazione di cordami
 - 237 Fabbricazione di tessuti a maglia, maglieria, calze
 - 238 Finissaggio dei tessuti
 - 239 Altre industrie tessili
- Classe 24 Fabbricazione di calzature, di articoli di abbigliamento e di biancheria per la casa
- 241 Fabbricazione a macchina di calzature (escluse quelle in gomma e in legno)
 - 242 Fabbricazione a mano di calzature e loro riparazione
 - 243 Fabbricazione di articoli d'abbigliamento e biancheria per casa (eccettuate le pellicce)
 - 244 Confezione di materassi, copriletto ed altri articoli di arredamento
 - 244 Fabbricazione di pellicce e articoli in pelo
- Classe 25 Industrie del legno e del sughero (esclusa l'industria del mobile in legno)
- 251 Taglio e preparazione industriale del legno
 - 252 Fabbricazione di articoli semifiniti in legno
 - 253 Carpenteria, falegnameria, pavimenti in legno (produzione di serie)
 - 254 Fabbricazione di imballaggi in legno
 - 255 Fabbricazione di altri oggetti in legno (mobili esclusi)
 - 259 Fabbricazione di articoli in paglia, sughero, giunco e vimini, spazzole, scope e pennelli
- Classe 26 260 Industrie del mobile in legno
- Classe 27 Industrie della carta e della sua trasformazione
- 271 Fabbricazione della pasta-carta, della carta e del cartone

- 272 Trasformazione della carta e del cartone, fabbricazione di articoli in pasta-carta
- Classe 28 280 Stampa, edizioni e industrie collegate
- Classe 29 Industria del cuoio e delle pelli
- 291 Concia del cuoio e delle pelli
- 292 Fabbricazione di articoli in cuoio e in pelle
- Ex classe 30 Industria della gomma, delle materie plastiche, delle fibre artificiali e sintetiche e dei prodotti amilacei
- 301 Trasformazione della gomma e dell'amianto
- 302 Trasformazione delle materie plastiche
- 303 Produzione di fibre artificiali e sintetiche
- Ex classe 31 Industria chimica
- 311 Fabbricazione di prodotti chimici di base e fabbricazione seguita da trasformazione più o meno spinta degli stessi
- 312 Fabbricazione specializzata di prodotti chimici destinati principalmente all'industria e all'agricoltura (compresa la fabbricazione di grassi e oli industriali di origine vegetale o animale compresa nel gruppo ISIC 312)
- 313 Fabbricazione specializzata di prodotti chimici destinati principalmente al consumo privato e all'ufficio [(esclusa la fabbricazione di prodotti medicinali e farmaceutici (ex gruppo ISIC 319))]
- Classe 32 320 Lavorazione del petrolio
- Classe 33 Industria dei prodotti minerali non metallici
- 331 Fabbricazione di materiale da costruzione in laterizio
- 332 Industria del vetro
- 333 Fabbricazione di gres, porcellane, maioliche, terracotta e prodotti refrattari
- 334 Fabbricazione di cemento, calce e gesso
- 335 Fabbricazione di elementi per costruzione in calcestruzzo, cemento e gesso
- 339 Lavorazione della pietra e di prodotti minerali non metallici
- Classe 34 Produzione e prima trasformazione dei metalli ferrosi e non ferrosi
- 341 Siderurgia (secondo il trattato CECA ivi comprese le cokerie siderurgiche integrate)
- 342 Fabbricazione di tubi d'acciaio
- 343 Trafilatura, stiratura, laminatura dei nastri, produzione di profilati a freddo
- 344 Produzione e prima trasformazione di metalli non ferrosi
- 345 Fonderie di metalli ferrosi e non ferrosi
- Classe 35 Fabbricazione di oggetti in metallo (eccettuate la macchine e il materiale da trasporto)
- 351 Forgiatura, stampaggio, imbutitura di grandi pezzi
- 352 Seconda trasformazione e trattamento anche superficiale dei metalli
- 353 Costruzioni metalliche
- 354 Costruzione di caldaie e serbatoi
- 355 Fabbricazione di utensili e articoli finiti in metallo (materiale elettrico escluso)
- 359 Attività ausiliarie delle industrie meccaniche
- Classe 36 Costruzione di macchine non elettriche
- 361 Costruzione di macchine e trattori agricoli
- 362 Costruzione di macchine per ufficio
- 363 Costruzione di macchine utensili per la lavorazione dei metalli, di

- utensileria e utensili per macchine
- 364 Costruzione di macchine tessili ed accessori; costruzione di macchine per cucire
- 365 Costruzione di macchine e apparecchi per le industrie alimentari, chimiche e affini
- 366 Costruzione di macchine per le miniere, le industrie siderurgiche e le fonderie, per il genio civile e l'edilizia; costruzione di materiale per sollevamento e trasporto
- 367 Fabbricazione di organi di trasmissione
- 368 Costruzione di altri macchinari specifici
- 369 Costruzione di altre macchine e apparecchi non elettrici
- Classe 37 Costruzione di macchine e materiale elettrico
- 371 Fabbricazione di fili e cavi elettrici
- 372 Fabbricazione di motori, generatori, trasformatori, interruttori ed altro materiale elettrico per impianti
- 373 Fabbricazione di macchine e materiale elettrico per l'industria
- 374 Fabbricazione di materiale per telecomunicazioni, radar, di contatori, strumenti di misura e di apparecchiature elettromedicali
- 375 Costruzione di apparecchiature elettroniche, di apparecchi radio, televisione, elettroacustici
- 376 Costruzione di apparecchi elettrodomestici
- 377 Fabbricazione di lampadine e altro materiale per illuminazione
- 378 Produzione di pile ed accumulatori
- 379 Riparazione, montaggio, lavori d'installazione (di macchine elettriche) Ex
- Classe 38 Costruzione di materiale da trasporto
- 383 Costruzione di automezzi e loro parti staccate
- 384 Riparazione di automezzi, cicli, motocicli
- 385 Costruzione di cicli, motocicli e loro parti staccate
- 389 Costruzione di materiale da trasporto n.c.a.
- Classe 39 Industrie manifatturiere diverse
- 391 Fabbricazione di strumenti di precisione e di apparecchi di misura e controllo
- 392 Fabbricazione di materiale medico-chirurgico e di apparecchi ortopedici (scarpe ortopediche escluse)
- 393 Fabbricazione di strumenti ottici e di apparecchiature fotografiche
- 394 Fabbricazione e riparazione di orologi
- 395 Bigiotteria, oreficeria, gioielleria, taglio delle pietre preziose
- 396 Fabbricazione e riparazione di strumenti musicali
- 397 Fabbricazione di giochi, giocattoli e articoli sportivi
- 399 Industrie manifatturiere diverse
- Classe 40 Edilizia e genio civile
- 400 Edilizia e genio civile (imprese non specializzate); demolizione
- 401 Costruzione di immobili (d'abitazione ed altri)
- 402 Genio civile: costruzione di strade, ponti, ferrovie, ecc.
- 403 Installazioni varie per l'edilizia
- 404 Finitura dei locali

2

Direttiva 68/366/CEE

*(Direttiva di liberalizzazione 68/365/CEE)**Nomenclatura NICE*

- Classe 20A 200 Industrie dei grassi vegetali e animali
20B Industrie alimentari (eccettuata la fabbricazione di bevande)
201 Macellazione del bestiame, preparazione e conservazione della carne
202 Industria casearia
203 Preparazione di conserve di frutta e di legumi
204 Conservazione del pesce ed altri prodotti del mare
205 Lavorazione delle granaglie
206 Panetteria, pasticceria, biscottificio
207 Produzione e raffinazione dello zucchero
208 Industria del cacao, cioccolato, caramelle e gelati
209 Fabbricazione di prodotti alimentari diversi
- Classe 21 Fabbricazione di bevande
211 Industria dell'alcole etilico di fermentazione, del lievito e delle bevande alcoliche
212 Industria del vino e delle bevande alcoliche assimilate (senza malto)
213 Produzione di birra e malto
214 Industria delle bevande analcoliche e delle acque gassate Ex 30 Industria della gomma, delle materie plastiche, delle fibre artificiali e sintetiche e dei prodotti amilacei
304 Industria dei prodotti amilacei

3

Direttiva 82/489/CEE

Nomenclatura ISIC

- Ex 855 Parrucchieri (escluse le attività di pedicure e di istituti professionali per estetisti)

Lista II

Classi comprese nelle direttive 75/368/CEE, 75/369/CEE e 82/470/CEE

1

Direttiva 75/368/CEE (attività di cui all'articolo 5, paragrafo 1)

Nomenclatura ISIC

- Ex Pesca
04
043 Pesca nelle acque interne
- Ex Costruzione di materiale da trasporto
38
381 Costruzione navale e riparazione di navi
382 Costruzione di materiale ferroviario
386 Costruzione di aerei (compresa la costruzione di materiale spaziale)
- Ex Attività ausiliarie dei trasporti e attività diverse dai trasporti che rientrano nei
71 seguenti gruppi:
ex 711 Esercizio di carrozze con letti e carrozze ristoranti; manutenzione del materiale ferroviario nelle officine di riparazione e pulizia delle carrozze
ex 712 Manutenzione del materiale da trasporto urbano, suburbano e interurbano di viaggiatori
ex 713 Manutenzione di altri materiali da trasporto stradale di viaggiatori (quali automobili, autocarri, taxi)
ex 714 Esercizio e manutenzione di opere ausiliarie di trasporto stradale (quali strade, gallerie e ponti stradali a pagamento, stazioni stradali, parcheggi, depositi di autobus e tram)
ex 716 Attività ausiliarie relative alla navigazione interna (quali esercizio e manutenzione delle vie navigabili, porti ed altri impianti per la navigazione interna: rimorchio e pilotaggio nei porti, posa di boe, carico e scarico di battelli ed altre attività analoghe, quali salvataggio di battelli, alaggio ed utilizzazione di depositi di barche)
- 73 Comunicazioni: poste e telecomunicazioni
- Ex Servizi personali
85
854 Lavanderia, lavaggio a secco e tintoria
ex 856 Studi fotografici: ritratti e fotografie commerciali, esclusa l'attività di fotoreporter
ex 859 Servizi personali non classificati altrove, unicamente manutenzione e pulitura di immobili o di locali

2

Direttiva 75/369/CEE (articolo 6: quando l'attività è considerata industriale o artigianale)

Nomenclatura ISIC

Esercizio ambulante delle seguenti attività:

a) acquisto e vendita di merci:

- da parte di venditori ambulanti e di merciaiuoli (ex gruppo ISIC 612),
- su mercati coperti, ma non in posti fissati stabilmente al suolo, e su mercati non coperti;

b) attività che formano oggetto di altre direttive recanti misure transitorie le quali escludono esplicitamente, o non menzionano, la forma ambulante di tali attività

3

Direttiva 82/470/CEE (articolo 6, paragrafi 1 e 3)

Gruppi 718 e 720 della nomenclatura ISIC

Le attività ivi contemplate consistono in particolare:

- nell'organizzare, presentare e vendere, a forfait o a provvigione, gli elementi isolati o coordinati (trasporto, alloggio, vitto, escursioni, ecc.) di un viaggio o di un soggiorno, a prescindere dal motivo dello spostamento [(articolo 2, punto B, lettera a)],

- nell'agire come intermediario tra gli imprenditori di diversi modi di trasporto e le persone che spediscono o che si fanno spedire delle merci e nell'effettuare varie operazioni collegate:

aa) concludendo per conto di committenti, contratti con gli imprenditori di trasporto;

bb) scegliendo il modo di trasporto, l'impresa e l'itinerario ritenuti più vantaggiosi per il committente;

cc) preparando il trasporto dal punto di vista tecnico (ad esempio: imballaggio necessario al trasporto); effettuando diverse operazioni accessorie durante il trasporto (ad esempio: provvedendo all'approvvigionamento di ghiaccio per i vagoni refrigeranti);

dd) assolvendo le formalità collegate al trasporto, quali la redazione delle lettere di vettura; raggruppando le spedizioni e separandole;

ee) coordinando le diverse parti di un trasporto col provvedere al transito, alla rispedizione, al trasbordo e alle varie operazioni terminali;

ff) procurando rispettivamente dei carichi ai vettori e delle possibilità di trasporto alle persone che spediscono o si fanno spedire delle merci;

- nel calcolare le spese di trasporto e controllarne la composizione,

- nello svolgere alcune pratiche a titolo permanente o occasionale, in nome e per conto di un armatore o di un vettore marittimo (presso autorità portuali, imprese di approvvigionamento navi, ecc.).

[Attività di cui all'articolo 2, punto A, lettere a), b) o d)]

Lista III

**Direttive 64/222/CEE, 68/364/CEE, 68/368/CEE, 75/368/CEE,
75/369/CEE, 70/523/CEE e 82/470/CEE**

1

Direttiva 64/222/CEE

(Direttive di liberalizzazione 64/223/CEE e 64/224/CEE)

1. Attività non salariate del commercio all'ingrosso, escluso quello dei medicinali e prodotti farmaceutici, dei prodotti tossici e degli agenti patogeni e quello del carbone (gruppo ex 611).
2. Attività professionali dell'intermediario incaricato, in virtù di uno o più mandati, di preparare o concludere operazioni commerciali a nome e per conto di terzi.
3. Attività professionali dell'intermediario che, senza un incarico permanente, mette in relazione persone che desiderano contrattare direttamente, o prepara le operazioni commerciali o aiuta a concluderle.
4. Attività professionali dell'intermediario che conclude operazioni commerciali a nome proprio per conto di terzi.
5. Attività professionali dell'intermediario che effettua per conto di terzi vendite all'asta all'ingrosso.
6. Attività professionali degli intermediari che vanno di porta in porta per raccogliere ordinazioni.
7. Attività di prestazioni di servizi effettuate a titolo professionale da un intermediario salariato che è al servizio di una o di più imprese commerciali, industriali o artigianali.

2

Direttiva 68/364/CEE

(Direttiva di liberalizzazione 68/363/CEE)

Ex gruppo 612 ISIC: Commercio al minuto

Attività escluse:

- 012 Locazione di macchine agricole
- 640 Affari immobiliari, locazione
- 713 Locazione di automobili, di vetture e di cavalli
- 718 Locazione di carrozze e vagoni ferroviari
- 839 Locazione di macchine per ditte commerciali
- 841 Locazione di posti di cinematografo e noleggio di film
- 842 Locazione di posti di teatro e noleggio di attrezzature teatrali
- 843 Locazione di battelli, locazione di biciclette, locazione di apparecchi automatici per introduzione di moneta
- 853 Locazione di camere ammobiliate
- 854 Locazione di biancheria
- 859 Locazione di indumenti

3

Direttiva 68/368/CEE

(Direttiva di liberalizzazione 68/367/CEE)

Nomenclatura ISIC

Ex classe 85 ISIC

1. Ristoranti e spacci di bevande (gruppo ISIC 852).
2. Alberghi e simili, terreni per campeggio (gruppo ISIC 853).

4

Direttiva 75/368/CEE (articolo 7)

Tutte le attività elencate nell'allegato della direttiva 75/368/CEE, tranne le attività di cui all'articolo 5, paragrafo 1 di detta direttiva (lista II, n. 1 del presente allegato).

Nomenclatura ISIC

Ex Banche e altri istituti finanziari

62

Ex 620 Agenzie di brevetti ed imprese di distribuzione dei canoni

Ex Trasporti

71

- Ex 713 Trasporti su strada di passeggeri, esclusi i trasporti effettuati con autoveicoli
- Ex 719 Esercizio di condutture destinate al trasporto di idrocarburi liquidi e di altri prodotti chimici liquidi
- Ex 82 Servizi forniti alla collettività
- 827 Biblioteche, musei, giardini botanici e zoologici
- Ex 84 Servizi ricreativi
- 843 Servizi ricreativi non classificati altrove:
- attività sportive (campi sportivi, organizzazioni di incontri sportivi, ecc.), escluse le attività di istruttore sportivo,
 - attività di gioco (scuderie di cavalli, campi da gioco, campi da corse, ecc.),
 - attività ricreative (circhi, parchi di attrazione ed altri divertimenti, ecc.).
- Ex 85 Servizi personali
- Ex 851 Servizi domestici
- Ex 855 Istituti di bellezza ed attività di manicure, escluse le attività di pedicure, le scuole professionali di cure di bellezza e di parrucchiere
- Ex 859 Servizi personali non classificati altrove escluse le attività dei massaggiatori sportivi e parasanitari e delle guide di montagna, raggruppate nel modo seguente:
- disinfezione e lotta contro gli animali nocivi,
 - locazione di vestiti e guardaroba,
 - agenzie matrimoniali e servizi analoghi,
 - attività a carattere divinatorio e congetturale,
 - servizi igienici ed attività connesse,
 - pompe funebri e manutenzione dei cimiteri,
 - guide accompagnatrici ed interpreti turistici.

5

Direttiva 75/369/CEE (articolo 5)

Esercizio ambulante delle seguenti attività:

a) acquisto e vendita di merci:

- da parte di venditori ambulanti e di merciaiuoli (ex gruppo ISIC 612),
- su mercati coperti ma non in posti fissati stabilmente al suolo e su mercati non coperti,

b) attività che formano oggetto di misure transitorie che escludono esplicitamente, o non menzionano, la forma ambulante di tali attività.

Direttiva 70/523/CEE

Attività non salariate del commercio all'ingrosso di carbone e attività degli intermediari in materia di carbone (ex gruppo 6112, nomenclatura ISIC)

7

Direttiva 82/470/CEE (articolo 6, paragrafo 2)

[Attività di cui all'articolo 2, punto A, lettere c) o e), punto B, lettera b), punti C o D]

Tali attività consistono in particolare:

- nel dare a noleggio vagoni o carrozze ferroviarie per il trasporto di persone o merci,
- nel fungere da intermediario nell'acquisto, vendita o nolo di navi,
- nel preparare, negoziare, e concludere contratti per il trasporto di emigranti,
- nel ricevere qualsiasi oggetto o merce in deposito per conto del depositante, sotto il regime doganale o non doganale, in depositi, magazzini generali, magazzini per la custodia di mobili, depositi frigoriferi, silos, ecc.,
- nel rilasciare al depositante un titolo che rappresenti l'oggetto o la merce ricevuta in deposito,
- nel fornire recinti, alimenti e luoghi di vendita per il bestiame in temporanea custodia, sia prima della vendita, sia in transito per il o dal mercato,
- nell'effettuare il controllo o la perizia tecnica di autoveicoli,
- nel determinare le dimensioni, il peso o il volume delle merci.

ALLEGATO V**Riconoscimento in base al coordinamento delle condizioni minime di formazione****V.1. MEDICI****5.1.1. Titoli di formazione medica di base**

Paese | Titolo di formazione | Ente che rilascia il titolo di formazione | Certificato che accompagna il titolo di formazione | Data di riferimento |

België/Belgique/ Belgien | Diploma van arts/Diplôme de docteur en médecine | Les universités/De universiteiten/Le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française/De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap | | 20 dicembre 1976 |

"България | Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен "магистър" по "Медицина" и професионална квалификация "Магистър-лекар" | Медицински факултет във Висше медицинско училище (Медицински университет, Висш медицински институт в Република България) | | 1o gennaio 2007" |

Česká republika | Diplom o ukončení studia ve studijním programu všeobecné lékařství (doktor medicíny, MUDr.) | Lékářská fakulta univerzity v České republice | Vysvědčení o státní rigorózní zkoušce | 1o maggio 2004 |

Danmark | Bevis for bestået lægevidenskabelig embedseksamen | Medicinsk universitetsfakultet | Autorisation som læge, udstedt af Sundhedsstyrelsen og Tilladelse til selvstændigt virke som læge (dokumentation for gennemført praktisk uddannelse), udstedt af Sundhedsstyrelsen | 20 dicembre 1976 |

Deutschland | Zeugnis über die Ärztliche Prüfung/Zeugnis über die Ärztliche Staatsprüfung und Zeugnis über die Vorbereitungszeit als Medizinalassistent, soweit diese nach den deutschen Rechtsvorschriften noch für den Abschluss der ärztlichen Ausbildung vorgesehen war | Zuständige Behörden | | 20 dicembre 1976 |

Eesti | Diplom arstiteaduse õppekava läbimise kohta | Tartu Ülikool | | 1o maggio 2004 |

Ελλάς | Πτυχίο Ιατρικής | Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου | | 1o gennaio 1981 |

España | Título de Licenciado en Medicina y Cirugía | Ministerio de Educación y Cultura/El rector de una Universidad | | 1o gennaio 1986 |

France | Diplôme d'Etat de docteur en médecine | Universités | | 20 dicembre 1976 |

Ireland | Primary qualification | Competent examining body | Certificate of experience | 20 dicembre 1976 |

Italia | Diploma di laurea in medicina e chirurgia | Università | Diploma di abilitazione all'esercizio della medicina e chirurgia | 20 dicembre 1976 |

Kýpros | Πιστοποιητικό Εγγραφής Ιατρού | Ιατρικό Συμβούλιο | | 1o maggio 2004 |

Latvija | ārsta diploms | Universitātes tipa augstskola | | 1o maggio 2004 |

Lietuva | Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą gydytojo kvalifikaciją | Universitetas | Internatūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą medicinos gydytojo profesinę kvalifikaciją | 1o maggio 2004 |

Luxembourg | Diplôme d'Etat de docteur en médecine, chirurgie et accouchements, | Jury d'examen d'Etat | Certificat de stage | 20 dicembre 1976 |

Magyarország | Általános orvos oklevél (doctor medicinae universae, röv.: dr. med. univ.) | Egyetem | | 1o maggio 2004 |

Malta | Lawrja ta' Tabib tal-Mediċina u l-Kirurgija | Università ta' Malta | Ċertifikat ta' registrazzjoni maħruġ mill-Kunsill Mediku | 1o maggio 2004 |

Nederland | Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd artsexamen | Faculteit Geneeskunde | | 20 dicembre 1976 |

Österreich | 1.Urkunde über die Verleihung des akademischen Grades Doktor der gesamten Heilkunde (bzw. Doctor medicinae universae, Dr.med.univ.) | 1.Medizinische Fakultät einer Universität | | 1o gennaio 1994 |

2.Diplom über die spezifische Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin bzw. Facharzt Diplom | 2.Österreichische Ärztekammer |

Polska | Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku lekarskim z tytułem "lekarza" | 1.Akademia Medyczna2.Uniwersytet Medyczny3.Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego | Lekarski Egzamin Państwowy | 1o maggio 2004 |

Portugal | Carta de Curso de licenciatura em medicina | Universidades | Diploma comprovativo da conclusão do internato geral emitido pelo Ministério da Saúde | 1o gennaio 1986 |

"România | Diplomă de licență de doctor medic | Universități | | 1o gennaio 2007" |

Slovenija | Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov "doktor medicine/doktorica medicine" | Univerza | | 1o maggio 2004 |

Slovensko | Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu "doktor medicíny" ("MUDr.") | Vysoká škola | | 1o maggio 2004 |

Suomi/ Finland | Lääketieteen lisensiaatin tutkinto/Medicine licentiatexamen | Helsingin yliopisto/Helsingfors universitetKuopion yliopistoOulun yliopistoTampereen yliopistoTurun yliopisto | Todistus lääkäriin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta/Examenbevis om tilläggsutbildning för läkare inom primärvården | 1o gennaio 1994 |

Sverige | Läkarexamen | Universitet | Bevis om praktisk utbildning som utfärdas av Socialstyrelsen | 1o gennaio 1994 |

United Kingdom | Primary qualification | Competent examining body | Certificate of experience | 20 dicembre 1976 |

5.1.2. Titoli di formazione di medico specializzato

Paese | Titolo di formazione | Ente che rilascia il titolo di formazione | Data di riferimento |

België/Belgique/ Belgien | Bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist/Titre professionnel particulier de médecin spécialiste | Minister bevoegd voor Volksgezondheid/Ministre de la Santé publique | 20 dicembre 1976 |

"България | Свидетелство за призната специалност | Медицински университет, Висш медицински институт или Военномедицин-ска академия | 1o gennaio 2007" |

Česká republika | Diplom o specializaci | Ministerstvo zdravotnictví | 1o maggio 2004 |

Danmark | Bevis for tilladelse til at betegne sig som speciallæge | Sundhedsstyrelsen | 20 dicembre 1976 |

Deutschland | Fachärztliche Anerkennung | Landesärztekammer | 20 dicembre 1976 |

Eesti | Residentuuri lõputunnistus eriarstiabi erialal | Tartu Ülikool | 1o maggio 2004 |

Ελλάς | Τίτλος Ιατρικής Ειδικότητας | 1. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση | 1o gennaio 1981 |

2. Νομαρχία |

España | Título de Especialista | Ministerio de Educación y Cultura | 1o gennaio 1986 |

France | 1. Certificat d'études spéciales de médecine | 1. Universités | 20 dicembre 1976 |

2. Attestation de médecin spécialiste qualifié | 2. Conseil de l'Ordre des médecins |

3. Certificat d'études spéciales de médecine | 3. Universités |

4. Diplôme d'études spécialisées ou spécialisation complémentaire qualifiante de médecine | 4. Universités |

Ireland | Certificate of Specialist doctor | Competent authority | 20 dicembre 1976 |

Italia | Diploma di medico specialista | Università | 20 dicembre 1976 |

Κύπρος | Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Ειδικότητας | Ιατρικό Συμβούλιο | 1o maggio 2004 |

Latvija | "Sertifikāts"—kompetentu iestāžu izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu specialitātē | Latvijas Ārstu biedrība Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienība | 1o maggio 2004 |

Lietuva | Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo specialisto profesinę kvalifikaciją | Universitetas | 1o maggio 2004 |

Luxembourg | Certificat de médecin spécialiste | Ministre de la Santé publique | 20 dicembre 1976 |

Magyarország | Szakorvosi bizonyítvány | Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium illetékes testülete | 1o maggio 2004 |

Malta | Ċertifikat ta' Speċjalista Mediku | Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti | 1o maggio 2004 |

Nederland | Bewijs van inschrijving in een Specialistenregister | Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst/Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst | 20 dicembre 1976 |

Österreich | Facharzt Diplom | Österreichische Ärztekammer | 1o gennaio 1994 |

Polska | Dyplom uzyskania tytułu specjalisty | Centrum Egzaminów Medycznych | 1o maggio 2004 |

Portugal | 1.Grau de assistente | 1.Ministério da Saúde | 1o gennaio 1986 |

2.Titulo de especialista | 2.Ordem dos Médicos |

"România | Certificat de medic specialist | Ministerul Sănătății Publici | 1o gennaio 2007"

Slovenija | Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu | 1.Ministrstvo za zdravje | 1o maggio 2004 |

2.Zdravniška zbornica Slovenije |

Slovensko | Diplom o špecializácii | Slovenská zdravotnícka univerzita | 1o maggio 2004 |

Suomi/ Finland | Erikoislääkäarin tutkinto/Specialläkarexamen | 1.Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet | 1o gennaio 1994 |

2.Kuopion yliopisto |

3.Oulun yliopisto |

4.Tampereen yliopisto |

5.Turun yliopisto |

Sverige | Bevis om specialkompetens som läkare, utfärdat av Socialstyrelsen | Socialstyrelsen | 1o gennaio 1994 |

United Kingdom | Certificate of Completion of specialist training | Competent authority | 20 dicembre 1976 |

"5.1.3. Elenco delle denominazioni delle specializzazioni mediche"

Paese	Anestesia Durata minima della specializzazione: 3 anni	Chirurgia generale Durata minima della specializzazione: 5 anni
Denominazione	Denominazione	
Belgique/België/Belgien	Anesthésie-réanimation/Anesthesie reanimatie	Chirurgie/Heelkunde
България	Анестезиология и интензивно лечение	Хирургия
Česká republika	Anesteziologie a resuscitace	Chirurgie
Danmark	Anæstesiologi	Kirurgi eller kirurgiske sygdomme
Deutschland	Anästhesiologie	(Allgemeine) Chirurgie
Eesti	Anestesioloogia	Üldkirurgia
Ελλάς	Αναισθησιολογία	Χειρουργική
España	Anestesiología y Reanimación	Cirugía general y del aparato digestivo
France	Anesthésiologie-Réanimation chirurgicale	Chirurgie générale
Ireland	Anaesthesia	Cirugia general
Italia	Anestesia e rianimazione	Chirurgia generale
Κύπρος	Αναισθησιολογία	Γενική Χειρουργική
Latvija	Anestezioloģija un reanimatoloģija	Ķirurgija
Lietuva	Anesteziologija reanimatologija	Chirurgija
Luxembourg	Anesthésie-réanimation	Chirurgie générale
Magyarország	Aneszteziológia és intenzív terápia	Sebészet
Malta	Anesteżija u Kura Intensiva	Kirurgija Ġenerali
Nederland	Anesthesiologie	Heelkunde
Österreich	Anästhesiologie und Intensivmedizin	Chirurgie
Polska	Anestezjologia i intensywna terapia	Chirurgia ogólna
Portugal	Anestesiologia	Cirurgia geral

România	Anestezie și terapie intensivă	Chirurgie generală
Slovenija	Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina	Splošna kirurgija
Slovensko	Anestéziológia a intenzívna medicína	Chirurgia
Suomi/Finland	Anestesiologia ja tehohoito/Anestesiologi och intensivvård	Yleiskirurgia/Allmän kirurgi
Sverige	Anestesi och intensivvård	Kirurgi
United Kingdom	Anaesthetics	General surgery
Paese	Neurochirurgia Durata minima della specializzazione: 5 anni	Ostetricia e ginecologia Durata minima della specializzazione: 4 anni
Denominazione	Denominazione	
Belgique/België/Belgien	Neurochirurgie	Gynécologie — obstétrique/Gynaecologie en verloskunde
България	Неврохирургия	Акушерство, гинекология и репродуктивна медицина
Česká republika	Neurochirurgie	Gynekologie a porodnictví
Danmark	Neurokirurgi eller kirurgiske nervesygdomme	Gynækologi og obstetrik eller kvindesygdomme og fødselshjælp
Deutschland	Neurochirurgie	Frauenheilkunde und Geburtshilfe
Eesti	Neurokirurgia	Sünnitusabi ja günekoloogia
Ελλάς	Νευροχειρουργική	Μαιευτική-Γυναικολογία
España	Neurocirugía	Obstetricia y ginecología
France	Neurochirurgie	Gynécologie — obstétrique
Ireland	Neurosurgery	Obstetrics and gynaecology
Italia	Neurochirurgia	Ginecologia e ostetricia
Κύπρος	Νευροχειρουργική	Μαιευτική — Γυναικολογία
Latvija	Neiroķirurgija	Ginekoloģija un dzemdniecība

Lietuva	Neurochirurgija	Akušerija ginekologija	
Luxembourg	Neurochirurgie	Gynécologie — obstétrique	
Magyarország	Idegsebészet	Szülészet-nőgyógyászat	
Malta	Newrokirurgija	Ostetriċja u Ginekologija	
Nederland	Neurochirurgie	Verloskunde en gynaecologie	
Österreich	Neurochirurgie	Frauenheilkunde und Geburtshilfe	
Polska	Neurochirurgia	Położnictwo i ginekologia	
Portugal	Neurocirurgia	Ginecologia e obstetricia	
România	Neurochirurgie	Obstetrică-ginecologie	
Slovenija	Nevrokirurgija	Ginekologija in porodništvo	
Slovensko	Neurochirurgia	Gynekológia a pôrodníctvo	
Suomi/Finland	Neurokirurgia/Neurokirurgi	Naistentaudit ja synnytykset/Kvinnosjukdomar och förlossningar	
Sverige	Neurokirurgi	Obstetrik och gynekologi	
United Kingdom	Neurosurgery	Obstetrics and gynaecology	
Paese	Medicina interna Durata minima della specializzazione: 5 anni Oftalmologia Durata minima della specializzazione: 3 anni		
Denominazione	Denominazione		
Belgique/België/Belgien	Médecine interne/Inwendige geneeskunde Ophtalmologie/Oftalmologie		
България	Вътрешни болести Очни болести		
Česká republika	Vnitřní lékařství Oftalmologie		
Danmark	Intern medicin Oftalmologi eller øjensygdomme		
Deutschland	Innere Medizin Augenheilkunde		
Eesti	Sisehaigused Oftalmoloogia		
Ελλάς	Παθολογία Οφθαλμολογία		
España	Medicina interna Oftalmología		

France		Médecine interne		Ophthalmologie	
Ireland		General medicine		Ophthalmic surgery	
Italia		Medicina interna		Oftalmologia	
Κύπρος		Παθολογία		Οφθαλμολογία	
Latvija		Internā medicīna		Oftalmoloģija	
Lietuva		Vidusios ligos		Oftalmologija	
Luxembourg		Médecine interne		Ophthalmologie	
Magyarország		Belgyógyászat		Szemészet	
Malta		Medicina Interna		Oftalmoloģija	
Nederland		Interne geneeskunde		Oogheekunde	
Österreich		Innere Medizin		Augenheilkunde und Optometrie	
Polska		Choroby wewnętrzne		Okulistyka	
Portugal		Medicina interna		Oftalmologia	
România		Medicină internă		Oftalmologie	
Slovenija		Interna medicina		Oftalmologija	
Slovensko		Vnútorné lekárstvo		Oftalmológia	
Suomi/Finland		Sisätaudit/Inre medicin		Silmätaudit/Ögonsjukdomar	
Sverige		Internmedicin		Ögonsjukdomar (oftalmologi)	
United Kingdom		General (internal) medicine		Ophthalmology	
Paese		Otorinolaringoiatria Durata minima della specializzazione:		3 anni	
		Pediatria Durata minima della specializzazione:		4 anni	
Denominazione		Denominazione			
Belgique/België/Belgien		Oto-rhino-		laryngologie/Otorhinolaryngologie	
		Pédiatrie/Pediatrie			
България		Ушно-носно-гърлени болести		Детски болести	
Česká republika		Otorinolaryngologie		Dětské lékařství	

Danmark Oto-rhino-laryngologi eller øre-næse-halssygdomme Pædiatri eller sygdomme hos børn
Deutschland Hals-Nasen-Ohrenheilkunde Kinder — und Jugendheilkunde
Eesti Otorinolarüngoloogia Pediaatria
Ελλάς Ωτορινολαρυγγολογία Παιδιατρική
España Otorrinolaringología Pediatría y sus áreas específicas
France Oto-rhino-laryngologie Pédiatrie
Ireland Otolaryngology Paediatrics
Italia Otorinolaringoiatria Pédiatria
Κύπρος Ωτορινολαρυγγολογία Παιδιατρική
Latvija Otolaringoloģija Pediatrija
Lietuva Otorinolaringologija Vaikų ligos
Luxembourg Oto-rhino-laryngologie Pédiatrie
Magyarország Fül-orr-gégegyógyászat Csecsemő- és gyermekgyógyászat
Malta Otorinolaringoloġija Pedjatrija
Nederland Keel-, neus- en oorheilkunde Kindergeneeskunde
Österreich Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten Kinder — und Jugendheilkunde
Polska Otorynolaryngologia Pediatria
Portugal Otorrinolaringologia Pediatria
România Otorinolaringologie Pediatrie
Slovenija Otorinolaringoloģija Pediatrija
Slovensko Otorinolaryngológia Pediatria
Suomi/Finland Korva-, nenä- ja kurkkutaudit/Öron-, näs- och halssjukdomar Lastentaudit/Barnsjukdomar

Sverige	Öron-, näs- och halssjukdomar (oto-rhino-laryngologi) Barn- och ungdomsmedicin
United Kingdom	Otolaryngology Paediatrics
Paese	Malattie dell'apparato respiratorio Durata minima della specializzazione: 4 anni Urologia Durata minima della specializzazione: 5 anni
Denominazione	Denominazione
Belgique/België/Belgien	Pneumologie Urologie
България	Пневмология и фтизиатрия Урология
Česká republika	Tuberkulóza a respirační nemoci Urologie
Danmark	Medicinske lungesygdomme Urologi eller urinvejenes kirurgiske sygdomme
Deutschland	Pneumologie Urologie
Eesti	Pulmonoloogia Uroloogia
Ελλάς	Φυματιολογία- Πνευμονολογία Ουρολογία
España	Neumología Urología
France	Pneumologie Urologie
Ireland	Respiratory medicine Urology
Italia	Malattie dell'apparato respiratorio Urologia
Κύπρος	Πνευμονολογία — Φυματιολογία Ουρολογία
Latvija	Ftziopneimonoloģija Uroloģija
Lietuva	Pulmonologija Urologija
Luxembourg	Pneumologie Urologie
Magyarország	Tüdőgyógyászat Urológia
Malta	Medicina Respiratorja Urologija
Nederland	Longziekten en tuberculose Urologie
Österreich	Lungenkrankheiten Urologie

Polska	Choroby płuc Urologia	
Portugal	Pneumologia Urologia	
România	Pneumologie Urologie	
Slovenija	Pnevmoologija Urologija	
Slovensko	Pneumológia a ftizeológia Urológia	
Suomi/Finland	Keuhkosairaudet ja allergologia/Lungsjukdomar och allergologi Urologia/Urologi	
Sverige	Lungsjukdomar (pneumologi) Urologi	
United Kingdom	Respiratory medicine Urology	
Paese	Ortopedia Durata minima della specializzazione: 5 anni Anatomia patologica Durata minima della specializzazione: 4 anni	
Denominazione	Denominazione	
Belgique/België/Belgien	Chirurgie orthopédique/Orthopedische heelkunde Anatomie pathologique/Pathologische anatomie	
България	Ортопедия и травматология Обща и клинична патология	
Česká republika	Ortopedie Patologická anatomie	
Danmark	Ortopædisk kirurgi Patologisk anatomi eller vævs- og celleundersøgelser	
Deutschland	Orthopädie (und Unfallchirurgie) Pathologie	
Eesti	Ortopeedia Patoloogia	
Ελλάς	Ορθοπαιδική Παθολογική Ανατομική	
España	Cirugía ortopédica y traumatología Anatomía patológica	
France	Chirurgie orthopédique et traumatologie Anatomie et cytologie pathologiques	
Ireland	Trauma and orthopaedic surgery Morbid anatomy and histopathology	

Italia		Ortopedia e traumatologia		Anatomia patologica	
Κύπρος		Ορθοπαιδική		Παθολογοανατομία — Ιστολογία	
Latvija		Traumatoloģija un ortopēdija		Patoloģija	
Lietuva		Ortopedija traumatologija		Patologija	
Luxembourg		Orthopédie		Anatomie pathologique	
Magyarország		Ortopédia		Patológia	
Malta		Kirurgija Ortopedika		Istopatoloģija	
Nederland		Orthopedie		Pathologie	
Österreich		Orthopädie und Orthopädische Chirurgie		Pathologie	
Polska		Ortopedia i traumatologia narządu ruchu		Patomorfologia	
Portugal		Ortopedia		Anatomia patologica	
România		Ortopedie și traumatologie		Anatomie patologică	
Slovenija		Ortopedska kirurgija		Anatomska patologija in citopatologija	
Slovensko		Ortopédia		Patologická anatómia	
Suomi/Finland		Ortopedia ja traumatologia/Ortopedi och traumatologi		Patologia/Patologi	
Sverige		Ortopedi		Klinisk patologi	
United Kingdom		Trauma and orthopaedic surgery		Histopathology	
Paese		Neurologia	Durata minima della specializzazione: 4 anni		
		Psichiatria	Durata minima della specializzazione: 4 anni		
Denominazione		Denominazione			
Belgique/België/Belgien		Neurologie		Psychiatrie de l'adulte/Volwassen psychiatrie	
България		Нервни болести		Психиатрия	

Česká republika Neurologie Psychiatrie
Danmark Neurologi eller medicinske nervesygdomme Psykiatri
Deutschland Neurologie Psychiatrie und Psychotherapie
Eesti Neuroloogia Psühhiaatria
Ελλάς Νευρολογία Ψυχιατρική
España Neurología Psiquiatría
France Neurologie Psychiatrie
Ireland Neurology Psychiatry
Italia Neurologia Psichiatria
Κύπρος Νευρολογία Ψυχιατρική
Latvija Neirolóģija Psihiatrija
Lietuva Neurologija Psichiatrija
Luxembourg Neurologie Psychiatrie
Magyarország Neurológia Pszichiátria
Malta Newroloġija Psikjatrija
Nederland Neurologie Psychiatrie
Österreich Neurologie Psychiatrie
Polska Neurologia Psichiatria
Portugal Neurologia Psiquiatría
România Neurologie Psihiatrie
Slovenija Nevrologija Psihiatrija
Slovensko Neurológia Psichiatria
Suomi/Finland Neurologia/Neurologi Psykiatria/Psykiatri
Sverige Neurologi Psykiatri
United Kingdom Neurology General psychiatry

Paese	Radiodiagnostica	Durata minima della specializzazione: 4 anni	Radioterapia	Durata minima della specializzazione: 4 anni
Denominazione	Denominazione			
Belgique/België/Belgien	Radiodiagnostic/Röntgendiagnose		Radiothérapie-oncologie/Radiotherapie-oncologie	
България	Образна диагностика		Лъчелечение	
Česká republika	Radiologie a zobrazovací metody		Radiační onkologie	
Danmark	Diagnostik radiologi eller røntgenundersøgelse		Onkologi	
Deutschland	(Diagnostische) Radiologie		Strahlentherapie	
Eesti	Radioloogia		Onkoloogia	
Ελλάς	Ακτινοδιαγνωστική		Ακτινοθεραπευτική — Ογκολογία	
España	Radiodiagnóstico		Oncología radioterápica	
France	Radiodiagnostic et imagerie médicale		Oncologie radiothérapique	
Ireland	Diagnostic radiology		Radiation oncology	
Italia	Radiodiagnostica		Radioterapia	
Κύπρος	Ακτινολογία		Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία	
Latvija	Diagnostiskā radioloģija		Terapeitiskā radioloģija	
Lietuva	Radiologija		Onkologija radioterapija	
Luxembourg	Radiodiagnostic		Radiothérapie	
Magyarország	Radiológia		Sugárterápia	
Malta	Radjoloġija		Onkoloġija u Radjoterapija	
Nederland	Radiologie		Radiotherapie	
Österreich	Medizinische Radiologie-Diagnostik		Strahlentherapie — Radioonkologie	

Polska	Radiologia i diagnostyka obrazowa Radioterapia onkologiczna
Portugal	Radiodiagnóstico Radioterapia
România	Radiologie-imagistică medicală Radioterapie
Slovenija	Radiologija Radioterapija in onkologija
Slovensko	Rádiológia Radiačná onkológia
Suomi/Finland	Radiologia/Radiologi
Syöpätaudit/Cancersjukdomar	
Sverige	Medicinsk radiologi Tumörsjukdomar (allmän onkologi)
United Kingdom	Clinical radiology Clinical oncology
Paese	Chirurgia plastica Durata minima della specializzazione: 5 anni Biologia clinica Durata minima della specializzazione: 4 anni
Denominazione	Denominazione
Belgique/België/Belgien	Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique/Plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde Biologie clinique/Klinische biologie
България	Пластично-възстановителна хирургия Клинична лаборатория
Česká republika	Plastická chirurgie
Danmark	Plastikkirurgi
Deutschland	Plastische (und Ästhetische) Chirurgie
Eesti	Plastika- ja rekonstruktiivkirurgia Laborimeditsiin
Ελλάς	Πλαστική Χειρουργική Χειρουργική Θώρακος
España	Cirugía plástica, estética y reparadora Análisis clínicos
France	Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique Biologie médicale
Ireland	Plastic, reconstructive and aesthetic surgery

Italia		Chirurgia plastica e ricostruttiva		Patologia clinica	
Κύπρος		Πλαστική Χειρουργική			
Latvija		Plastiskā ķirurģija			
Lietuva		Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija		Laboratorinė medicina	
Luxembourg		Chirurgie plastique		Biologie clinique	
Magyarország		Plasztikai (égési) sebészet		Orvosi laboratóriumi diagnosztika	
Malta		Kirurgija Plastika			
Nederland		Plastische chirurgie			
Österreich		Plastische Chirurgie		Medizinische Biologie	
Polska		Chirurgia plastyczna		Diagnostyka laboratoryjna	
Portugal		Cirurgia plástica e reconstrutiva		Patologia clínica	
România		Chirurgie plastică — microchirurgie reconstructivă		Medicină de laborator	
Slovenija		Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija			
Slovensko		Plastična kirurgija		Laboratorna medicina	
Suomi/Finland		Plastiikkakirurgia/Plastikkirurgi			
Sverige		Plastikkirurgi			
United Kingdom		Cirurgia plástica			
Paese		Microbiologia — batteriologia	Durata minima della specializzazione: 4 anni	Biochimica clinica	Durata minima della specializzazione: 4 anni
Denominazione		Denominazione			
Belgique/België/Belgien					
България		Микробиология		Биохимия	
Česká republika		Lékařská mikrobiologie		Klinická biochemie	
Danmark		Klinisk mikrobiologi		Klinisk biokemi	

Deutschland		Mikrobiologie (Virologie) und Infektionsepidemiologie		Laboratoriumsmedizin	
Eesti					
Ελλάς		1.Ιατρική Βιοπαθολογία	2.Μικροβιολογία		
España		Microbiología y parasitología		Bioquímica clínica	
France					
Ireland		Microbiology		Chemical pathology	
Italia		Microbiologia e virologia		Biochimica clinica	
Κύπρος		Μικροβιολογία			
Latvija		Mikrobioloģija			
Lietuva					
Luxembourg		Microbiologie		Chimie biologique	
Magyarország		Orvosi mikrobiológia			
Malta		Mikrobijoloģija		Patoloģija Kimika	
Nederland		Medische microbiologie		Klinische chemie	
Österreich		Hygiene und Mikrobiologie		Medizinische und Chemische Labordiagnostik	
Polska		Mikrobiologia lekarska			
Portugal					
România					
Slovenija		Klinična mikrobiologija		Medicinska biokemija	
Slovensko		Klinická mikrobiológia		Klinická biochémia	
Suomi/Finland		Kliininen mikrobiologia/Klinisk mikrobiologi		Kliininen kemia/Klinisk kemi	
Sverige		Klinisk bakteriologi		Klinisk kemi	
United Kingdom		Medical microbiology and virology		Chemical pathology	

Paese	Immunologia	Durata minima della specializzazione: 4 anni	Chirurgia toracica	Durata minima della specializzazione: 5 anni
Denominazione Denominazione				
Belgique/België/Belgien	Chirurgie thoracique/Heelkunde op de thorax [1]			
България	Клинична имунология	Имунология	Гръдна хирургия	Кардиохирургия
Česká republika	Alergologie a klinická imunologie Kardiochirurgie			
Danmark	Klinisk immunologi	Thoraxkirurgi eller brysthulens kirurgiske sygdomme		
Deutschland	Thoraxchirurgie			
Eesti	Torakaalkirurgia			
Ελλάς	Χειρουργική Θώρακος			
España	Inmunología	Cirugía torácica		
France	Chirurgie thoracique et cardiovasculaire			
Ireland	Immunology (clinical and laboratory)	Thoracic surgery		
Italia	Chirurgia toracica; Cardiochirurgia			
Κύπρος	Ανοσολογία	Χειρουργική Θώρακος		
Latvija	Imunoloģija	Torakālā ķirurģija		
Lietuva	Krūtinės chirurgija			
Luxembourg	Immunologie	Chirurgie thoracique		
Magyarország	Allergológia és klinikai immunológia	Mellkassebészet		
Malta	Immunoloģija	Kirurģija Kardjo-Toraċika		
Nederland	Cardio-thoracale chirurgie			
Österreich	Immunologie			

Polska		Immunologia kliniczna		Chirurgia klatki piersiowej	
Portugal			Cirurgia cardiotorácica		
România			Chirurgie toracică		
Slovenija			Torakalna kirurgija		
Slovensko		Klinická imunológia a alergológia		Hrudníková chirurgia	
Suomi/Finland			Sydän-ja rintaelinkirurgia/Hjärt- och thoraxkirurgi		
Sverige		Klinisk immunologi		Thoraxkirurgi	
United Kingdom		Immunology		Cardo-thoracic surgery	
Paese		Chirurgia pediatrica	Durata minima della specializzazione:	5 anni	
		Chirurgia vascolare	Durata minima della specializzazione:	5 anni	
Denominazione		Denominazione			
Belgique/België/Belgien			Chirurgie des vaisseaux/Bloedvatenheelkunde [2]		
България		Детска хирургия		Съдова хирургия	
Česká republika		Dětská chirurgie		Cévní chirurgie	
Danmark			Karkirurgi eller kirurgiske blodkarsygdomme		
Deutschland		Kinderchirurgie		Gefäßchirurgie	
Eesti		Lastekirurgia		Kardiovaskulaarkirurgia	
Ελλάς		Χειρουργική Παιδών		Αγγειοχειρουργική	
España		Cirugía pediátrica		Angiología y cirugía vascular	
France		Chirurgie infantile		Chirurgie vasculaire	
Ireland		Paediatric surgery			
Italia		Chirurgia pediatrica		Chirurgia vascolare	
Κύπρος		Χειρουργική Παιδών		Χειρουργική Αγγείων	
Latvija		Bērnu ķirurģija		Asinsvadu ķirurģija	

Lietuva		Vaikų chirurgija		Kraujagyslių chirurgija	
Luxembourg		Chirurgie pédiatrique		Chirurgie vasculaire	
Magyarország		Gyermeksebészet		Érsebészet	
Malta		Kirurgija Pedjatrika		Kirurgija Vaskolari	
Nederland					
Österreich		Kinderchirurgie			
Polska		Chirurgia dziecięca		Chirurgia naczyniowa	
Portugal		Cirurgia pediátrica		Cirurgia vascular	
România		Chirurgie pediatrică		Chirurgie vasculară	
Slovenija				Kardiovaskularna kirurgija	
Slovensko		Detská chirurgia		Cievna chirurgia	
Suomi/Finland		Lastenkirurgia/Barnkirurgi		Verisuonikirurgia/Kärlkirurgi	
Sverige		Barn- och ungdomskirurgi			
United Kingdom		Paediatric surgery			
Paese		Cardiologia	Durata minima della specializzazione: 4 anni		
		Gastroenterologia	Durata minima della specializzazione: 4 anni		
Denominazione		Denominazione			
Belgique/België/Belgien		Cardiologie		Gastro-entérologie/Gastroenterologie	
България		Кардиология		Гастроентерология	
Česká republika		Kardiologie		Gastroenterologie	
Danmark		Kardiologi		Medicinsk gastroenterologi eller medicinske mavetarmsygdomme	
Deutschland		Innere Medizin und Schwerpunkt Kardiologie		Innere Medizin und Schwerpunkt Gastroenterologie	
Eesti		Kardioloogia		Gastroenteroloogia	
Ελλάς		Καρδιολογία		Γαστρεντερολογία	

España		Cardiología		Aparato digestivo	
France		Pathologie cardio-vasculaire		Gastro-entérologie et hépatologie	
Ireland		Cardiology		Gastro-enterology	
Italia		Cardiologia		Gastroenterologia	
Κύπρος		Καρδιολογία		Γαστρεντερολογία	
Latvija		Kardioloģija		Gastroenteroloģija	
Lietuva		Kardiologija		Gastroenterologija	
Luxembourg		Cardiologie et angiologie		Gastro-enterologie	
Magyarország		Kardiológia		Gasztroenterológia	
Malta		Kardjoloģija		Gastroenteroloģija	
Nederland		Cardiologie		Leer van maag-darm-leverziekten	
Österreich					
Polska		Kardiologia		Gastrenterologia	
Portugal		Cardiologia		Gastrenterologia	
România		Cardiologie		Gastroenterologie	
Slovenija				Gastroenterologija	
Slovensko		Kardiológia		Gastroenterológia	
Suomi/Finland		Kardiologia/Kardiologi		Gastroenterologia/Gastroenterologi	
Sverige		Kardiologi		Medicinsk gastroenterologi och hepatologi	
United Kingdom		Cardiology		Gastro-enterology	
Paese		Reumatologia Durata minima della specializzazione: 4 anni Ematologia generale Durata minima della specializzazione: 3 anni			
Denominazione		Denominazione			
Belgique/België/Belgien		Rhumathologie/reumatologie			

България Ревматология Трансфузионна хематология
Česká republika Revmatologie Hematologie a transfúzní lékařství
Danmark Reumatologi Hæmatologi eller blodsygdomme
Deutschland Innere Medizin und Schwerpunkt Rheumatologie Innere Medizin und Schwerpunkt Hämatologie und Onkologie
Eesti Reumatoloogia Hematoloogia
Ελλάς Ρευματολογία Αιματολογία
España Reumatología Hematología y hemoterapia
France Rhumatologie
Ireland Rheumatology Haematology (clinical and laboratory)
Italia Reumatologia Ematologia
Κύπρος Ρευματολογία Αιματολογία
Latvija Reimatoloģija Hematoloģija
Lietuva Reumatologija Hematologija
Luxembourg Rhumatologie Hématologie
Magyarország Reumatológia Haematológia
Malta Rewmatoloġija Ematoloġija
Nederland Reumatologie
Österreich
Polska Reumatologia Hematologia
Portugal Reumatologia Imuno-hemoterapia
România Reumatologie Hematologie
Slovenija
Slovensko Reumatológia Hematológia a transfúziológia
Suomi/Finland Reumatologia/Reumatologi Kliininen hematologia/Klinisk hematologi

Sverige Reumatologi Hematologi
United Kingdom Rheumatology Haematology
Paese Endocrinologia Durata minima della specializzazione: 3 anni Fisioterapia Durata minima della specializzazione: 3 anni
Denominazione Denominazione
Belgique/België/Belgien Médecine physique et réadaptation/Fysische geneeskunde en revalidatie
България Ендокринология и болести на обмяната Физикална и рехабилитационна медицина
Česká republika Endokrinologie Rehabilitační a fyzikální medicína
Danmark Medicinsk endokrinologi eller medicinske hormonsygdomme
Deutschland Innere Medizin und Schwerpunkt Endokrinologie und Diabetologie Physikalische und Rehabilitative Medizin
Eesti Endokrinoloogia Taastusravi ja füsiaatria
Ελλάς Ενδοκρινολογία Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση
España Endocrinología y nutrición Medicina física y rehabilitación
France Endocrinologie, maladies métaboliques Rééducation et réadaptation fonctionnelles
Ireland Endocrinology and diabetes mellitus
Italia Endocrinologia e malattie del ricambio Medicina fisica e riabilitazione
Κύπρος Ενδοκρινολογία Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση
Latvija Endokrinoloģija Rehabilitoloģija Fiziskā rehabilitācija Fizikālā medicīna
Lietuva Endokrinologija Fizinė medicina ir reabilitacija
Luxembourg Endocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutrition Rééducation et réadaptation fonctionnelles

Magyarország	Endokrinológia	Fizio te rápia	
Malta	Endokrinolo gi a u Di ja bete		
Nederland	Revalidatiegeneeskunde		
Österreich	Physikalische Medizin		
Polska	Endokrynologia	Rehabilitacja medyczna	
Portugal	Endocrinologia	Fisiatria ou Medicina física e de reabilitação	
România	Endocrinologie	Recuperare, medicină fizică și balneologie	
Slovenija	Fizikalna in rehabilitacijska medicina		
Slovensko	Endokrinológia	Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia	
Suomi/Finland	Endokrinologia/Endokrinologi	Fysiatria/Fysiatri	
Sverige	Endokrina sjukdomar	Rehabiliteringsmedicin	
United Kingdom	Endocrinology and diabetes mellitus		
Paese	Neuropsichiatria Durata minima della specializzazione: 5 anni Dermatologia e venerologia Durata minima della specializzazione: 3 anni		
Denominazione	Denominazione		
Belgique/Belgié/Belgien	Neuropsychiatrie [3] Dermatovénéréologie/Dermato-venerologie		
България	Кожни и венерически болести		
Česká republika	Dermatovenerologie		
Danmark	Dermato-venerologi eller hud- og kønssygdomme		
Deutschland	Nervenheilkunde (Neurologie und Psychiatrie) Haut — und Geschlechtskrankheiten		
Eesti	Dermatovenerologia		
Ελλάς	Νευρολογία — Ψυχιατρική Δερματολογία — Αφροδισιολογία		

España	Dermatología médico-quirúrgica y venereología
France	Neuropsychiatrie [4] Dermatologie et vénéréologie
Ireland	
Italia	Neuropsichiatria [5] Dermatologia e venerologia
Κύπρος	Νευρολογία — Ψυχιατρική Δερματολογία — Αφροδισιολογία
Latvija	Dermatoloģija un veneroloģija
Lietuva	Dermatovenerologija
Luxembourg	Neuropsychiatrie [6] Dermato-vénéréologie
Magyarország	Bőrgyógyászat
Malta	Dermato-venerejologija
Nederland	Zenuw — en zielsziekten [7] Dermatologie en venerologie
Österreich	Neurologie und Psychiatrie Haut- und Geschlechtskrankheiten
Polska	Dermatologia i wenerologia
Portugal	Dermatovenereologia
România	Dermatovenerologie
Slovenija	Dermatovenerologija
Slovensko	Neuropsichiatria Dermatovenerológia
Suomi/Finland	Ihotaudit ja allergologia/Hudsjukdomar och allergologi
Sverige	Hud- och könssjukdomar
United Kingdom	
Paese	Radiologia Durata minima della specializzazione: 4 anni
	Psichiatria infantile Durata minima della specializzazione: 4 anni
Denominazione	Denominazione

Belgique/België/Belgien		Psychiatrie infanto-juvénile/Kinder- en jeugdpsychiatrie		
България		Радиобиология	Детска психиатрия	
Česká republika		Dětská a dorostová psychiatrie		
Danmark		Børne- og ungdomspsykiatri		
Deutschland		Radiologie	Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie	
Eesti				
Ελλάς		Ακτινολογία — Ραδιολογία	Παιδοψυχιατρική	
España		Electroradiología		
France		Electro-radiologie [8]	Pédo-psychiatrie	
Ireland		Radiology	Child and adolescent psychiatry	
Italia		Radiologia [9]	Neuropsichiatria infantile	
Κύπρος		Παιδοψυχιατρική		
Latvija		Bērnu psihiatrija		
Lietuva		Vaiķu ir paaugļu psihiatrija		
Luxembourg		Électroradiologie [10]	Psychiatrie infantile	
Magyarország		Radiológia	Gyermek-és ifjúságpszichiátria	
Malta				
Nederland		Radiologie [11]		
Österreich		Radiologie		
Polska		Psychiatria dzieci i młodzieży		
Portugal		Radiologia	Pedopsiquiatria	
România		Psihiatrie pediatrică		
Slovenija		Otroška in mladostniška psihiatrija		
Slovensko		Detská psychiatria		

Suomi/Finland	Lastenpsykiatria/Barnpsykiatri	
Sverige	Barn- och ungdomspsykiatri	
United Kingdom	Child and adolescent psychiatry	
Paese	Geriatria Durata minima della specializzazione: 4 anni	
Malattie renali	Durata minima della specializzazione: 4 anni	
Denominazione	Denominazione	
Belgique/België/Belgien		
България	Гериатрична медицина Неврология	
Česká republika	Geriatrie Nefrologie	
Danmark	Geriatri eller alderdommens sygdomme Nefrologi eller medicinske nyresygdomme	
Deutschland	Innere Medizin und Schwerpunkt Nephrologie	
Eesti	Nefrologia	
Ελλάς	Νεφρολογία	
España	Geriatria Nefrología	
France	Néphrologie	
Ireland	Geriatric medicine Nephrology	
Italia	Geriatria Nefrologia	
Κύπρος	Γηριατρική Νεφρολογία	
Latvija	Nefroloģija	
Lietuva	Geriatrija Nefrologija	
Luxembourg	Gériatrie Néphrologie	
Magyarország	Geriátria Nefrológia	
Malta	Ġerjatrija Nefroloġija	
Nederland	Klinische geriatrie	
Österreich		

Polska	Geriatria	Nefrologia	
Portugal		Nefrologia	
România	Geriatrie și gerontologie	Nefrologie	
Slovenija		Nefrologija	
Slovensko	Geriatria	Nefrológia	
Suomi/Finland	Geriatria/Geriatri	Nefrologia/Nefrologi	
Sverige	Geriatrik	Medicinska njursjukdomar (nefrologi)	
United Kingdom	Geriatrics	Renal medicine	
Paese	Malattie infettive Durata minima della specializzazione: 4 anni Igiene e medicina preventiva Durata minima della specializzazione: 4 anni		
Denominazione	Denominazione		
Belgique/België/Belgien			
България	Инфекциозни болести Социална медицина и здравен мениджмънт комунална хигиена		
Česká republika	Infekční lékařství	Hygiena a epidemiologie	
Danmark	Infektionsmedicin	Samfundsmedicin	
Deutschland		Öffentliches Gesundheitswesen	
Eesti	Infektsioonhaigused		
Ελλάς		Κοινωνική Ιατρική	
España		Medicina preventiva y salud pública	
France		Santé publique et médecine sociale	
Ireland	Infectious diseases Public health medicine		
Italia	Malattie infettive Igiene e medicina preventiva		
Κύπρος	Λοιμώδη Νοσήματα Υγειονογία/Κοινοτική Ιατρική		
Latvija	Infektoloģija		
Lietuva	Infektologija		

Luxembourg Maladies contagieuses Santé publique
Magyarország Infektológia Megelőző orvostan és népegészségtan
Malta Mard Infettiv Saħha Pubblika
Nederland Maatschappij en gezondheid
Österreich Sozialmedizin
Polska Choroby zakaźne Zdrowie publiczne, epidemiologia
Portugal Infecçiologya Saúde pública
România Boli infecțioase Sănătate publică și management
Slovenija Infektologija Javno zdravje
Slovensko Infektológia Verejné zdravotníctvo
Suomi/Finland Infektiosairaudet/Infektionssjukdomar Terveysthuolto/Hälsovård
Sverige Infektionssjukdomar Socialmedicin
United Kingdom Infectious diseases Public health medicine
Paese Farmacologia Durata minima della specializzazione: 4 anni Medicina del lavoro Durata minima della specializzazione: 4 anni
Denominazione Denominazione
Belgique/België/Belgien Médecine du travail/Arbeidsgeneeskunde
България Клинична фармакология и терапия Фармакология Трудова медицина
Česká republika Klinická farmakologie Pracovní lékařství
Danmark Klinisk farmakologi Arbejdsmedicin
Deutschland Pharmakologie und Toxikologie Arbeitsmedizin
Eesti
Ελλάς Ιατρική της Εργασίας

España Farmacología clínica Medicina del trabajo
France Médecine du travail
Ireland Clinical pharmacology and therapeutics Occupational medicine
Italia Farmacologia Medicina del lavoro
Κύπρος Ιατρική της Εργασίας
Latvija Arodslimības
Lietuva Darbo medicina
Luxembourg Médecine du travail
Magyarország Klinikai farmakológia Foglalkozás- orvostan (üzemorvostan)
Malta Farmakologija Klinika u t-Terapewtika Medicina Okkupazzjonali
Nederland Arbeid en gezondheid, bedrijfsgeneeskunde Arbeit en gezondheid, verzekeringsgeneeskunde
Österreich Pharmakologie und Toxikologie Arbeits- und Betriebsmedizin
Polska Farmakologia kliniczna Medycyna pracy
Portugal Medicina do trabalho
România Farmacologie clinică Medicina muncii
Slovenija Medicina dela, prometa in športa
Slovensko Klinická farmakológia Pracovné lekárstvo
Suomi/Finland Kliininen farmakologia ja lääkehoito/Klinisk farmakologi och läkemedelsbehandling Työterveyshuolto/Företagshälsovård
Sverige Klinisk farmakologi Yrkes- och miljömedicin
United Kingdom Clinical pharmacology and therapeutics Occupational medicine

Paese		Allergologia Durata minima della specializzazione: 3 anni
		Medicina nucleare Durata minima della specializzazione: 4 anni
Denominazione		Denominazione
Belgique/België/Belgien		Médecine nucléaire/Nucleaire geneeskunde
България		Клинична алергология Нуклеарна медицина
Česká republika		Alergologie a klinická imunologie Nukleární medicína
Danmark		Medicinsk allergologi eller medicinske overfølsomhedssygdomme Klinisk fysiologi og nuklearmedicin
Deutschland		Nuklearmedizin
Eesti		
Ελλάς		Αλλεργιολογία Πυρηνική Ιατρική
España		Alergología Medicina nuclear
France		Médecine nucléaire
Ireland		
Italia		Allergologia ed immunologia clinica Medicina nucleare
Κύπρος		Αλλεργιολογία Πυρηνική Ιατρική
Latvija		Alergoloģija
Lietuva		Alergologija ir klinikinė imunologija
Luxembourg		Médecine nucléaire
Magyarország		Allergológia és klinikai immunológia Nukleáris medicina (izotóp diagnosztika)
Malta		Medicina Nukleari
Nederland		Allergologie en inwendige geneeskunde Nucleaire geneeskunde
Österreich		Nuklearmedizin

Polska Alergologia Medycyna nuklearna
Portugal Imuno-alergologia Medicina nuclear
România Alergologie și imunologie clinică Medicină nucleară
Slovenija Nuklearna medicina
Slovensko Klinická imunológia a alergológia Nukleárna medicina
Suomi/Finland Kliininen fysiologia ja isotooppiäätiede/Klinisk fysiologi och nukleärmedicin
Sverige Allergisjukdomar Nukleärmedicin
United Kingdom Nuclear medicine
Paese Chirurgia maxillo-facciale (formazione di base di medico) Durata minima della specializzazione: 5 anni
Denominazione
Belgique/België/Belgien
България Лицево-челюстна хирургия
Česká republika Maxilofaciální chirurgie
Danmark
Deutschland
Eesti
Ελλάς
España Cirugía oral y maxilofacial
France Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie
Ireland
Italia Chirurgia maxillo-facciale
Κύπρος
Latvija Mutes, sejas un žokļu ķirurģija
Lietuva Veido ir žandikaulių chirurgija

Luxembourg Chirurgie maxillo-faciale
Magyarország Szájsebészet
Malta
Nederland
Österreich Mund- Kiefer- und Gesichtschirurgie
Polska Chirurgia szczekowo-twarzowa
Portugal Cirurgia maxilo-facial
România
Slovenija Maxilofacialna kirurgija
Slovensko Maxilofaciálna chirurgia
Suomi/Finland
Sverige
United Kingdom
Paese Ematologia biologica Durata minima della specializzazione: 4 anni
Denominazione
Belgique/België/Belgien
България Клинична хематология
Česká republika
Danmark Klinisk blodtypeserologi [12]
Deutschland
Eesti
Ελλάς
España
France Hématologie
Ireland

Italia		
Κύπρος		
Latvija		
Lietuva		
Luxembourg		Hématologie biologique
Magyarország		
Malta		
Nederland		
Österreich		
Polska		
Portugal		Hematologia clinica
România		
Slovenija		
Slovensko		
Suomi/Finland		
Sverige		
United Kingdom		
Paese		Stomatologia Durata minima della specializzazione: 3 anni Dermatologia Durata minima della specializzazione: 4 anni
Denominazione		Denominazione
Belgique/België/Belgien		
България		
Česká republika		
Danmark		
Deutschland		

Eesti	
Ελλάς	
España	Estomatología
France	Stomatologie
Ireland	Dermatology
Italia	Odontostomatologia [13]
Κύπρος	
Latvija	
Lietuva	
Luxembourg	Stomatologie
Magyarország	
Malta	Dermatologija
Nederland	
Österreich	
Polska	
Portugal	Estomatologia
România	
Slovenija	
Slovensko	
Suomi/Finland	
Sverige	
United Kingdom	Dermatology
Paese	Venereologia Durata minima della specializzazione: 4 anni Medicina tropicale Durata minima della specializzazione: 4 anni
Denominazione	Denominazione

Belgique/België/Belgien		
България		
Česká republika		
Danmark		
Deutschland		
Eesti		
Ελλάς		
España		
France		
Ireland		Genito-urinary medicine Tropical medicine
Italia		Medicina tropicale
Κύπρος		
Latvija		
Lietuva		
Luxembourg		
Magyarország		Trópusi betegségek
Malta		Medicina Uro-ġenetali
Nederland		
Österreich		Spezifische Prophylaxe und Tropenhygiene
Polska		Medycyna transportu
Portugal		Medicina tropical
România		
Slovenija		
Slovensko		Tropická medicína
Suomi/Finland		

Sverige	
United Kingdom	Genito-urinary medicine Tropical medicine
Paese	Chirurgia dell'apparato digerente Durata minima della specializzazione: 5 anni Medicina infortunistica Durata minima della specializzazione: 5 anni
Denominazione	Denominazione
Belgique/België/Belgien	Chirurgie abdominale/Heelkunde op het abdomen [14]
България	Спешна медицина
Česká republika	Traumatologie Urgentní medicína
Danmark	Kirurgisk gastroenterologi eller kirurgiske mave-tarmsygdomme
Deutschland	Visceralchirurgie
Eesti	
Ελλάς	
España	Cirugía del aparato digestivo
France	Chirurgie viscérale et digestive
Ireland	Emergency medicine
Italia	Chirurgia dell'apparato digerente
Κύπρος	
Latvija	
Lietuva	Abdominalinė chirurgija
Luxembourg	Chirurgie gastro-entérologique
Magyarország	Traumatológia
Malta	Medicina tal-Accidenti u l-Emergenza
Nederland	
Österreich	

Polska		Medycyna ratunkowa	
Portugal			
România		Medicină de urgență	
Slovenija		Abdominalna kirurgija	
Slovensko		Gastroenterologická chirurgia Úrazová chirurgia Urgentná medicína	
Suomi/Finland		Gastroenterologinen kirurgia/Gastroenterologisk kirurgi	
Sverige			
United Kingdom		Accident and emergency medicine	
Paese		Neurofisiologia clinica Durata minima della specializzazione: 4 anni Chirurgia dentaria, della bocca e maxillo-facciale (formazione di base di medico e di dentista) [15] Durata minima della specializzazione: 4 anni	
Denominazione		Denominazione	
Belgique/België/Belgien		Stomatologie et chirurgie orale et maxillo-faciale/Stomatologie en mond-, kaak- en aangezichts chirurgie	
България			
Česká republika			
Danmark		Klinisk neurofysiologi	
Deutschland		Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie	
Eesti			
Ελλάς			
España		Neurofisiologia clínica	
France			
Ireland		Clinical neurophysiology Oral and maxillo-facial surgery	
Italia			

Kύπρος		Στοματο-Γναθο-Προσωποχειρουργική	
Latvija			
Lietuva			
Luxembourg		Chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale	
Magyarország		Arc-állcsont-szájsebészet	
Malta		Newrofizjologija Klinika Kirurgija tal-ghadam tal-wicc	
Nederland			
Österreich			
Polska			
Portugal			
România			
Slovenija			
Slovensko			
Suomi/Finland		Kliininen neurofysiologia/Klinisk neurofysiologi Suu- ja leukakirurgia/Oral och maxillofacial kirurgi	
Sverige		Klinisk neurofysiologi	
United Kingdom		Clinical neurophysiology Oral and maxillo-facial surgery	

5.1.4. Titoli di formazione di medico generico

Paese | Titolo di formazione | Titolo professionale | Data di riferimento |

België/Belgique/Belgien | Ministerieel erkenningsbesluit van huisarts/Arrêté ministériel d'agrément de médecin généraliste | Huisarts/Médecin généraliste | 31 dicembre 1994 |

"България | Свидетелство за призната специалност по Обща медицина | Лекар-специалист по Обща медицина | 1o gennaio 2007". |

Česká republika | Diplom o specializaci "všeobecné lékařství" | Všeobecný lékař | 1o maggio 2004 |

Danmark | Tilladelse til at anvende betegnelsen alment praktiserende læge/Speciallægel i almen medicin | Almen praktiserende læge/Speciallæge i almen medicin | 31 dicembre 1994 |

Deutschland | Zeugnis über die spezifische Ausbildung in der Allgemeinmedizin |
 Facharzt/Fachärztin für Allgemeinmedizin | 31 dicembre 1994 |

Eesti | Diplom peremeditsiini erialal | Perearst | 1o maggio 2004 |

Ελλάδα | Τίτλος ιατρικής ειδικότητας γενικής ιατρικής | Ιατρός με ειδικότητα γενικής ιατρικής |
 31 dicembre 1994 |

España | Título de especialista en medicina familiar y comunitaria | Especialista en medicina
 familiar y comunitaria | 31 dicembre 1994 |

France | Diplôme d'Etat de docteur en médecine (avec document annexé attestant la
 formation spécifique en médecine générale) | Médecin qualifié en médecine générale | 31
 dicembre 1994 |

Ireland | Certificate of specific qualifications in general medical practice | General medical
 practitioner | 31 dicembre 1994 |

Italia | Attestato di formazione specifica in medicina generale | Medico di medicina generale |
 31 dicembre 1994 |

Κύπρος | Τίτλος Ειδικότητας Γενικής Ιατρικής | Ιατρός Γενικής Ιατρικής | 1o maggio 2004 |

Latvija | Ģimenes ārsta sertifikāts | Ģimenes (vispārējās prakses) ārsts | 1o maggio 2004 |

Lietuva | Šeimos gydytojo rezidentūros pažymėjimas | Šeimos medicinos gydytojas | 1o
 maggio 2004 |

Luxembourg | Diplôme de formation spécifique en médecine générale | Médecin généraliste |
 31 dicembre 1994 |

Magyarország | Háziorvostan szakorvosa bizonyítvány | Háziorvostan szakorvosa | 1o maggio
 2004 |

Malta | Tabib tal-familja | Medicina tal-familja | 1o maggio 2004 |

Nederland | Certificaat van inschrijving in het register van erkende huisartsen van de
 Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der geneeskunst | Huisarts | 31
 dicembre 1994 |

Österreich | Arzt für Allgemeinmedizin | Arzt für Allgemeinmedizin | 31 dicembre 1994 |

Polska | Dyplôme: Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej |
 Specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej | 1o maggio 2004 |

Portugal | Diploma do internato complementar de clínica geral | Assistente de clínica geral |
 31 dicembre 1994 |

"България | Свидетелство за призната специалност по Обща
 медицина | Лекар-специалист по Обща медицина | 1o gennaio
 2007".

Slovenija | Potrdilo o opravljeni specializaciji iz družinske medicine | Specialist družinske
 medicine/Specialistka družinske medicine | 1o maggio 2004 |

Slovensko | Diplom o špecializácii v odbore "všeobecné lekárstvo" | Všeobecný lekár | 1o maggio 2004 |

Suomi/ Finland | Todistus lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta/Bevis om tilläggsutbildning av läkare i primärvård | Yleislääkäri/Allmänläkare | 31 dicembre 1994 |

Sverige | Bevis om kompetens som allmänpraktiserande läkare (Europaläkare) utfärdat av Socialstyrelsen | Allmänpraktiserande läkare (Europaläkare) | 31 dicembre 1994 |

United Kingdom | Certificate of prescribed/equivalent experience | General medical practitioner | 31 dicembre 1994 |

V.2. Infermiere responsabile dell'assistenza generale

5.2.1. Programma di studio per gli infermieri responsabili dell'assistenza generale

Il programma di studio per il conseguimento del titolo di formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale comprende le seguenti due parti:

A. Insegnamento teorico

a. Assistenza infermieristica:

- Orientamento ed etica professionali
- Principi generali dell'assistenza sanitaria e infermieristica
- Principi dell'assistenza infermieristica in materia di:
 - medicina generale e specializzazioni mediche
 - chirurgia generale e specializzazioni chirurgiche
 - puericultura e pediatria
 - igiene assistenza alla madre e al neonato
 - igiene mentale e psichiatria
 - assistenza alle persone anziane e geriatria

b. Materie fondamentali:

- Anatomia e fisiologia
- Patologia
- Batteriologia, virologia e parassitologia
- Biofisica, biochimica e radiologia
- Dietetica
- Igiene:
- Profilassi

- educazione sanitaria

- Farmacologia

c. Scienze sociali:

- Sociologia

- Psicologia

- Principi di amministrazione

- Principi di insegnamento

- Legislazioni sociale e sanitaria

- Aspetti giuridici della professione

B. Insegnamento clinico

- Assistenza infermieristica in materia di:

- medicina generale e specializzazioni mediche

- chirurgia generale e specializzazioni chirurgiche

- puericultura e pediatria

- igiene assistenza alla madre e al neonato

- igiene mentale e psichiatria

- assistenza alle persone anziane e geriatria

- assistenza a domicilio

L'insegnamento di una o più di tali materie può essere impartito nell'ambito delle altre discipline o in connessione con esse.

L'insegnamento teorico e l'insegnamento clinico debbono essere impartiti in modo equilibrato e coordinato, al fine di consentire un'acquisizione adeguata delle conoscenze e competenze di cui al presente allegato.

5.2.2. Titoli di formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale

Paese | Titolo di formazione | Ente che rilascia il titolo di formazione | Titolo professionale |
Data di riferimento |

België/Belgique/Belgien | Diploma gegradueerde verpleger/verpleegster/Diplôme d'infirmier(ère) gradué(e)/Diplom eines (einer) graduierten Krankenpflegers (-pflegerin)Diploma in de ziekenhuisverpleegkunde/Brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère)/Brevet eines (einer) Krankenpflegers (-pflegerin)Brevet van verpleegassistent(e)/Brevet d'hospitalier(ère)/Brevet einer Pflegeassistentin | De erkende opleidingsinstellingen/Les établissements d'enseignement reconnus/Die anerkannten AusbildungsanstaltenDe bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/Le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française/Der zuständige Prüfungsausschüß der Deutschsprachigen Gemeinschaft | Hospitalier(ère)/Verpleegassistent(e)Infirmier(ère) hospitalier(ère)/Ziekenhuisverpleger(-verpleegster) | 29 giugno 1979 |

"България | Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен "Бакалавър" с професионална квалификация "Медицинска сестра" | Университет | Медицинска сестра | 1o gennaio 2007". |

Česká republika | —Diplom o ukončení studia ve studijním programu ošetrovatelství ve studijním oboru všeobecná sestra (bakalář, Bc.) doprovázeno dal certifikáto seguento: Vysvědčení o státní závěrečné zkoušce | 1.Vysoká škola zřízená nebo uznaná státem | 1.Všeobecná sestra | 1o maggio 2004 |

—Diplom o ukončení studia ve studijním oboru diplomovaná všeobecná sestra (diplomovaný specialista, DiS.) doprovázeno dal certifikáto seguento: Vysvědčení o absolutoriu | 2.Vyšší odborná škola zřízená nebo uznaná státem | 2.Všeobecný ošetrovatel |

Danmark | Eksamensbevis efter gennemført sygeplejerskeuddannelse | Sygeplejeskole godkendt af Undervisningsministeriet | Sygeplejerske | 29 giugno 1979 |

Deutschland | Zeugnis über die staatliche Prüfung in der Krankenpflege | Staatlicher Prüfungsausschuss | Gesundheits- und Krankenpflegerin/Gesundheits- und Krankenpfleger | 29 giugno 1979 |

Eesti | Diplom õe erialal | 1.Tallinna Meditsiinikool2.Tartu Meditsiinikool3.Kohtla-Järve Meditsiinikool | õde | 1o maggio 2004 |

Ελλάς | 1.Πτυχίο Νοσηλευτικής Παν/μίου Αθηνών | 1.Πανεπιστήμιο Αθηνών | Διπλωματούχος ή πτυχιούχος νοσοκόμος, νοσηλεύτης ή νοσηλεύτρια | 1o gennaio 1981 |

2.Πτυχίο Νοσηλευτικής Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) | 2.Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων |

3.Πτυχίο Αξιωματικών Νοσηλευτικής | 3.Υπουργείο Εθνικής Άμυνας |

4.Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόμων πρώην Ανωτέρων Σχολών Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας | 4.Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας |

5.Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόμων και Επισκεπτριών πρώην Ανωτέρων Σχολών Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας | 5.Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας |

6.Πτυχίο Τμήματος Νοσηλευτικής | 6.ΚΑΤΕΕ Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων |

España | Título de Diplomado universitario en Enfermería | Ministerio de Educación y CulturaEl rector de una universidad | Enfermero/a diplomado/a | 1o gennaio 1986 |

France | Diplôme d'Etat d'infirmier(ère)Diplôme d'Etat d'infirmier(ère) délivré en vertu du décret no 99-1147 du 29 décembre 1999 | Le ministère de la santé | Infirmier(ère) | 29 giugno 1979 |

Ireland | Certificate of Registered General Nurse | An Bord Altranais (The Nursing Board) | Registered General Nurse | 29 giugno 1979 |

Italia | Diploma di infermiere professionale | Scuole riconosciute dallo Stato | Infermiere professionale | 29 giugno 1979 |

Κύπρος | Δίπλωμα Γενικής Νοσηλευτικής | Νοσηλευτική Σχολή | Εγγεγραμμένος Νοσηλεύτης | 1o maggio 2004 |

Latvija | 1.Diploms par māsas kvalifikācijas iegūšanu | 1.Māsu skolas | Māsa | 1o maggio 2004 |

2.Māsas diploms | 2.Universitātes tipa augstskola pamatojoties uz Valsts eksāmenu komisijas lēmumu |

Lietuva | 1.Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktā bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją | 1.Universitetas | Bendrosios praktikos slaugytojas | 1o maggio 2004 |

2.Aukštojo mokslo diplomas (neuniversitetinės studijos), nurodantis suteiktā bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją | 2.Kolegija |

Luxembourg | Diplôme d'Etat d'infirmier Diplôme d'Etat d'infirmier hospitalier gradué | Ministère de l'éducation nationale, de la formation professionnelle et des sports | Infirmier | 29 giugno 1979 |

Magyarország | 1.Ápoló bizonyítvány | 1.Iskola | Ápoló | 1o maggio 2004 |

2.Diplomás ápoló oklevél | 2.Egyetem/főiskola |

3.Egyetemi okleveles ápoló oklevél | 3.Egyetem |

Malta | Lawrja jew diploma fl-istudji tal-Infermerija | Università ta' Malta | Infermier Registrat tal-Ewwel Livell | 1o maggio 2004 |

Nederland | 1.Diploma's verpleger A, verpleegster A, verpleegkundige A | 1.Door een van overheidswege benoemde examencommissie | Verpleegkundige | 29 giugno 1979 |

2.Diploma verpleegkundige MBOV (Middelbare Beroepsopleiding Verpleegkundige) | 2.Door een van overheidswege benoemde examencommissie |

3.Diploma verpleegkundige HBOV (Hogere Beroepsopleiding Verpleegkundige) | 3.Door een van overheidswege benoemde examencommissie |

4.Diploma beroepsonderwijs verpleegkundige — Kwalificatieniveau 4 | 4.Door een van overheidswege aangewezen opleidingsinstelling |

5.Diploma hogere beroepsopleiding verpleegkundige — Kwalificatieniveau 5 | 5.Door een van overheidswege aangewezen opleidingsinstelling |

Österreich | 1.Diplom als "Diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester, Diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger" | 1.Schule für allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege | Diplomierte Krankenschwester/Diplomierter Krankenpfleger | 1o gennaio 1994 |

2.Diplom als "Diplomierte Krankenschwester, Diplomierter Krankenpfleger" | 2.Allgemeine Krankenpflegeschule |

Polska | Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku pielęgniarstwo z tytułem "magister pielęgniarstwa" | Instytucja prowadząca kształcenie na poziomie wyższym uznana przez właściwe władze (istituto d'insegnamento superiore riconosciuto dalle autorità competenti) | Pielęgniarka | 1o maggio 2004 |

Portugal | 1.Diploma do curso de enfermagem geral | 1.Escolas de Enfermagem | Enfermeiro | 1o gennaio 1986 |

2.Diploma/carta de curso de bacharelato em enfermagem | 2.Escolas Superiores de Enfermagem |

3.Carta de curso de licenciatura em enfermagem | 3.Escolas Superiores de Enfermagem; Escolas Superiores de Saúde |

"România | 1. Diplomă de absolvire de asistent medical generalist cu studii superioare de scurtă durată | 1. Universităţi | asistent medical generalist | 1o gennaio 2007". |

2. Diplomă de licenţă de asistent medical generalist cu studii superioare de lungă durată | 2. Universităţi |

Slovenija | Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov "diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik" | 1. Univerza 2. Visoka strokovna šola | Diplomirana medicinska sestra/Diplomirani zdravstvenik | 1o maggio 2004 |

Slovenko | 1. Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu "magister z ošetrovatel'stva" ("Mgr.") | 1. Vysoká škola | Sestra | 1o maggio 2004 |

2. Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu "bakalár z ošetrovatel'stva" ("Bc.") | 2. Vysoká škola |

3. Absolventský diplom v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra | 3. Stredná zdravotnícka škola |

Suomi/ Finland | 1. Sairaanhoidajan tutkinto/Sjukskötarexamen | 1. Terveystieteiden tutkimuskeskus/ Hälsovårdsläroanstalter | Sairaanhoidaja/Sjukskötare | 1o gennaio 1994 |

2. Sosiaali- ja terveystieteiden ammattikorkeakoulututkinto, sairaanhoidaja (AMK)/Yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området, sjukskötare (YH) | 2. Ammattikorkeakoulut/ Yrkeshögskolor |

Sverige | Sjuksköterskeexamen | Universitet eller högskola | Sjuksköterska | 1o gennaio 1994 |

United Kingdom | Statement of Registration as a Registered General Nurse in part 1 or part 12 of the register kept by the United Kingdom Central Council for Nursing, Midwifery and Health Visiting | Various | State Registered Nurse/Registered General Nurse | 29 giugno 1979 |

V.3. Odontoiatra

5.3.1. Programma di studi per l'odontoiatra

Il programma di studi che permette il conseguimento dei titoli di formazione di odontoiatra comprende almeno le materie elencate qui di seguito. L'insegnamento di una o più di tali materie può essere impartito nell'ambito delle altre discipline o in connessione con esse.

A. Materie di base

- Chimica

- Fisica

- Biologia

B. Materie medico-biologiche e materie mediche generali

- Anatomia

- Embriologia

- Istologia, compresa la citologia
 - Fisiologia
 - Biochimica (o chimica fisiologica)
 - Anatomia patologica
 - Patologia generale
 - Farmacologia
 - Microbiologia
 - Igiene
 - Profilassi ed epidemiologia
 - Radiologia
 - Fisioterapia
 - Chirurgia generale
 - Medicina interna, compresa la pediatria
 - Otorinolaringoiatria
 - Dermatologia e venerologia
 - Psicologia generale — psicopatologia — neuropatologia
 - Anestesiologia
- C. Materie specificamente odontostomatologiche
- Protesi dentaria
 - Materiali dentari
 - Odontoiatria conservatrice
 - Odontoiatria preventiva
 - Anestesia e sedativi usati in odontoiatria
 - Chirurgia speciale
 - Patologia speciale
 - Clinica odontostomatologica
 - Pedodonzia
 - Ortodonzia

- Parodontologia
- Radiologia odontologica
- Funzione masticatrice
- Organizzazione professionale, deontologia e legislazione
- Aspetti sociali della prassi odontologica

5.3.2. Titoli di formazione di base di odontoiatra

Paese | Titolo di formazione | Ente che rilascia il titolo di formazione | Certificato che accompagna il titolo di formazione | Titolo professionale | Data di riferimento |

België/Belgique/Belgien | Diploma van tandarts/Diplôme licencié en science dentaire | De universiteiten/Les universités/De bevoegde Examen- commissie van de Vlaamse Gemeenschap/Le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française | | Licentiaat in de tandheelkunde/Licencié en science dentaire | 28 gennaio 1980 |

"България | Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен "Магистър" по "Дентална медицина" с професионална квалификация "Магистър-лекар по дентална медицина" | Факултет по дентална медицина към Медицински университет | | Лекар по дентална медицина | 1o gennaio 2007" |

Česká republika | Diplom o ukončení studia ve studijním programu zubní lékařství (doktor) | Lékařská fakulta univerzity v České republice | Vysvědčení o státní rigorózní zkoušce | Zubní lékař | 1o maggio 2004 |

Danmark | Bevis for tandlægeeksamen (odontologisk kandidateksamen) | Tandlægehøjskolerne, Sundhedsvidenskabeligt universitetsfakultet | Autorisation som tandlæge, udstedt af Sundhedsstyrelsen | Tandlæge | 28 gennaio 1980 |

Deutschland | Zeugnis über die Zahnärztliche Prüfung | Zuständige Behörden | | Zahnarzt | 28 gennaio 1980 |

Eesti | Diplom hambaarstiteaduse õppekava läbimise kohta | Tartu Ülikool | | Hambaarst | 1o maggio 2004 |

Ελλάς | Πτυχίο Οδοντιατρικής | Πανεπιστήμιο | | Οδοντίατρος ή χειρουργός οδοντίατρος | 1o gennaio 1981 |

España | Título de Licenciado en Odontología | El rector de una universidad | | Licenciado en odontología | 1o gennaio 1986 |

France | Diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire | Universités | | Chirurgien-dentiste | 28 gennaio 1980 |

Ireland | Bachelor in Dental Science (B.Dent.Sc.)/Bachelor of Dental Surgery (BDS)/Licentiate in Dental Surgery (LDS) | Universities/Royal College of Surgeons in Ireland | | Dentist/Dental practitioner/Dental surgeon | 28 gennaio 1980 |

Italia | Diploma di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria | Università | Diploma di abilitazione all'esercizio della professione di odontoiatra | Odontoiatra | 28 gennaio 1980 |

Kýpros | Πιστοποιητικό Εγγραφής Οδοντιάτρου | Οδοντιατρικό Συμβούλιο | | Οδοντίατρος | 1o maggio 2004 |

Latvija | Zobārsta diploms | Universitātes tipa augstskola | Rezidenta diploms par zobārsta pēcdiploma izglītības programmas pabeigšanu, ko izsniedz universitātes tipa augstskola un "Sertifikāts" — kompetentas iestādes izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu zobārstniecībā | Zobārsts | 1o maggio 2004 |

Lietuva | Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą gydytojo odontologo kvalifikaciją | Universitetas | Internatūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo odontologo profesinę kvalifikaciją | Gydytojas odontologas | 1o maggio 2004 |

Luxembourg | Diplôme d'Etat de docteur en médecine dentaire | Jury d'examen d'Etat | | Médecin-dentiste | 28 gennaio 1980 |

Magyarország | Fogorvos oklevél (doctor medicinae dentariae, röv.: dr. med. dent.) | Egyetem | | Fogorvos | 1o maggio 2004 |

Malta | Lawrja fil- Kirurgija Dentali | Università ta Malta | | Kirurgu Dentali | 1o maggio 2004 |

Nederland | Universitair getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd tandartsexamen | Faculteit Tandheelkunde | | Tandarts | 28 gennaio 1980 |

Österreich | Bescheid über die Verleihung des akademischen Grades "Doktor der Zahnheilkunde" | Medizinische Fakultät der Universität | | Zahnarzt | 1o gennaio 1994 |

Polska | Dyplom ukończenia studiów wyższych z tytułem "lekarz dentysta" | 1.Akademia Medyczna, 2.Uniwersytet Medyczny, 3.Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego | Lekarsko — Dentystyczny Egzamin Państwowy | Lekarz dentysta | 1o maggio 2004 |

Portugal | Carta de curso de licenciatura em medicina dentária | Faculdades/Institutos Superiores | | Médico dentista | 1o gennaio 1986 |

"România | Diplomă de licență de medic dentist | Universități | | medic dentist | 1o ottobre 2003" |

Slovenija | Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov "doktor dentalne medicine/doktorica dentalne medicine" | Univerza | Potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za poklic zobozdravnik/zobozdravnica | Doktor dentalne medicine/Doktorica dentalne medicine | 1o maggio 2004 |

Slovensko | Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu "doktor zubného lékařstva" ("MDDr.") | Vysoká škola | | Zubný lékař | 1o maggio 2004 |

Suomi/ Finland | Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinto/Odontologie licentiatexamen | Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet Oulun yliopisto/Turun yliopisto | Terveystieteiden tutkimuskeskuksen päätös käytännön palvelun hyväksymisestä/Beslut av Rättskyddscentralen för hälsovården om godkännande av praktisk tjänstgöring | Hammaslääkäri/Tandläkare | 1o gennaio 1994 |

Sverige | Tandläkarexamen | Universitetet i Umeå/Universitetet i Göteborg/Karolinska Institutet/Malmö Högskola | Endast för examensbevis som erhållits före den 1 juli 1995, ett utbildningsbevis som utfärdats av Socialstyrelsen | Tandläkare | 1o gennaio 1994 |

United Kingdom | Bachelor of Dental Surgery (BDS or B.Ch.D.)/Licentiate in Dental Surgery | Universities/Royal Colleges | | Dentist/Dental practitioner/Dental surgeon | 28 gennaio 1980 |

5.3.3. Titoli di formazione di dentista specialista

Ortodonzia |

Paese | Titolo di formazione | Ente che rilascia il titolo di formazione | Data di riferimento |

België/Belgique/Belgien | Titre professionnel particulier de dentiste spécialiste en orthodontie/Bijzondere beroepstitel van tandarts specialist in de orthodontie | Ministre de la Santé publique/Minister bevoegd voor Volksgezondheid | 27 gennaio 2005 |

"България | Свидетелство за призната специалност по "Ортодонтия" | Факултет по дентална медицина към Медицински университет | 1o gennaio 2007". |

"България | Свидетелство за призната специалност по "Орална хирургия" | Факултет по дентална медицина към Медицински университет | 1o gennaio 2007" |

Danmark | Bevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlæge i ortodonti | Sundhedsstyrelsen | 28 gennaio 1980 |

Deutschland | Fachzahnärztliche Anerkennung für Kieferorthopädie; | Landes Zahnärztekammer | 28 gennaio 1980 |

Eesti | Residentuuri lõputunnistus ortodontia erialal | Tartu Ülikool | 1o maggio 2004 |

Ελλάς | Τίτλος Οδοντιατρικής ειδικότητας της Ορθοδοντικής | Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Νομαρχία | 1o gennaio 1981 |

France | Titre de spécialiste en orthodontie | Conseil National de l'Ordre des chirurgiens dentistes | 28 gennaio 1980 |

Ireland | Certificate of specialist dentist in orthodontics | Competent authority recognised for this purpose by the competent minister | 28 gennaio 1980 |

Italia | Diploma di specialista in Ortognatodonzia | Università | 21 maggio 2005 |

Κύπρος | Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του Ειδικού Οδοντίατρου στην Ορθοδοντική | Οδοντιατρικό Συμβούλιο | 1o maggio 2004 |

Latvija | "Sertifikāts"— kompetentas iestādes izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu ortodontijā | Latvijas Ārstu biedrība | 1o maggio 2004 |

Lietuva | Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo ortodonto profesinę kvalifikaciją | Universitetas | 1o maggio 2004 |

Magyarország | Fogszabályozás szakorvosa bizonyítvány | Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium illetékes testülete | 1o maggio 2004 |

Malta | Ċertifikat ta' speċjalista dentali fl-Ortodonzja | Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti | 1o maggio 2004 |

Nederland | Bewijs van inschrijving als orthodontist in het Specialistenregister | Specialisten Registratie Commissie (SRC) van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde | 28 gennaio 1980 |

Polska		Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie ortodoncji Centrum Egzaminów Medycznych		1o maggio 2004
Slovenija		Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu iz čeljustne in zobne ortopedije 1.Ministrstvo za zdravje2.Zdravniška zbornica Slovenije		1o maggio 2004
Suomi/Finland		Erikoishammaslääkäriin tutkinto, hampaiston oikomishoito/Specialtand-läkarexamen, tandreglering Helsingin yliopisto/Helsingfors universitetOulun yliopistoTurun yliopisto		1o gennaio 1994
Sverige		Bevis om specialistkompetens i tandreglering Socialstyrelsen		1o gennaio 1994
United Kingdom		Certificate of Completion of specialist training in orthodontics Competent authority recognised for this purpose		28 gennaio 1980
Chirurgia odontostomatologia				
Paese Titolo di formazione Ente che rilascia il titolo di formazione Data di riferimento				
Danmark		Bevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlæge i hospitalsodontologi Sundhedsstyrelsen		28 gennaio 1980
Deutschland		Fachzahnärztliche Anerkennung für Oralchirurgie/Mundchirurgie Landeszahnärztekammer		28 gennaio 1980
Ελλάς		Τίτλος Οδοντιατρικής ειδικότητας της Γναθοχειρουργικής (up to 31 December 2002) Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Νομαρχία		1o gennaio 2003
Ireland		Certificate of specialist dentist in oral surgery Competent authority recognised for this purpose by the competent minister		28 gennaio 1980
Italia		Diploma di specialista in Chirurgia Orale Università		21 maggio 2005
Κύπρος		Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του Ειδικού Οδοντιάτρου στην Στοματική Χειρουργική Οδοντιατρικό Συμβούλιο		1o maggio 2004
Lietuva		Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą burnos chirurgo profesinę kvalifikaciją Universitetas		1o maggio 2004
Magyarország		Dento-alveoláris sebészet szakorvosa bizonyítvány Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium illetékes testülete		1o maggio 2004
Malta		Certifikat ta' speċjalista dentali fil-Kirurgija tal-ħalq Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti		1o maggio 2004
Nederland		Bewijs van inschrijving als kaakchirurg in het Specialistenregister Specialisten Registratie Commissie (SRC) van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde		28 gennaio 1980
Polska		Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie chirurgii stomatologicznej Centrum Egzaminów Medycznych		1o maggio 2004
Slovenija		Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu iz oralne kirurgije 1.Ministrstvo za zdravje2.Zdravniška zbornica Slovenije		1o maggio 2004
Suomi/ Finland		Erikoishammaslääkäriin tutkinto, suu- ja leuka-kirurgia/Specialtandläkar-examen, oral och maxillofacial kirurgi Helsingin yliopisto/Helsingfors universitetOulun yliopistoTurun yliopisto		1o gennaio 1994

Sverige | Bevis om specialist-kompetens i tandsystemets kirurgiska sjukdomar | Socialstyrelsen | 1o gennaio 1994 |

United Kingdom | Certificate of completion of specialist training in oral surgery | Competent authority recognised for this purpose | 28 gennaio 1980 |

V.4. Veterinario

5.4.1. Programma di studi per i veterinari

Il programma di studi che permette il conseguimento dei titoli di formazione di veterinario comprende almeno le materie indicate qui di seguito.

L'insegnamento di una o più di tali materie può essere impartito nell'ambito delle altre discipline o in connessione con esse.

A. Materie di base

- Fisica
- Chimica
- Zoologia
- Botanica
- Matematica applicata alle scienze biologiche

B. Materie specifiche

a. Scienze fondamentali:

- Anatomia (comprese istologia ed embriologia)
- Fisiologia
- Biochimica
- Genetica
- Farmacologia
- Farmacia
- Tossicologia
- Microbiologia
- Immunologia
- Epidemiologia
- Deontologia

b. Scienze cliniche:

- Ostetricia

- Patologia (compresa l'anatomia patologica)
- Parassitologia
- Patologia speciale medica e patologia speciale chirurgica (compresa l'anestesiologia)
- Clinica degli animali domestici, volatili e altre specie animali
- Medicina preventiva
- Radiologia
- Riproduzione e turbe della riproduzione
- Polizia sanitaria
- Medicina legale e legislazione veterinarie
- Terapeutica
- Propedeutica
- c. Produzione animale
 - Produzione animale
 - Nutrizione
 - Agronomia
 - Economia rurale
 - Allevamento e salute degli animali
 - Igiene veterinaria
 - Etologia e protezione animale
- d. Igiene alimentare
 - Ispezione e controllo dei prodotti alimentari di origine animale
 - Igiene e tecnologia alimentare
 - Lavori pratici (compresi i lavori pratici nei luoghi di macellazione e di lavorazione dei prodotti alimentari)

La formazione pratica può assumere la forma di un tirocinio pratico, purché questo sia svolto a tempo pieno, sotto il controllo diretto dell'autorità o dell'organismo competenti e non superi la durata di sei mesi sul totale di cinque anni di studi.

La ripartizione dell'insegnamento teorico e pratico tra i vari gruppi di materie deve essere ponderata e coordinata in modo che le conoscenze ed esperienze possano essere adeguatamente acquisite per consentire al veterinario di espletare tutti i suoi compiti.

5.4.2. Titolo di formazione di veterinario

Paese | Titolo di formazione | Ente che rilascia il titolo di formazione | Certificato che accompagna il titolo di formazione | Data di riferimento |

België/Belgique/Belgien | Diploma van dierenarts/Diplôme de docteur en médecine vétérinaire | De universiteiten/Les universités/De bevoegde Examen-commissie van de Vlaamse Gemeenschap/Le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française | | 21 dicembre 1980 | "България | Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен магистър по специалност Ветеринарна медицина с професионална квалификация Ветеринарен лекар | Лесотехнически университет — Факултет по ветеринарна медицина Тракийски университет — Факултет по ветеринарна медицина | | 1o gennaio 2007" |

Česká republika | Diplom o ukončení studia ve studijním programu veterinární lékařství (doktor veterinární medicíny, MVDr.)/Diplom o ukončení studia ve studijním programu veterinární hygiena a ekologie (doktor veterinární medicíny, MVDr.) | Veterinární fakulta univerzity v České republice | | 1o maggio 2004 |

Danmark | Bevis for bestået kandidateksamen i veterinærvidenskab | Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole | | 21 dicembre 1980 |

Deutschland | Zeugnis über das Ergebnis des Dritten Abschnitts der Tierärztlichen Prüfung und das Gesamtergebnis der Tierärztlichen Prüfung | Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses für die Tierärztliche Prüfung einer Universität oder Hochschule | | 21 dicembre 1980 |

Eesti | Diplom: täitnud veterinaarmeditsiini õppekava | Eesti Põllumajandusülikool | | 1o maggio 2004 |

Ελλάς | Πτυχίο Κτηνιατρικής | Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας | | 1o gennaio 1981 |

España | Título de Licenciado en Veterinaria | Ministerio de Educación y Cultura/El rector de una universidad | | 1o gennaio 1986 |

France | Diplôme d'Etat de docteur vétérinaire | | | 21 dicembre 1980 |

Ireland | Diploma of Bachelor in/of Veterinary Medicine (MVB)/Diploma of Membership of the Royal College of Veterinary Surgeons (MRCVS) | | | 21 dicembre 1980 |

Italia | Diploma di laurea in medicina veterinaria | Università | Diploma di abilitazione all'esercizio della medicina veterinaria | 1o gennaio 1985 |

Κύπρος | Πιστοποιητικό Εγγραφής Κτηνιάτρου | Κτηνιατρικό Συμβούλιο | | 1o maggio 2004 |

Latvija | Veterinārārsta diploms | Latvijas Lauksaimniecības Universitāte | | 1o maggio 2004 |

Lietuva | Aukštojo mokslo diplomas (veterinarijos gydytojo (DVM)) | Lietuvos Veterinarijos Akademija | | 1o maggio 2004 |

Luxembourg | Diplôme d'Etat de docteur en médecine vétérinaire | Jury d'examen d'Etat | | 21 dicembre 1980 |

Magyarország | Állatorvos doktor oklevél — dr. med. vet. | Szent István Egyetem Állatorvostudományi Kar | | 1o maggio 2004 |

Malta | Licenzja ta' Kirurgu Veterinarju | Kunsill tal-Kirurgi Veterinarji | | 1o maggio 2004 |

Nederland | Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd diergeneeskundig/veeartse-nijkundig examen | | | 21 dicembre 1980 |

Österreich | Diplom-TierarztMagister medicinae veterinariae | Universität | Doktor der VeterinärmedizinDoctor medicinae veterinariaeFachtierarzt | 1o gennaio 1994 |

Polska | Dyplom lekarza weterynarii | 1.Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie2.Akademia Rolnicza we Wrocławiu3.Akademia Rolnicza w Lublinie4.Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | | 1o maggio 2004 |

Portugal | Carta de curso de licenciatura em medicina veterinária | Universidade | | 1o gennaio 1986 |

"România | Diplomă de licență de doctor medic veterinar | Universitățile | | 1o gennaio 2007" |

Slovenija | Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov "doktor veterinarske medicine/doktorica veterinarske medicine" | Univerza | Spričevalo o opravljenem državnem izpitu s področja veterinarstva | 1o maggio 2004 |

Slovensko | Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu "doktor veterinárskej medicíny" ("MVDr.") | Univerzita veterinárskeho lekárstva | | 1o maggio 2004 |

Suomi/ Finland | Eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinto/Veterinärmedicine licentiatexamen | Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet | | 1o gennaio 1994 |

Sverige | Veterinärexamen | Sveriges Lantbruksuniversitet | | 1o gennaio 1994 |

United Kingdom | 1.Bachelor of Veterinary Science (BVSc) | 1.University of Bristol | | 21 dicembre 1980 |

2.Bachelor of Veterinary Science (BVSc) | 2.University of Liverpool |

3.Bachelor of Veterinary Medicine (BvetMB) | 3.University of Cambridge |

4.Bachelor of Veterinary Medicine and Surgery (BVM&S) | 4.University of Edinburgh |

5.Bachelor of Veterinary Medicine and Surgery (BVM&S) | 5.University of Glasgow |

6.Bachelor of Veterinary Medicine (BvetMed) | 6.University of London |

V.5. Ostetrica

5.5.1. Programma di studi per le ostetriche (tipi di formazione I e II)

Il programma di studi per il conseguimento dei titoli di formazione di ostetrica comprende le seguenti due parti:

A. Insegnamento teorico e tecnico

a. Materie fondamentali

- Nozioni fondamentali di anatomia e fisiologia

- Nozioni fondamentali di patologia

- Nozioni fondamentali di batteriologia, virologia e parassitologia
 - Nozioni fondamentali di biofisica, biochimica e radiologia
 - Pediatria, con particolare riguardo ai neonati
 - Igiene, educazione sanitaria, prevenzione e individuazione precoce delle malattie
 - Nutrizione e dietetica, con particolare riguardo all'alimentazione della donna, del neonato e del lattante
 - Nozioni fondamentali di sociologia e questioni di medicina sociale
 - Nozioni fondamentali di farmacologia
 - Psicologia
 - Pedagogia
 - Legislazione sanitaria e sociale e organizzazione sanitaria
 - Deontologia e legislazione professionale
 - Educazione sessuale e pianificazione familiare
 - Protezione giuridica della madre e del bambino
 - b. Materie specifiche dell'attività di ostetrica**
 - Anatomia e fisiologia
 - Embriologia e sviluppo del feto
 - Gravidanza, parto e puerperio
 - Patologia ginecologica e ostetrica
 - Preparazione al parto e allo stato di genitore, compresi gli aspetti psicologici
 - Preparazione del parto (compresi la conoscenza e l'uso dell'attrezzatura ostetrica)
 - Analgesia, anestesia e rianimazione
 - Fisiologia e patologia del neonato
 - Cure e sorveglianza del neonato
 - Fattori psicologici e sociali
 - B. Insegnamento pratico e insegnamento clinico**
- Questi insegnamenti sono impartiti sotto opportuna sorveglianza:
- Visite a gestanti con almeno cento esami prenatali.
 - Sorveglianza e cura di almeno quaranta partorienti.

- Pratica da parte dell'allieva di almeno quaranta parti; se non è possibile raggiungere questo numero per indisponibilità di partorienti, è possibile ridurre tale numero a un minimo di trenta, purché l'allieva partecipi inoltre a venti parti.
- Partecipazione attiva ai parti podalici; in caso di impossibilità dovuta ad un numero insufficiente di parti podalici, dovrà essere effettuata una formazione mediante simulazione.
- Pratica dell'episiotomia e iniziazione alla sutura. L'iniziazione comprenderà un insegnamento teorico ed esercizi clinici. La pratica della sutura comprende la sutura delle episiotomie e delle lacerazioni semplici del perineo, che può essere realizzata, se assolutamente necessario, in modo simulato.
- Sorveglianza e cura di 40 gestanti, partorienti e puerpere in parti difficili.
- Sorveglianza e cura, compreso l'esame, di almeno cento puerpere e neonati normali.
- Osservazione e cura di neonati che necessitano di cure speciali, compresi quelli nati prima o dopo il termine, nonché di neonati di peso inferiore al normale e di neonati che presentano disturbi.
- Cura delle donne che presentano patologie attinenti alla ginecologia ed ostetricia.
- Avviamento alle cure in medicina e chirurgia, comprendente un insegnamento teorico ed esercizi clinici.

L'insegnamento teorico e tecnico (parte A del programma di formazione) e l'insegnamento clinico (parte B del programma di formazione) devono essere impartiti in modo equilibrato e coordinato, per consentire un'acquisizione adeguata delle conoscenze ed esperienze di cui al presente allegato.

L'insegnamento ostetrico clinico deve essere effettuato sotto forma di tirocinio guidato presso un centro ospedaliero o un altro servizio sanitario riconosciuti dalle autorità o dagli organismi competenti. Nel corso di tale formazione le candidate ostetriche partecipano alle attività dei servizi in questione nella misura in cui tali attività contribuiscono alla loro formazione. Esse vengono iniziate alle responsabilità inerenti al lavoro delle ostetriche.

5.5.2. Titoli di formazione di ostetrica

Paese | Titolo di formazione | Ente che rilascia il titolo di formazione | Titolo professionale | Data di riferimento |

België/Belgique/Belgien | Diploma van vroedvrouw/Diplôme d'accoucheuse | De erkende opleidingsinstituten/Les établissements d'enseignement De bevoegde Examen- commissie van de Vlaamse Gemeenschap/Le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française | Vroedvrouw/Accoucheuse | 23 gennaio 1983 |

"България | Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен "Бакалавър" с професионална квалификация "Акушерка" | Университет | Акушерка | 1o gennaio 2007" |

Česká republika | 1.Diplom o ukončení studia ve studijním programu ošetrovatelství ve studijním oboru porodní asistentka (bakalář, Bc.)Vysvědčení o státní závěrečné zkoušce | 1.Vysoká škola zřízená nebo uznaná státem | Porodní asistentka/porodní asistent | 1o maggio 2004 |

2. Diplom o ukončení studia ve studijním oboru diplomovaná porodní asistentka (diplomovaný specialista, DiS.) Vysvědčení o absolutoriu | 2. Vyšší odborná škola zřízená nebo uznaná státem |

Danmark | Bevis for bestået jordemodereksamen | Danmarks jordemoderskole | Jordemoder | 23 gennaio 1983 |

Deutschland | Zeugnis über die staatliche Prüfung für Hebammen und Entbindungspfleger | Staatlicher Prüfungsausschuss | Hebamme/Entbindungspfleger | 23 gennaio 1983 |

Eesti | Diplom ämmaemandaerialal | 1. Tallinna Meditsiinikool 2. Tartu Meditsiinikool | Ämmaemand | 1o maggio 2004 |

Ελλάς | 1. Πτυχίο Τμήματος Μαιευτικής Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) | 1. Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) | Μαία/Μαιευτής | 23 gennaio 1983 |

2. Πτυχίο του Τμήματος Μαιών της Ανωτέρας Σχολής Στελεχών Υγείας και Κοινων. Πρόνοιας (ΚΑΤΕΕ) | 2. ΚΑΤΕΕ Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων |

3. Πτυχίο Μαίας Ανωτέρας Σχολής Μαιών | 3. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας |

España | Título de Matrona/Título de Asistente obstétrico (matrona)/Título de Enfermería obstétrica-ginecológica | Ministerio de Educación y Cultura | Matrona/Asistente obstétrico | 1o gennaio 1986 |

France | Diplôme de sage-femme | L'Etat | Sage-femme | 23 gennaio 1983 |

Ireland | Certificate in Midwifery | An Board Altranais | Midwife | 23 gennaio 1983 |

Italia | Diploma d'ostetrica | Scuole riconosciute dallo Stato | Ostetrica | 23 gennaio 1983 |

Κύπρος | Δίπλωμα στο μεταβασικό πρόγραμμα Μαιευτικής | Νοσηλευτική Σχολή | Εγγεγραμμένη Μαία | 1o maggio 2004 |

Latvija | Diploms par vecmātes kvalifikācijas iegūšanu | Māsu skolas | Vecmāte | 1o maggio 2004 |

Lietuva | 1. Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją, ir profesinės kvalifikacijos pažymėjimas, nurodantis suteiktą akušerio profesinę kvalifikaciją/Pažymėjimas, liudijantis profesinę praktiką akušerijoje | 1. Universitetas | Akušeris | 1o maggio 2004 |

2. Aukštojo mokslo diplomas (neuniversitetinės studijos), nurodantis suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją, ir profesinės kvalifikacijos pažymėjimas, nurodantis suteiktą akušerio profesinę kvalifikaciją/Pažymėjimas, liudijantis profesinę praktiką akušerijoje | 2. Kolegija |

3. Aukštojo mokslo diplomas (neuniversitetinės studijos), nurodantis suteiktą akušerio profesinę kvalifikaciją | 3. Kolegija |

Luxembourg | Diplôme de sage-femme | Ministère de l'éducation nationale, de la formation professionnelle et des sports | Sage-femme | 23 gennaio 1983 |

Magyarország | Szülészni bizonyítvány | Iskola/főiskola | Szülészni | 1o maggio 2004 |

Malta | Lawrja jew diploma fl- Istudji tal-Qwiebel | Università ta' Malta | Qabla | 1o maggio 2004 |

Nederland | Diploma van verloskundige | Door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende opleidings-instellingen | Verloskundige | 23 gennaio 1983 |

Österreich | Hebammen-Diplom | Hebammenakademie Bundeshebammenlehranstalt | Hebamme | 1o gennaio 1994 |

Polska | Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku położnictwo z tytułem "magister położnictwa" | Instytucja prowadząca kształcenie na poziomie wyższym uznana przez właściwe władze (istituto d'insegnamento superiore riconosciuto dalle autorità competenti) | Położna | 1o maggio 2004 |

Portugal | 1.Diploma de enfermeiro especialista em enfermagem de saúde materna e obstétrica | 1.Ecolas de Enfermagem | Enfermeiro especialista em enfermagem de saúde materna e obstétrica | 1o gennaio 1986 |

2.Diploma/carta de curso de estudos superiores especializados em enfermagem de saúde materna e obstétrica | 2.Escolas Superiores de Enfermagem |

3.Diploma (do curso de pós-licenciatura) de especialização em enfermagem de saúde materna e obstétrica | 3.Escolas Superiores de Enfermagem/Escolas Superiores de Saúde |

"România | Diplomă de licență de moașă | Universități | Moașă | 1o gennaio 2007" |

Slovenija | Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov "diplomirana babica/diplomirani babičar" | 1.Univerza 2.Visoka strokovna šola | diplomirana babica/diplomirani babičar | 1o maggio 2004 |

Slovensko | 1.Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu "bakalár z pôrodnej asistencie" ("Bc.") 2.Absolventský diplom v študijnom odbore diplomovaná pôrodná asistentka | 1.Vysoká škola 2.Stredná zdravotnícka škola | Pôrodná asistentka | 1o maggio 2004 |

Suomi/ Finland | 1.Kätilön tutkinto/barnmorskeexamen | 1.Terveystieteiden tutkimuslaitokset/hälsövärdsläroanstalter | Kätilö/Barnmorska | 1o gennaio 1994 |

2.Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, kätilö (AMK)/yrkeshögskoleexamen inom hälsövärd och det sociala området, barnmorska (YH) | 2.Ammattikorkeakoulut/ Yrkeshögskolor |

Sverige | Barnmorskeexamen | Universitet eller högskola | Barnmorska | 1o gennaio 1994 |

United Kingdom | Statement of registration as a Midwife on part 10 of the register kept by the United Kingdom Central Council for Nursing, Midwifery and Health visiting | Various | Midwife | 23 gennaio 1983 |

V.6. Farmacista

5.6.1. Programma di studi per i farmacisti

- Biologia vegetale e animale
- Fisica
- Chimica generale e inorganica
- Chimica organica

- Chimica analitica
- Chimica farmaceutica, compresa l'analisi dei medicinali
- Biochimica generale e applicata (medica)
- Anatomia e fisiologia; terminologia medica
- Microbiologia
- Farmacologia e farmacoterapia
- Tecnologia farmaceutica
- Tossicologia
- Farmacognosia
- Legislazione e, se del caso, deontologia

La ripartizione tra insegnamento teorico e pratico deve lasciare spazio sufficiente alla teoria, per conservare all'insegnamento il suo carattere universitario.

5.6.2. Titoli di formazione di farmacista

Paese | Titolo di formazione | Ente che rilascia il titolo di formazione | Certificato che accompagna il titolo di formazione | Data di riferimento |

België/Belgique/Belgien | Diploma van apotheker/Diplôme de pharmacien | De universiteiten/Les universités/De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/Le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française | | 1o ottobre 1987 |

"България | Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен "Магистър" по "Фармация" с професионална квалификация "Магистър-фармацевт" | Фармацевтичен факултет към Медицински университет | | 1o gennaio 2007" |

Česká republika | Diplom o ukončení studia ve studijním programu farmacie (magistr, Mgr.) | Farmaceutická fakulta univerzity v České republice | Vysvědčení o státní závěrečné zkoušce | 1o maggio 2004 |

Danmark | Bevis for bestået farmaceutisk kandidatexamen | Danmarks Farmaceutiske Højskole | | 1o ottobre 1987 |

Deutschland | Zeugnis über die Staatliche Pharmazeutische Prüfung | Zuständige Behörden | | 1o ottobre 1987 |

Eesti | Diplom proviisori õppekava läbimise eest | Tartu Ülikool | | 1o maggio 2004 |

Ελλάς | Άδεια άσκησης φαρμακευτικού επαγγέλματος | Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση | | 1o ottobre 1987 |

España | Título de Licenciado en Farmacia | Ministerio de Educación y Cultura | El rector de una universidad | | 1o ottobre 1987 |

France | Diplôme d'Etat de pharmacien | Diplôme d'Etat de docteur en pharmacie | Universités | | 1o ottobre 1987 |

Ireland | Certificate of Registered Pharmaceutical Chemist | | | 1o ottobre 1987 |

Italia | Diploma o certificato di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista ottenuto in seguito ad un esame di Stato | Università | | 1o novembre 1993 |

Κύπρος | Πιστοποιητικό Εγγραφής Φαρμακοποιού | Συμβούλιο Φαρμακευτικής | | 1o maggio 2004 |

Latvija | Farmaceita diploms | Universitātes tipa augstskola | | 1o maggio 2004 |

Lietuva | Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą vaistinininko profesinę kvalifikaciją | Universitetas | | 1o maggio 2004 |

Luxembourg | Diplôme d'Etat de pharmacien | Jury d'examen d'Etat + visa du ministre de l'éducation nationale | | 1o ottobre 1987 |

Magyarország | Okleveles gyógyszerész oklevél (magister pharmaciae, röv: mag. Pharm) | EG Egyetem | | 1o maggio 2004 |

Malta | Lawrja fil-farmacija | Università ta' Malta | | 1o maggio 2004 |

Nederland | Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd apothekersexamen | Faculteit Farmacie | | 1o ottobre 1987 |

Österreich | Staatliches Apothekerdiplom | Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales | | 1o ottobre 1994 |

Polska | Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku farmacja z tytułem magistra | 1. Akademia Medyczna 2. Uniwersytet Medyczny 3. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego | | 1o maggio 2004 |

Portugal | Carta de curso de licenciatura em Ciências Farmacêuticas | Universidades | | 1o ottobre 1987 |

"România | Diplomă de licență de farmacist | Universități | | 1o gennaio 2007" |

Slovenija | Diploma, s katero se podeljuje strokovni naziv "magister farmacije/magistra farmacije" | Univerza | Potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za poklic magister farmacije/magistra farmacije | 1o maggio 2004 |

Slovensko | Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu "magister farmácie" ("Mgr.") | Vysoká škola | | 1o maggio 2004 |

Suomi/ Finland | Proviisorin tutkinto/Provisorexamen | Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet/Kuopion yliopisto | | 1o ottobre 1994 |

Sverige | Apotekarexamen | Uppsala universitet | | 1o ottobre 1994 |

United Kingdom | Certificate of Registered Pharmaceutical Chemist | | | 1o ottobre 1987 |

V.7. Architetto

5.7.1. Titoli di formazione di architetto riconosciuti ai sensi dell'articolo 46

Paese | Titolo di formazione | Ente che rilascia il titolo di formazione | Certificato che accompagna il titolo di formazione | Anno accademico di riferimento |

België/ Belgique/ Belgien |

1.Architect/Architecte2.Architect/Architecte3.Architect4.Architect/Architecte5.Architect/Architecte6.Burgelijke ingenieur-architect | 1.Nationale hogescholen voor architectuur2.Hogere-architectuur-instituten3.Provinciaal Hoger Instituut voor Architectuur te Hasselt4.Koninklijke Academies voor Schone Kunsten5.Sint-Lucasscholen6.Faculteiten Toegepaste Wetenschappen van de Universiteiten6."Faculté Polytechnique" van Mons | | 1988/1989 |

1.Architecte/Architect2.Architecte/Architect3.Architect4.Architecte/Architect5.Architecte/Architecte6.Ingénieur-civil — architecte | 1.Ecoles nationales supérieures d'architecture2.Instituts supérieurs d'architecture3.Ecole provinciale supérieure d'architecture de Hasselt4.Académies royales des Beaux-Arts5.Ecoles Saint-Luc6.Facultés des sciences appliquées des universités6.Faculté polytechnique de Mons |

Danmark | Arkitekt cand. arch. | Kunstakademiets Arkitektskole i KøbenhavnArkitektskolen i Århus | | 1988/1989 |

Deutschland | Diplom-Ingenieur, Diplom-Ingenieur Univ. | Universitäten (Architektur/Hochbau)Technische Hochschulen (Architektur/Hochbau)Technische Universitäten (Architektur/Hochbau)Universitäten-Gesamthochschulen (Architektur/Hochbau)Hochschulen für bildende KünsteHochschulen für Künste | | 1988/1989 |

Diplom-Ingenieur, Diplom-Ingenieur FH | Fachhochschulen (Architektur/Hochbau) [16]Universitäten-Gesamthochschulen (Architektur/Hochbau) bei entsprechenden Fachhochschulstudiengängen |

Ελλάς | Δίπλωμα αρχιτέκτονα — μηχανικού | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), τμήμα αρχιτεκτόνων — μηχανικώνΑριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), τμήμα αρχιτεκτόνων — μηχανικών της Πολυτεχνικής σχολής | Βεβαίωση που χορηγεί το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) και η οποία επιτρέπει την άσκηση δραστηριοτήτων στον τομέα της αρχιτεκτονικής | 1988/1989 |

España | Título oficial de arquitecto | Rectores de las universidades enumeradas a continuación: Universidad Politécnica de Cataluña, Escuelas Técnicas Superiores de Arquitectura de Barcelona o del Vallès;Universidad Politécnica de Madrid, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid;Universidad Politécnica de Las Palmas, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Las Palmas;Universidad Politécnica de Valencia, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valencia;Universidad de Sevilla, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla;Universidad de Valladolid, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valladolid;Universidad de Santiago de Compostela, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de La Coruña;Universidad del País Vasco, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de San Sebastián;Universidad de Navarra, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Pamplona;Universidad de Alcalá de Henares, Escuela Politécnica de Alcalá de Henares;Universidad Alfonso X El Sabio, Centro Politécnico Superior de Villanueva de la Cañada;Universidad de Alicante, Escuela Politécnica Superior de Alicante;Universidad Europea de Madrid;Universidad de Cataluña, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona;Universidad Ramón Llull, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de La Salle;Universidad S.E.K. de Segovia, Centro de Estudios Integrados de Arquitectura de Segovia;Universidad de Granada, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Granada. | | 1988/1989 1999/2000 1999/200 1997/1998 1998/1999 1999/2000 1998/1999 1999/2000 1994/1995 |

France | 1.Diplôme d'architecte DPLG, y compris dans le cadre de la formation professionnelle continue et de la promotion sociale. | 1.Le ministre chargé de l'architecture | | 1988/1989 |

2. Diplôme d'architecte ESA | 2. Ecole spéciale d'architecture de Paris |

3. Diplôme d'architecte ENSAIS | 3. Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg, section architecture |

Ireland | 1. Degree of Bachelor of Architecture (B. Arch. NUI) | 1. National University of Ireland to architecture graduates of University College Dublin | | 1988/1989 |

2. Degree of Bachelor of Architecture (B. Arch) (Fino al 2002: -Degree standard diploma in architecture (Dip. Arch)) | 2. Dublin Institute of Technology, Bolton Street, Dublin (College of Technology, Bolton Street, Dublin) |

3. Certificate of associateship (ARIAI) | 3. Royal Institute of Architects of Ireland |

4. Certificate of membership (MRIA) | 4. Royal Institute of Architects of Ireland |

Italia | —Laurea in architettura | Università di Camerino Università di Catania — Sede di Siracusa Università di Chieti Università di Ferrara Università di Firenze Università di Genova Università di Napoli Federico II Università di Napoli II Università di Palermo Università di Parma Università di Reggio Calabria Università di Roma "La Sapienza" Università di Roma III Università di Trieste Politecnico di Bari Politecnico di Milano Politecnico di Torino Istituto universitario di architettura di Venezia | Diploma di abilitazione all'esercizio indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente | 1988/1989 |

—Laurea in ingegneria edile — architettura | Università dell'Aquila Università di Pavia Università di Roma "La Sapienza" | Diploma di abilitazione all'esercizio indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente | 1998/1999 |

—Laurea specialistica in ingegneria edile — architettura | Università dell'Aquila Università di Pavia Università di Roma "La Sapienza" Università di Ancona Università di Basilicata — Potenza Università di Pisa Università di Bologna Università di Catania Università di Genova Università di Palermo Università di Napoli Federico II Università di Roma — Tor Vergata Università di Trento Politecnico di Bari Politecnico di Milano | Diploma di abilitazione all'esercizio indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente | 2003/2004 |

Laurea specialistica quinquennale in Architettura Laurea specialistica quinquennale in Architettura Laurea specialistica quinquennale in Architettura | Prima Facoltà di Architettura dell'Università di Roma "La Sapienza" Università di Ferrara Università di Genova Università di Palermo Politecnico di Milano Politecnico di Bari Università di Roma III Università di Firenze Università di Napoli II Politecnico di Milano II | Diploma di abilitazione all'esercizio indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente Diploma di abilitazione all'esercizio indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente Diploma di abilitazione all'esercizio indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente | 1998/1999 1999/2000 2003/2004 2004/2005 |

Nederland | 1. Het getuigschrift van het met goed gevolg afgelegde doctoraal examen van de studierichting bouwkunde, afstudeerrichting architectuur | 1. Technische Universiteit te Delft | Verklaring van de Stichting Bureau Architectenregister die bevestigt dat de opleiding voldoet aan de normen van artikel 46. | 1988/1989 |

2. Het getuigschrift van het met goed gevolg afgelegde doctoraal examen van de studierichting bouwkunde, differentiatie architectuur en urbanistiek | 2. Technische Universiteit te Eindhoven |

3. Het getuigschrift hoger beroepsonderwijs, op grond van het met goed gevolg afgelegde examen verbonden aan de opleiding van de tweede fase voor beroepen op het terrein van de architectuur, afgegeven door de betrokken examencommissies van respectievelijk: de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten te Amsterdam de Hogeschool Rotterdam en omstreken te Rotterdam de Hogeschool Katholieke Leergangen te Tilburg de Hogeschool voor de Kunsten te Arnhem de Rijkshogeschool Groningen te Groningen de Hogeschool Maastricht te Maastricht | |

Österreich | 1. Diplom-Ingenieur, Dipl.-Ing. | 1. Technische Universität Graz (Erzherzog-Johann-Universität Graz) | | 1998/1999 |

2. Diplom-Ingenieur, Dipl.-Ing. | 2. Technische Universität Wien |

3. Diplom-Ingenieur, Dipl.-Ing. | 3. Universität Innsbruck (Leopold-Franzens-Universität Innsbruck) |

4. Magister der Architektur, Magister architecturae, Mag. Arch. | 4. Hochschule für Angewandte Kunst in Wien |

5. Magister der Architektur, Magister architecturae, Mag. Arch. | 5. Akademie der Bildenden Künste in Wien |

6. Magister der Architektur, Magister architecturae, Mag. Arch. | 6. Hochschule für künstlerische und industrielle Gestaltung in Linz |

Portugal | Carta de curso de licenciatura em Arquitectura Para os cursos iniciados a partir do ano académico de 1991/92 | Faculdade de arquitectura da Universidade técnica de Lisboa Faculdade de arquitectura da Universidade do Porto Escola Superior Artística do Porto Faculdade de Arquitectura e Artes da Universidade Lusitana do Porto | | 1988/1989 1991/1992 |

Suomi/Finland | Arkkitehdin tutkinto/Arkitektexamen | Teknillinen korkeakoulu /Tekniska högskolan (Helsinki) Tampereen teknillinen korkeakoulu/Tammerforstekniska högskola Oulun yliopisto/Uleåborgs universitet | | 1998/1999 |

Sverige | Arkitektexamen | Chalmers Tekniska Högskola AB Kungliga Tekniska Högskolan Lunds Universitet | | 1998/1999 |

United Kingdom | 1. Diplomas in architecture | 1. Universities Colleges of Art Schools of Art | Certificate of architectural education, issued by the Architects Registration Board. The diploma and degree courses in architecture of the universities, schools and colleges of art should have met the requisite threshold standards as laid down in Article 46 of this Directive and in Criteria for validation published by the Validation Panel of the Royal Institute of British Architects and the Architects Registration Board. EU nationals who possess the Royal Institute of British Architects Part I and Part II certificates, which are recognised by ARB as the competent authority, are eligible. Also EU nationals who do not possess the ARB-recognised Part I and Part II certificates will be eligible for the Certificate of Architectural Education if they can satisfy the Board that their standard and length of education has met the requisite threshold standards of Article 46 of this Directive and of the Criteria for validation. | 1988/1989 |

2. Degrees in architecture | 2. Universities | |

3. Final examination | 3. Architectural Association | |

4. Examination in architecture | 4. Royal College of Art | |

5.Examination Part II | 5.Royal Institute of British Architects | |

5.Examination Part II | 5.Royal Institute of British Architects | |

ALLEGATO VI

Diritti acquisiti applicabili alle professioni che sono oggetto di riconoscimento in base al coordinamento delle condizioni minime di formazione

6. Titoli di formazione di architetto che beneficiano dei diritti acquisiti in virtù dell'articolo 45, paragrafo 1

Paese | Titolo di formazione | Anno accademico di riferimento |

Belgià/Belgique/Belgien | Diplomi rilasciati dalle scuole nazionali superiori di architettura o dagli istituti superiori di architettura architecte - architect)Diplomi rilasciati dalla scuola provinciale superiore di architettura di Hasselt (architect)Diplomi rilasciati dalle accademie reali di Belle Arti (architecte - architect)Diplomi rilasciati dalle scuole di Saint-Luc (architecte - architect)Diplomi universitari di ingegnere civile, accompagnati da un certificato di tirocinio rilasciato dall'ordine degli architetti e conferente il diritto di usare il titolo professionale di architetto (architecte - architect)Diplomi d'architetto rilasciati dalla commissione esaminatrice centrale o statale di architettura (architecte - architect)Diplomi di ingegnere civile-architetto e di ingegnere-architetto rilasciati dalle facoltà di scienze applicate delle università e dal politecnico di Mons (Ingénieur-architecte, ingénieur-architect) | 1987/1988 |

"България | Diplomi, rilasciati da istituti di istruzione superiore legalmente riconosciuti, con i titoli "архитект" (architetto), "строителен инженер" (ingegnere civile) o "инженер" (ingegnere) come segue: Университет за архитектура, строителство и геодезия — София: специалности "Урбанизъм" и "Архитектура" (Università di architettura, ingegneria civile e geodesia — Sofia: specializzazioni "Urbanistica" e "Architettura") e tutte le specializzazioni ingegneristiche negli indirizzi: "конструкции на сгради и съоръжения" (costruzione di edifici e strutture), "пътища" (strade), "транспорт" (trasporti), "хидротехника и водно строителство" (idraulica e costruzioni idrauliche), "мелиорации

и др." (irrigazione ecc.); diplomi rilasciati da università e istituti di istruzione superiori tecnici nel settore delle costruzioni con gli indirizzi: "электро- и теплотехника" (elettrotecnica e termotecnica), "съобщителна и комуникационна техника" (tecnica e tecnologia delle telecomunicazioni), "строителни технологии" (tecnologie delle costruzioni), "приложна геодезия" (geodesia applicata) e "ландшафт и др." (paesaggistica ecc.) nel settore delle costruzioni. Al fine di svolgere attività di progettazione nei settori dell'architettura e delle costruzioni, il diploma dev'essere corredato di un "придружени от удостоверение за проектантска правоспособност" (certificato attestante la capacità giuridica in materia di progettazione), rilasciato dall'Ordine degli architetti "Камарата на архитектите" e dall'Ordine degli ingegneri in progettazione degli investimenti "Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране", che conferisce il diritto di svolgere attività nel settore della progettazione degli investimenti. | 2009/2010" |

Česká republika | Diplomi rilasciati dalle facoltà della "České vysoké učení technické" (Università tecnica ceca di Praga): "Vysoká škola architektury a pozemního stavitelství" (Scuola superiore di architettura ed edilizia) (fino al 1951), "Fakulta architektury a pozemního stavitelství" (Facoltà di architettura ed edilizia) (dal 1951 al 1960), "Fakulta stavební" (Facoltà di ingegneria civile) (dal 1960), indirizzi: costruzioni e strutture edili, edilizia, costruzioni e architettura; architettura (inclusi pianificazione urbanistica e assetto territoriale), costruzioni civili e costruzioni per la produzione industriale e agricola; o nel programma di studio di ingegneria civile, indirizzo: edilizia e architettura, "Fakulta architektury" (Facoltà di architettura) (dal 1976) indirizzi: architettura; pianificazione urbanistica e assetto territoriale o nel programma di studio: architettura e pianificazione urbanistica, indirizzi: architettura, teoria della concezione architettonica, pianificazione urbanistica e assetto territoriale, storia dell'architettura e ricostruzione dei monumenti storici, o architettura ed edilizia, Diplomi rilasciati dalla "Vysoká škola technická Dr. Edvarda Beneše" (fino al 1951) nel settore dell'architettura e delle costruzioni; Diplomi rilasciati dalla "Vysoká škola stavitelství v Brně" (dal 1951 al 1956) nel settore dell'architettura e delle costruzioni; Diplomi rilasciati dalla "Vysoké učení technické v Brně", "dalla Fakulta architektury" (Facoltà di architettura) (dal 1956), indirizzo: architettura e pianificazione urbanistica o dalla "Fakulta stavební" (Facoltà di ingegneria civile) (dal 1956), indirizzo: costruzioni; Diplomi rilasciati dalla "Vysoká škola báňská — Technická" universita Ostrava, "Fakulta stavební" (Facoltà di ingegneria civile) (dal 1997), indirizzo: strutture e architettura o indirizzo: ingegneria civile; Diplomi rilasciati dalla "Technická univerzita v Liberci", "Fakulta architektury" (Facoltà di architettura) (dal 1994) nel programma di architettura e pianificazione urbanistica, indirizzo: architettura; Diplomi rilasciati dalla "Akademie výtvarných umění v Praze" nel programma di belle arti, indirizzo: concezione architettonica; Diplomi rilasciati dalla "Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze" nel programma di belle arti, indirizzo: architettura; Certificato dell'abilitazione rilasciata dal "Česká komora architektů" o del settore dell'edilizia senza specificazione del settore. | 2006/2007 |

Danmark | Diplomi rilasciati dalle scuole nazionali di architettura di Copenaghen e di Århus (arkitekt) Abilitazione rilasciata dalla commissione degli architetti ai sensi della legge n. 202 del 28 maggio 1975 (registreret arkitekt) Diplomi rilasciati dalle scuole superiori di ingegneria civile (bygningkonstruktør), accompagnati da un attestato delle competenti autorità comprovante che l'interessato ha superato un esame per titoli, comportante la valutazione di progetti elaborati e realizzati dal candidato nel corso di un esercizio effettivo, durante almeno sei anni, delle attività di cui all'articolo 48 della presente direttiva | 1987/1988 |

Deutschland | Diplomi rilasciati dalle scuole superiori di Belle Arti (Dipl.Ing., Architekt (HfbK) Diplomi rilasciati dalle Technische Hochschulen, sezione Architettura (Architektur/Hochbau), dalle università tecniche, sezione Architettura (Architektur/Hochbau), dalle università, sezione Architettura (Architektur/Hochbau) e, qualora tali istituti siano stati

raggruppati nelle Gesamthochschulen, dalle Gesamthochschulen, sezione Architettura (Architektur/Hochbau) (Dipl.Ing. e altre denominazioni che fossero successivamente date a tali diplomi) Diplomi rilasciati dalle Fachhochschulen, sezione Architettura (Architektur/Hochbau) e, qualora tali istituti siano stati raggruppati in Gesamthochschulen, dalle Gesamthochschulen, sezione Architettura (Architektur/Hochbau), accompagnati, quando la durata degli studi è inferiore a quattro anni ma comporta almeno tre anni, dal certificato attestante un periodo di esperienza professionale di quattro anni nella Repubblica federale di Germania, rilasciato dall'ordine professionale conformemente alle disposizioni dell'articolo 47, paragrafo 1 (Ingenieur grad. e altre eventuali future denominazioni di tali diplomi) Certificati (Prüfungszeugnisse) rilasciati prima del 1o gennaio 1973 dalle Ingenieurschulen, sezione Architettura, e dalle Werkkunstschulen, sezione Architettura, accompagnati da un attestato delle autorità competenti comprovante che l'interessato ha superato un esame per titoli, comportante la valutazione di progetti elaborati e realizzati dal candidato nel corso di un esercizio effettivo, durante almeno sei anni, delle attività di cui all'articolo 48 della presente direttiva | 1987/1988 |

Eesti | diplom arhitektuuri erialal, väljastatud Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri teaduskonna poolt alates 1996, aastast (diploma di studi di architettura, rilasciato dalla Facoltà di architettura dell'Accademia estone delle arti dal 1996), väljastatud Tallinna Kunstülikooli poolt 1989-1995 (rilasciato dall'Università delle arti di Tallinn nel 1989-1995), väljastatud Eesti NSV Riikliku Kunstiinstituudi poolt 1951-1988 (rilasciato dall'Istituto statale d'arte della Repubblica socialista sovietica di Estonia nel 1951-1988). | 2006/2007 |

Ελλάς | Diplomi di ingegnere-architetto rilasciati dal Metsovion Polytechnion di Atene, accompagnati da un attestato rilasciato dalla Camera tecnica di Grecia e conferente il diritto di esercitare le attività nel settore dell'architettura Diplomi di ingegnere-architetto rilasciati dall'Aristotelion Panepistimion di Salonico, accompagnati da un attestato rilasciato dalla Camera tecnica di Grecia e conferente il diritto di esercitare le attività nel settore dell'architettura Diplomi di ingegnere-ingegnere civile rilasciati dal Metsovion Polytechnion di Atene, accompagnati da un attestato rilasciato dalla Camera tecnica di Grecia e conferente il diritto di esercitare le attività nel settore dell'architettura Diplomi di ingegnere-ingegnere civile rilasciati dall'Aristotelion Panepistimion di Salonico, accompagnati da un attestato rilasciato dalla Camera tecnica di Grecia e conferente il diritto di esercitare le attività nel settore dell'architettura Diplomi di ingegnere-ingegnere civile rilasciati dal Panepistimion Thrakis, accompagnati da un attestato rilasciato dalla Camera tecnica di Grecia e conferente il diritto di esercitare le attività nel settore dell'architettura Diplomi di ingegnere-ingegnere civile rilasciati dal Panepistimion Patron, accompagnati da un attestato rilasciato dalla Camera tecnica di Grecia e conferente il diritto di esercitare le attività nel settore dell'architettura | 1987/1988 |

España | Titolo ufficiale di architetto (título oficial de arquitecto) conferito dal ministero dell'istruzione e della scienza o dalle università | 1987/1988 |

France | Diplomi di "architecte diplômé par le gouvernement" rilasciati fino al 1959 dal ministero della Pubblica istruzione e dopo tale data dal ministero degli Affari culturali (architecte DPLG) Diplomi rilasciati dalla scuola speciale di architettura (architecte DESA) Diplomi rilasciati dal 1955 dalla scuola nazionale superiore delle Arti e delle Industrie di Strasburgo [ex scuola nazionale di Ingegneria di Strasburgo], sezione Architettura (architecte ENSAIS) | 1987/1988 |

Ireland | Laurea di "Bachelor of Architecture" rilasciata dal "National University of Ireland" (B. Arch. N.U.I.) ai laureati in architettura dell'"University College" di Dublino Diploma di livello universitario in architettura rilasciato dal "College of Technology", Bolton Street, Dublino (Diplom. Arch.) Certificato di membro associato del "Royal Institute of Architects of Ireland" (A.R.I.A.I.) Certificato di membro del "Royal Institute of Architects of Ireland" (M.R.I.A.I.) | 1987/1988 |

Italia | Diplomi di "laurea in architettura" rilasciati dalle università, dagli istituti politecnici e dagli istituti superiori di architettura di Venezia e di Reggio Calabria, accompagnati dal diploma di abilitazione all'esercizio indipendente della professione di architetto, rilasciato dal ministro della Pubblica istruzione una volta che il candidato abbia sostenuto con successo, davanti ad un'apposita commissione, l'esame di stato che abilita all'esercizio indipendente della professione di architetto (dott. architetto) diplomi di "laurea in ingegneria" nel settore della costruzione civile rilasciati dalle università e dagli istituti politecnici, accompagnati dal diploma di abilitazione all'esercizio indipendente di una professione nel settore dell'architettura,

rilasciato dal ministro della Pubblica istruzione una volta che il candidato abbia sostenuto con successo, davanti ad un'apposita commissione, l'esame di stato che lo abilita all'esercizio indipendente della professione (dott. ing. Architetto o dott. ing. in ingegneria civile | 1987/1988 |

Κύπρος | Βεβαίωση Εγγραφής στο Μητρώο Αρχιτεκτόνων που εκδίδεται από το Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου, (Certificato di iscrizione all'albo degli architetti rilasciato dalla Camera tecnica (ETEK) di Cipro) | 2006/2007 |

Latvija | "Arhitekta diploms", ko izsniegusi Latvijas Valsts Universitātes Inženierceltniecības fakultātes Arhitektūras nodaļa līdz 1958. gadam, Rīgas Politehniskā Institūta Celtniecības fakultātes Arhitektūras nodaļa no 1958. gada līdz 1991. gadam, Rīgas Tehniskās Universitātes Arhitektūras fakultāte kopš 1991. gada, un "Arhitekta prakses sertifikāts", ko izsniedz Latvijas Arhitektu savienība (i diplomi di architetto (arhitekts) rilasciati dalla Facoltà di ingegneria civile, sezione architettura dell'Università statale lettone fino al 1958, dalla Facoltà di ingegneria civile, sezione architettura del Politecnico di Riga tra il 1958 ed il 1991, e dalla Facoltà di architettura dell'Università tecnica di Riga dal 1991 e 1992, e certificato di iscrizione all'Ordine lettone degli architetti) | 2006/2007 |

Lietuva | Diplomi di ingegnere-architetto/architetto rilasciati dal Kauno politechnikos institutas fino al 1969 (ininiarius architektas/architektas), Diplomi di architetto/bacelliere in architettura/dottore in architettura rilasciati dal Vilnius ininerinis statybos institutas fino al 1990, dalla Vilnius technikos universitetas fino al 1996, dalla Vilnius Gedimino technikos universitetas dal 1996 (architektas/architektūros bakalauras/architektūros magistras), Diplomi di specialisti che hanno completato il corso di architettura/bacellierato in architettura/dottorato in architettura rilasciati dall' LTSR Valstybinis dailės institutas e dalla Vilnius dailės akademija dal 1990 (architektūros kursas/architektūros bakalauras/architektūros magistras), Diplomi di bacelliere in architettura/dottore in architettura rilasciati dalla Kauno technologijos universitetas dal 1997 (architektūros bakalauras/architektūros magistras), corredati del certificato rilasciato dalla Commissione di abilitazione che conferisce il diritto di svolgere attività nel settore dell'architettura (architetto abilitato/Atestuotas architektas) | 2006/2007 |

Magyarország | Diploma di "okleveles építész-mérnök" (diploma di architetto, dottore in scienze architettoniche) rilasciato dalle università, Diploma di "okleveles építész tervező művész" (diploma di dottore in scienze architettoniche e ingegneria edile) rilasciato dalle università | 2006/2007 |

Malta | Perit: Lawrja ta' Perit rilsciato dall'Universita` ta' Malta, che conferisce il diritto di iscrizione come "Perit" | 2006/2007 |

Nederland | Attestato che comprova l'esito positivo dell'esame di licenza di architettura, rilasciato dalle sezioni "Architettura" delle scuole tecniche superiori di Delft o di Eindhoven (bouwkundig ingenieur) Diplomi delle accademie di architettura riconosciute dallo stato (architect) Diplomi rilasciati fino al 1971 dagli ex istituti d'insegnamento superiore di architettura (Hoger Bouwkunstonderricht) (architect HBO) Diplomi rilasciati fino al 1970 dagli ex istituti d'insegnamento superiore d'architettura (voortgezet Bouwkunstonderricht) (architect VBO) Attestato comprovante l'esito positivo nella prova d'esame organizzata dal consiglio degli architetti del "Bond van Nederlandse Architecten" (ordine degli architetti olandese, BNA) (architect) Diploma della "Stichting Instituut voor Architectuur" (Fondazione "Istituto di architettura") (IVA) conseguito al termine di un corso organizzato da tale fondazione per un periodo minimo di quattro anni (architect), accompagnato da un attestato delle competenti autorità comprovante che l'interessato ha superato un esame per titoli, comportante la valutazione di progetti elaborati e realizzati dal candidato nel corso dell'esercizio effettivo, durante almeno sei anni, delle attività di cui all'articolo 44 della presente direttiva Attestato delle competenti autorità comprovante che, prima dell'entrata in vigore della presente direttiva, l'interessato è stato ammesso all'esame di "kandidaat in de bouwkunde" organizzato dalla scuola tecnica superiore di Delft o di Eindhoven e che, per un periodo di almeno cinque anni immediatamente prima di tale data, ha svolto attività di architetto la cui natura ed importanza garantiscano, in base ai criteri riconosciuti nei Paesi Bassi, una competenza sufficiente per esercitare tali attività (architect) Attestato delle competenti autorità rilasciato unicamente alle persone che abbiano compiuto il quarantesimo anno di età prima dell'entrata in vigore della presente direttiva, comprovante che l'interessato, per un periodo di almeno cinque anni immediatamente prima di tale data, ha svolto attività di architetto la cui natura ed

importanza garantiscano, in base ai criteri riconosciuti nei Paesi Bassi, una competenza sufficiente per esercitare tali attività (architect)Attestati a cui è fatto riferimento nel settimo e ottavo trattino non dovranno più essere riconosciuti a partire dalla data dell'entrata in vigore delle disposizioni legislative e regolamentari per l'accesso alle attività di architetto ed il loro esercizio nell'ambito del titolo professionale di architetto nei Paesi Bassi, sempre che tali attestati, in virtù delle suddette disposizioni, non diano già l'accesso a tali attività nell'ambito del titolo professionale di cui sopra | 1987/1988 |

Österreich | Diplomi rilasciati dalle università tecniche di Vienna e di Graz e dall'università di Innsbruck, facoltà di ingegneria civile e architettura, sezione architettura (Architektur), ingegneria civile (Bauingenieurwesen Hochbau) e costruzione (Wirtschaftingenieurwesen — Bauwesen)Diplomi rilasciati dall'università di ingegneria agraria, sezione tecnica delle colture ed economia dell'acqua (Kulturtechnik und Wasserwirtschaft)Diplomi rilasciati dal Collegio universitario delle arti applicate di Vienna, sezione architetturaDiplomi rilasciati dall'Accademia delle belle arti di Vienna, sezione architetturaDiplomi di ingegnere abilitato (Ing.), rilasciato dagli istituti tecnici superiori, dagli istituti tecnici, dagli istituti tecnici per l'edilizia, accompagnati dalla licenza di "Baumeister" attestante almeno sei anni di esperienza professionale in Austria sanzionati da un esameDiplomi rilasciati dal Collegio universitario di disegno industriale di Linz, sezione architetturaCertificati di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere civile o di ingegnere specializzato nel settore della costruzione (Hochbau, Bauwesen, Wirtschaftsingenieurwesen — Bauwesen, Kulturtechnik und Wasserwirtschaft), rilasciati ai sensi della legge sui tecnici dell'edilizia e dei lavori pubblici (Ziviltechnikergesetz, BGBl, no 156/1994) | 1997/1998 |

Polska | I diplomi rilasciati dalle facoltà di architettura delle seguenti università: Università di tecnologia di Varsavia, Facoltà di architettura di Varsavia (Politechnika Warszawska, Wydział Architektury); il titolo professionale di architetto inżynier architekt, magister nauk technicznych; inżynier architekt; inżyniera magistra architektury; inżynier magister architektury; magistra inżyniera architektka; magistra inżyniera architektka; magister inżynier architekt. (dal 1945 al 1948, titolo: inżynier architekt, magister nauk technicznych; dal 1951 al 1956, titolo: inżynier architekt; dal 1954 al 1957, seconda fase, titolo: inżyniera magistra architektury; dal 1957 al 1959, titolo: inżyniera magistra architektury; dal 1959 al 1964: magistra inżyniera architektury; dal 1964 al 1982, titolo: magistra inżyniera architektka; dal 1983 al 1990, titolo: magister inżynier architekt; dal 1991, titolo: magistra inżyniera architektka);Università di tecnologia di Cracovia, Facoltà di Architettura di Cracovia (Politechnika Krakowska, Wydział Architektury); il titolo professionale di architetto: magister inżynier architekt (dal 1945 al 1953, Università di arte mineraria e metallurgia, Politecnico di architettura - Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechniczny Wydział Architektury)Università di tecnologia di Breslavia, Facoltà di Architettura di Breslavia (Politechnika Wroclawska, Wydział Architektury); il titolo professionale di architetto: inżynier architekt, magister nauk technicznych; magister inżynier architektury; magister inżynier architekt. (dal 1949 al 1964, titolo: inżynier architekt, magister nauk technicznych; dal 1956 al 1964, titolo: magister inżynier architektury; dal 1964, titolo: magister inżynier architekt);Università slesiana di tecnologia, Facoltà di Architettura di Gliwice (Politechnika Śląska, Wydział Architektury); il titolo professionale di architetto: inżynier architekt; magister inżynier architekt. (dal 1945 al 1955: Facoltà di ingegneria e costruzione - Wydział Inżynierji-Budowlany, titolo: inżynier architekt; dal 1961 al 1969, Facoltà di costruzione industriale e ingegneria generale - Wydział Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego, titolo: magister inżynier architekt; dal 1969 al 1976, Facoltà di ingegneria civile e architettura - Wydział Budownictwa i Architektury, titolo: magister inżynier architekt; dal 1977, Facoltà di architettura - Wydział Architektury, titolo: magister inżynier architekt e dal 1995 inżynier architekt)Università di tecnologia di Poznan, Facoltà di architettura di Poznan (Politechnika Poznańska, Wydział Architektury); il titolo professionale di architetto: inżynier architektury; inżynier architekt; magister inżynier architekt (dal 1945 al 1955, Scuola di ingegneria, Facoltà di architettura — Szkoła Inżynierska, Wydział Architektury, titolo: inżynier architektury; dal 1978, titolo: magister inżynier architekt e dal 1999 inżynier architekt)Università tecnica di Danzica, Facoltà di architettura di Danzica (Politechnika Gdańska, Wydział Architektury); il titolo professionale di architetto: magister inżynier architekt. (dal 1945 al 1969 Facoltà di architettura - Wydział Architektury, dal 1969 al 1971 Facoltà di ingegneria civile e architettura - Wydział Budownictwa i Architektury, dal 1971 al 1981 Istituto di architettura e pianificazione urbanistica - Instytut Architektury i Urbanistyki, dal 1981 Facoltà di architettura - Wydział Architektury)Università tecnica di Białystok, Facoltà di Architettura di Białystok (Politechnika Białostocka, Wydział Architektury); il titolo professionale di architetto: magister inżynier architekt (dal 1975 al 1989 Istituto di Architettura - Instytut Architektury)Università tecnica di Łódź, Facoltà di ingegneria civile, architettura e ingegneria ambientale di Łódź (Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa, Architektury i

Inżynierii Środowiska); il titolo professionale di architetto: inżynier architekt; magister inżynier architekt (dal 1973 al 1993 Facoltà di ingegneria civile e architettura - Wydział Budownictwa i Architektury e dal 1992 Facoltà di ingegneria civile, architettura e ingegneria ambientale - Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska; titolo: dal 1973 al 1978 inżynier architekt, dal 1978 magister inżynier architekt) Università tecnica di Stettino, Facoltà di ingegneria civile e architettura di Stettino (Politechnika Szczecińska, Wydział Budownictwa i Architektury); il titolo professionale di architetto: inżynier architekt; magister inżynier architekt (dal 1948 al 1954, Scuola di alta ingegneria, Facoltà di architettura - Wyższa Szkoła Inżynierska, Wydział Architektury, titolo: inżynier architekt, dal 1970 magister inżynier architekt e dal 1998 inżynier architekt) tutti corredati del certificato di iscrizione rilasciato dalla competente sezione regionale dell'Ordine degli architetti che conferisce il diritto di svolgere attività nel settore dell'architettura in Polonia. | 2006/2007 |

Portugal | Diploma "diploma do curso especial de arquitectura" rilasciato dalle scuole di belle arti di Lisbona e di Porto Diploma d'architecte "diploma de arquitecto" rilasciato dalle scuole di belle arti di Lisbona e di Porto Diploma "diploma do curso de arquitectura" rilasciato dalle scuole superiori di belle arti di Lisbona e di Porto Diploma "diploma de licenciatura em arquitectura" rilasciato dalla scuola superiore di belle arti di Lisbona Diploma "carta de curso de licenciatura em arquitetura" rilasciato dall'università tecnica di Lisbona e dall'università di Porto Laurea in ingegneria civile (licenciatura em engenharia civil) rilasciata dall'istituto tecnico superiore dell'università tecnica di Lisbona Laurea in ingegneria civile (licenciatura em engenharia civil) rilasciata dalla facoltà di ingegneria (Engenharia) dell'università di Porto Laurea in ingegneria civile (licenciatura em engenharia civil) rilasciata dalla facoltà di scienze e tecnologia dell'università di Coimbra Laurea in ingegneria civile, produzione (licenciatura em engenharia civil, produção) rilasciata dall'università del Minho | 1987/1988 |

"România | Universitatea de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu" București (Università di architettura e urbanistica "Ion Mincu" di Bucarest): 1953-1966: 1953-1966 Institutul de Arhitectură "Ion Mincu" București (Istituto di architettura "Ion Mincu" di Bucarest), Arhitect (Architetto); 1967-1974: Institutul de Arhitectură "Ion Mincu" București (Istituto di architettura "Ion Mincu" di Bucarest), Diplomă de Arhitect, Specialitatea Arhitectură (diploma di architetto, specializzazione: architettura); 1975-1977: Institutul de Arhitectură "Ion Mincu" București, Facultatea de Arhitectură (Istituto di architettura "Ion Mincu" di Bucarest, Facoltà di architettura), Diplomă de Arhitect, Specializarea Arhitectură (diploma di architetto, specializzazione: architettura); 1978-1991: Institutul de Arhitectură "Ion Mincu" București, Facultatea de Arhitectură și Sistemizare (Istituto di architettura "Ion Mincu" di Bucarest, Facoltà di architettura e pianificazione), Diplomă de Arhitect, Specializarea Arhitectură și Sistemizare (diploma di architetto, specializzazione: architettura e pianificazione); 1992-1993: Institutul de Arhitectură "Ion Mincu" București, Facultatea de Arhitectură și Urbanism (Istituto di architettura "Ion Mincu" di Bucarest, Facoltà di architettura e urbanistica), Diplomă de Arhitect, specializarea Arhitectură și Urbanism (diploma di architetto, specializzazione: architettura e urbanistica); 1994-1997: Institutul de Arhitectură "Ion Mincu" București, Facultatea de Arhitectură și Urbanism (Istituto di architettura "Ion Mincu" di Bucarest, Facoltà di architettura e urbanistica), Diplomă de Licență, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diploma di Licență, indirizzo: architettura, specializzazione: architettura); 1998-1999: Institutul

de Arhitectură "Ion Mincu" București, Facultatea de Arhitectură (Istituto di architettura "Ion Mincu" di Bucarest, Facoltà di architettura), Diplomă de Licență, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diploma di Licență, indirizzo: architettura, specializzazione: architettura); Dal 2000: Universitatea de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu" București, Facultatea de Arhitectură (Università di architettura e urbanistica "Ion Mincu" di Bucarest, Facoltà di architettura), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diploma di architetto, indirizzo: architettura, specializzazione: architettura). Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (Università tecnica di Cluj-Napoca): 1990-1992: Institutul Politehnic din Cluj-Napoca, Facultatea de Construcții (Politecnico di Cluj-Napoca, Facoltà di ingegneria civile), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diploma di architetto, indirizzo: architettura, specializzazione: architettura); 1993-1994: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Construcții (Università tecnica di Cluj-Napoca, Facoltà di ingegneria civile), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diploma di architetto, indirizzo: architettura, specializzazione: architettura); 1994-1997: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Construcții (Università tecnica di Cluj-Napoca, Facoltà di ingegneria civile), Diplomă de Licență, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diploma di Licență, indirizzo: architettura, specializzazione: architettura); 1998-1999: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Arhitectură și Urbanism (Università tecnica di Cluj-Napoca, Facoltà di architettura e urbanistica), Diplomă de Licență, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diploma di Licență, indirizzo: architettura, specializzazione: architettura); Dal 2000: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Arhitectură și Urbanism (Università tecnica di Cluj-Napoca, Facoltà di architettura e urbanistica), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diploma di Arhitect, indirizzo: architettura, specializzazione: architettura). Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iași (Università tecnica "Gh. Asachi" di Iași): 1993: Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iași, Facultatea de Construcții și Arhitectură (Università tecnica "Gh. Asachi" di Iași, Facoltà di ingegneria civile e architettura), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diploma di architetto, indirizzo: architettura, specializzazione: architettura); 1994-1999: Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iași, Facultatea de Construcții și Arhitectură (Università tecnica "Gh. Asachi" di Iași, Facoltà di ingegneria civile e architettura), Diplomă de Licență, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diploma di Licență, indirizzo: architettura, specializzazione: architettura); 2000-2003: Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iași, Facultatea de Construcții și Arhitectură (Università tecnica "Gh. Asachi" di Iași, Facoltà di

ingegneria civile e architettura), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diploma di architetto, indirizzo: architettura, specializzazione: architettura); Dal 2004: Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iași, Facultatea de Arhitectură (Università tecnica "Gh. Asachi" di Iași, Facoltà di architettura), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diploma di architetto, indirizzo: architettura, specializzazione: architettura). Universitatea Politehnică din Timișoara (Politecnico di Timișoara): 1993-1995: Universitatea Tehnică din Timișoara, Facultatea de Construcții (Università tecnica di Timișoara, Facoltà di ingegneria civile), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură și urbanism, specializarea Arhitectură generală (diploma di architetto, indirizzo: architettura e urbanistica, specializzazione: architettura generale); 1995-1998: Universitatea Politehnică din Timișoara, Facultatea de Construcții (Politecnico di Timișoara, Facoltà di ingegneria civile), Diplomă de Licență, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diploma di Licență, indirizzo: architettura, specializzazione: architettura); 1998-1999: Universitatea Politehnică din Timișoara, Facultatea de Construcții și Arhitectură (Politecnico di Timișoara, Facoltà di ingegneria civile e architettura), Diplomă de Licență, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diploma di Licență, indirizzo: architettura, specializzazione: architettura); Dal 2000: Universitatea Politehnică din Timișoara, Facultatea de Construcții și Arhitectură (Politecnico di Timișoara, Facoltà di ingegneria civile e architettura), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diploma di architetto, indirizzo: architettura, specializzazione: architettura). Universitatea din Oradea (Università di Oradea): 2002: Universitatea din Oradea, Facultatea de Protecția Mediului (Università di Oradea, Facoltà di tutela ambientale), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diploma di architetto, indirizzo: architettura, specializzazione: architettura); Dal 2003: Universitatea din Oradea, Facultatea de Arhitectură și Construcții (Facoltà di architettura e ingegneria civile), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diploma di architetto, indirizzo: architettura, specializzazione: architettura). Universitatea Spiru Haret București (Università Spiru Haret di Bucarest): Dal 2002: Universitatea Spiru Haret București, Facultatea de Arhitectură (Università Spiru Haret di Bucarest, Facoltà di architettura), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diploma di architetto, indirizzo: architettura, specializzazione: architettura). | 2009/2010" |

Slovenija | "Univerzitetni diplomirani inenir arhitekture/univerzitetna diplomirana inenirka arhitekture" (diploma universitario in architettura) rilasciato dalla Facoltà di architettura, corredato di un certificato dell'autorità competente nel settore dell'architettura legalmente riconosciuto, che conferisce il diritto di svolgere attività nel settore dell'architettura, Diploma universitario rilasciato dalle facoltà tecniche che rilascia il titolo di "univerzitetni diplomirani inenir (univ.dipl.in.)/univerzitetna diplomirana inenirka" corredato di un certificato dell'autorità

competente nel settore dell'architettura legalmente riconosciuto, che conferisce il diritto di svolgere attività nel settore dell'architettura | 2006/2007 |

Slovensko | Diploma dell'indirizzo "architettura ed edilizia" ("architektúra a pozemné staviteľstvo") rilasciato dall'Università tecnica slovacca (Slovenská vysoká škola technická) di Bratislava nel 1950-1952 (titolo: Ing.)Diploma dell'indirizzo "architettura" ("architektúra") rilasciato dalla Facoltà di architettura ed edilizia dell'Università tecnica slovacca (Fakulta architektúry a pozemného staviteľstva, Slovenská vysoká škola technická) di Bratislava nel 1952-1960 (titolo: Ing. arch.)Diploma dell'indirizzo "edilizia" ("pozemné staviteľstvo") rilasciato dalla Facoltà di architettura ed edilizia dell'Università tecnica slovacca (Fakulta architektúry a pozemného staviteľstva, Slovenská vysoká škola technická) di Bratislava nel 1952-1960 (titolo: Ing.)Diploma dell'indirizzo "architettura" ("architektúra") rilasciato dalla Facoltà di ingegneria civile dell'Università tecnica slovacca (Stavebná fakulta, Slovenská vysoká škola technická) di Bratislava nel 1961-1976 (titolo: Ing. arch.)Diploma dell'indirizzo "edilizia" ("pozemné stavby") rilasciato dalla Facoltà di ingegneria civile dell'Università tecnica slovacca (Stavebná fakulta, Slovenská vysoká škola technická) di Bratislava nel 1961-1976 (titolo: Ing.)Diploma dell'indirizzo "architettura" ("architektúra") rilasciato dalla Facoltà di architettura dell'Università tecnica slovacca (Fakulta architektúry, Slovenská vysoká škola technická) di Bratislava dal 1977 (titolo: Ing. arch.)Diploma dell'indirizzo "urbanistica" ("urbanizmus") rilasciato dalla Facoltà di architettura dell'Università tecnica slovacca (Fakulta architektúry, Slovenská vysoká škola technická) di Bratislava dal 1977 (titolo: Ing. arch.)Diploma dell'indirizzo "edilizia" ("pozemné stavby") rilasciato dalla Facoltà di ingegneria civile dell'Università tecnica slovacca (Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita) di Bratislava nel 1977-1997 (titolo: Ing.)Diploma dell'indirizzo "architettura ed edilizia" ("architektúra a pozemné stavby") rilasciato dalla Facoltà di ingegneria civile dell'Università tecnica slovacca (Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita) di Bratislava dal 1998 (titolo: Ing.)Diploma dell'indirizzo "edilizia - specializzazione: architettura" ("pozemné stavby — špecializácia: architektúra") rilasciato dalla Facoltà di ingegneria civile dell'Università tecnica slovacca (Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita) di Bratislava nel 2000-2001 (titolo: Ing.)Diploma dell'indirizzo "edilizia e architettura" ("pozemné stavby a architektúra") rilasciato dalla Facoltà di ingegneria civile dell'Università tecnica slovacca (Stavebná fakulta — Slovenská technická univerzita) di Bratislava dal 2001 (titolo: Ing.)Diploma dell'indirizzo "architettura" ("architektúra") rilasciato dall'Accademia di belle arti e del design (Vysoká škola výtvarných umení) di Bratislava dal 1969 (titolo: Akad. arch. fino al 1990; Mgr. nel 1990 — 1992; Mgr. arch. nel 1992/1996; Mgr. art. dal 1997)Diploma dell'indirizzo "edilizia" ("pozemné staviteľstvo") rilasciato dalla Facoltà di ingegneria civile dell'Università tecnica (Stavebná fakulta, Technická univerzita) di Košice nel 1981-1991 (titolo: Ing.), tutti corredati del Certificato di abilitazione rilasciato dall'Ordine slovacco degli architetti (Slovenská komora architektov) di Bratislava senza specificazione del settore, o del settore dell'"edilizia" ("pozemné stavby") o "assetto territoriale" ("územné plánovanie") Certificato di abilitazione rilasciato dall'Ordine slovacco degli ingegneri civili (Slovenská komora stavebných inžinierov) di Bratislava del settore dell'edilizia ("pozemné stavby"). | 2006/2007 |

Suomi/Finland | Diplomi rilasciati dai dipartimenti di architettura delle università tecniche e dall'università di Oulu (arkkitehti/arkitekt)Diplomi rilasciati dagli istituti di tecnologia (rakennusarkkitehti/byggnadsarkitekt) | 1997/1998 |

Sverige | Diplomi rilasciati dalla scuola di architettura dell'Istituto reale di tecnologia, dall'Istituto Chalmers di tecnologia e dall'Istituto di tecnologia dell'Università di Lund (arkitekt) Certificati di membro del Svenska Arkitekters Riksförbund (SAR), se gli interessati hanno compiuto la loro formazione in uno Stato cui si applica la presente direttiva | 1997/1998 |

United Kingdom | Titoli conseguiti in seguito ad esami sostenuti presso :il Royal Institute of British Architectsle scuole di architettura delle università, politecnici, colleges, accademie (colleges privati), istituti di tecnologia e belle arti che erano riconosciuti il 10 giugno 1985 dall'Architects Registration Council del Regno Unito ai fini dell'iscrizione nell'albo professionale (Architect)Certificato attestante che il titolare ha acquisito il diritto di mantenere il suo titolo professionale di architetto a norma della sezione 6 (1) a, 6 (1) b, o 6 (1) d dell'Architects Registration Act del 1931 (Architect) Certificato attestante che il titolare ha acquisito il diritto di mantenere il suo titolo professionale di architetto a norma della sezione 2 dell'Architects Registration Act del 1938 (Architect) | 1987/1988 |